

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale in Emilia-Romagna

03

**Il sistema di Istruzione e
Formazione Professionale
in Emilia-Romagna**

03

RETE POLITECNICA

La tecnica per crescere

Istituti tecnici superiori (ITS)
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Formazione superiore

ALTA FORMAZIONE, RICERCA, MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Reti di conoscenza

Assegni formativi per l'alta formazione
Dottorati di ricerca
Agevolazioni e borse di ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE


Più futuro

Percorsi triennali a qualifica

LAVORO E COMPETENZE

Nuove competenze per nuovi lavori

Apprendistato
Percorsi d'inserimento lavorativo (PIL) e tirocini
Formazione continua e permanente



Imparare è crescere.

*i*Quaderni

ER Educazione Ricerca

5

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro
viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna
Tel. 051 5273349
www.scuolaer.it
www.emiliaromagnasapere.it
www.emiliaromagnalavoro.it

Hanno collaborato alla realizzazione del Quaderno
“Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale in Emilia-Romagna”:

Annamaria Arrighi
Francesca Bergamini
Cristina Bertelli
Giuseppe Boschini
Giancarlo Mori

Coordinamento: Cristina Balboni

Stampa novembre 2011

Indice

Introduzione

L'Istruzione e Formazione Professionale per la crescita delle persone e lo sviluppo del paese di Patrizio Bianchi	9
--	---

1. La struttura del nuovo Sistema regionale di IeFP 21

2. Documentazione regionale 37

2.1 Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010. <i>Delibera di Giunta Regionale n.1776 del 22 novembre 2010</i>	37
--	----

2.2 Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12". <i>Deliberazione assembleare progr. n. 30 del 6 dicembre 2010</i>	39
---	----

2.3 Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale dall'A.S. 2011/2012. <i>Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 7 marzo 2011</i>	45
---	----

2.4 Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la prima attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi IeFP, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 - 8 marzo 2011	53
--	----

2.5 Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 a supporto dei soggetti del sistema IEFPP. <i>Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 18 aprile 2011</i>	58
--	----

2.6 Legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011. Disciplina del Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale	65
---	----

3. Documentazione nazionale 73

3.1 Schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. <i>Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011</i>	73
--	----

- 3.2** Intesa riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010 80
- 3.3** Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
Allegato A all'Intesa riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40. Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010 85
- 3.4** Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0109) 93
- 3.5** Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Repertorio Atti n. 36/CSR del 29 aprile 2010 126

4. Documentazione europea 133

- 4.1** Comunicato di Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020.
Comunicato dei Ministri europei per l'Istruzione e la formazione professionale, delle parti sociali europee e della Commissione europea, riuniti a Bruges il 7 dicembre 2010 per esaminare l'approccio e le priorità strategiche del processo di Copenaghen per il periodo 2011-2020 133
- 4.2** Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 9 giugno 2010.
Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020 – COM (2010) 296 150
- 4.3** Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) 161
- 4.4** Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) 169

Introduzione

L'Istruzione e Formazione Professionale per la crescita delle persone e lo sviluppo del paese

di **Patrizio Bianchi**

*Assessore Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro
Regione Emilia-Romagna*

La legge regionale

La Regione Emilia-Romagna ha dato avvio al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il 30 giugno 2011 è stata infatti promulgata la Legge n.5/11 che riguarda la “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”, approvata due giorni prima dall’Assemblea Legislativa a larga maggioranza¹.

In un percorso di elaborazione durato un anno abbiamo cercato di favorire le occasioni per coinvolgere e ascoltare. Guidati dall’idea di scrivere una pagina di buona politica, perché la scuola è di tutti, abbiamo cercato la condivisione più ampia e abbiamo perseguito ogni possibile livello di mediazione culturale. Il confronto e la discussione non sono rimasti confinati nel clima opaco dell’opinionismo che non aiuta a comprendere i problemi e tanto meno a risolverli. Diffidiamo infatti delle analisi che mantengono un basso profilo perché sono la rappresentazione del disinteresse a migliorare l’istruzione pubblica.

Abbiamo costruito i fondamentali del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale non con la riga e la squadra, ma seguendo un metodo di lavoro aperto e duttile che ci ha consentito di attraversare i passaggi stretti e trovare le soluzioni più giuste. Man mano i risultati condivisi hanno trovato la coerente traduzione in una serie di delibere regionali che hanno accompagnato e orientato l’elaborazione del testo legislativo. Il risultato è una legge compatta, di soli 14 articoli, rispettosa delle norme nazionali e agile nella struttura, che comunica con chiarezza principi, regole e procedure.

L'orizzonte di valori del sistema regionale

Consapevoli che ogni idea di scuola è un’idea di società, abbiamo voluto ancorare il nostro sistema ad un preciso orizzonte di valori, a cominciare dall’idea che i percorsi dell’istruzione professionale e della formazione professionale hanno il comune obiettivo di garantire la pari dignità delle persone e il diritto di tutti a realizzare un processo di crescita che sviluppi le potenzialità e le competenze di ciascuno.

Abbiamo infatti una concezione dell’apprendere e del ruolo del sapere come strumenti di libertà delle persone e pre-condizioni di buona occupabilità. Riteniamo anche di dovere valorizzare la cultura del lavoro, la cultura scientifica e la cultura tecnologica. In particolare l’orientamento e la formazione al lavoro hanno bisogno di assumere una connotazione politico-culturale e un

1. Il risultato della votazione è stato il seguente: 33 voti a favore, 1 contrario, 10 astenuti.

forte richiamo ai principi della Costituzione². Infatti, secondo noi, un positivo rapporto tra sistema formativo e mondo del lavoro è lo strumento attraverso cui lo stesso diritto all'istruzione si traduce in diritto di cittadinanza sociale. È dunque pertinente affermare che i giovani della nostra regione sono al centro degli interventi previsti dalla legge sulla leFP dell'Emilia-Romagna³. Vogliamo costruire per loro un sistema di Istruzione e Formazione Professionale che sia altamente qualificato, attrattivo e inclusivo, in particolare che sappia intrecciare i diritti delle persone con l'acquisizione delle competenze professionali e sia capace di rispondere alle sfide dello sviluppo della nostra regione e del paese. In questo modo l'offerta formativa dell'leFP costituisce la solida base di un più ampio e complessivo disegno che include anche i percorsi post-secondari.

Lo abbiamo chiamato **ER Educazione e Ricerca Emilia-Romagna**. Educazione come diffusione di saperi consolidati e Ricerca come creazione di nuova conoscenza. Sono le due polarità di un asse sul quale si collocano l'Istruzione e Formazione Professionale, la formazione superiore, l'alta formazione, la ricerca e le opportunità di crescita professionale rivolte a chi già lavora. Un'architettura con caratteristiche di permeabilità tra i diversi segmenti e tra essi e il mondo del lavoro e delle imprese.

È, per così dire, la linea "editoriale" della Giunta Regionale: sviluppare attività ad alto contenuto di intelligenza e creatività e mantenere un coerente rapporto con il lavoro. D'altra parte questa è l'unica vera politica di sviluppo che possiamo promuovere per generare lavoro e per realizzare un modello solidale di società che vuole ridurre le disuguaglianze culturali, economiche e territoriali, favorire la mobilità sociale, valorizzare le differenze e le specificità di genere.

Uno sforzo di pensiero collettivo e una visione lunga

Consapevoli della responsabilità che deriva dalle scelte politiche alle quali spetta il compito di creare le condizioni più favorevoli per il buon funzionamento del sistema educativo, abbiamo promosso uno sforzo di pensiero collettivo, con l'obiettivo di offrire risposte leggibili, coerenti e realizzabili, con l'invito alle istituzioni educative ad orientarsi verso processi innovativi per mettere in grado il sistema unitario di leFP di operare le connessioni, i raccordi e le tessiture tra le molte storie formative che si sono sviluppate nel tempo.

Il sistema che intendiamo realizzare si alimenta del dialogo sociale e si fonda sulla responsabilità e sulla qualità dei vari soggetti formativi con l'obiettivo dichiarato di restituire a questo segmento educativo una funzione di punta nella crescita economica del paese⁴. Il nostro sistema di leFP non accetta infatti di vedersi confinato essenzialmente nella funzione di recupero della dispersione scolastica.

2. Art. 4 della Costituzione: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Ma anche Art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

3. È questo il senso dell'intervento del Vescovo Mons. Ghirelli, delegato della Conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna per i problemi sociali e del lavoro, pubblicato sul quotidiano *Avvenire* il 10.07.201.

4. Va infatti ricordato che in Emilia-Romagna, a partire dall'inizio del '900, si è radicata e diffusa una qualificata formazione tecnica e professionale che, soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, ha prodotto generazioni sia di operai e tecnici ad alta qualificazione, sia di imprenditori che sono stati il perno della crescita e dello sviluppo industriale di molti nostri territori e distretti industriali.

Tra le regioni italiane, l'Emilia-Romagna mantiene la più alta percentuale di popolazione scolastica che frequenta il segmento dell'istruzione⁵. Lo consideriamo un positivo fattore identitario, una peculiarità – peraltro non casuale – del paesaggio educativo del nostro territorio che intendiamo valorizzare, sostenere e rilanciare.

L'investimento nelle competenze, nelle capacità, nella crescita delle persone è anche la strategia che raccomanda l'Unione Europea. Condividiamo gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona 2020, primo tra tutti il rilancio dell'istruzione e della formazione professionale. Ci convince, come si legge nei documenti europei, che bisogna assicurare un accesso alla formazione e alle qualifiche flessibile e aperto in tutte le fasi della vita e che gli studenti vanno stimolati ad un pensare creativo, innovativo e imprenditivo⁶.

Facciamo nostra l'analisi che l'Europa può riuscire a superare l'attuale crisi economico-finanziaria dando nuovo impulso alla cooperazione europea nell'istruzione e formazione professionale attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi in questo settore per facilitare una migliore comprensione delle competenze emergenti e dei relativi cambiamenti occupazionali. Ed è condivisibile che una delle principali sfide del futuro sia quella di aumentare la mobilità transnazionale di docenti e studenti con il riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite nei diversi paesi dell'Unione europea. Siamo in uno scenario che richiede di ridisegnare i modelli organizzativi e di assumere nuovi stili professionali.

Anche le trasformazioni intervenute nel sistema educativo nazionale nell'ultimo decennio sono state incisive: il processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, l'introduzione dell'obbligo formativo, l'ordinamento del sistema dell'istruzione e formazione tecnica e superiore, il riordino dell'istruzione secondaria superiore e l'avvio dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale. Crediamo dunque nell'innovazione come orizzonte e nel miglioramento come obiettivo.

È opinione condivisa che l'attuale contesto socio-economico si caratterizza come società della conoscenza, nel senso che la capacità di innovazione dei processi, dei prodotti, dei servizi e dei mercati dipende sempre più dalla conoscenza in essi contenuta. E ogni segmento educativo ha bisogno di misurarsi con l'obiettivo di inserire positivamente in tale scenario le persone delle quali cura i processi di sviluppo delle conoscenze e la crescita personale. Da parte nostra contiamo sul protagonismo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale come soggetto in grado di promuovere strategie di innovazione che possono favorire le condizioni del contesto territoriale: dalla buona occupazione, alla qualità del lavoro, ai diritti di cittadinanza.

5. La percentuale di alunni della scuola secondaria di secondo grado che frequentano gli istituti professionali è pari al 23,6%. In particolare segnaliamo alcuni dati che riguardano l'Emilia-Romagna riferiti all'anno scolastico 2010-11. Frequentano attualmente il triennio degli indirizzi di studio dei 75 istituti professionali poco più di 27.000 allievi. In ingresso alla prima classe una elevata percentuale di loro si presenta con il giudizio "sufficiente" dalla scuola media. Ai professionali si iscrive un numero maggiore di allievi con disabilità rispetto ai tecnici e ai licei. Negli istituti professionali risulta elevato anche il numero di allievi con cittadinanza non italiana, una frequenza che si attiva in numerosi casi anche nel corso dell'anno scolastico. Al termine del primo anno risulta elevato (intorno al 30%) il tasso di non ammessi alla frequenza della seconda classe. Infine, mediamente solo la metà degli allievi iscritti al primo anno dei professionali affronta l'esame di Stato e consegue il diploma quinquennale.

6. Sono i principali obiettivi adottati dalla Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Rappresentano il contributo ad un nuovo programma decennale che rientra nel cosiddetto processo di Copenaghen sulla promozione di una maggiore cooperazione in tema di istruzione e formazione professionale. In particolare il processo di Copenaghen è stato avviato nel 2002 ed è rinnovato ogni due anni. L'obiettivo principale è quello di promuovere una strategia comune di valutazione basata sui risultati piuttosto che sulla semplice durata degli studi o sul tipo di istituzione scolastica frequentata.

In particolare siamo per un forte “sistema delle autonomie” nel quale Regione, Enti locali, istituzioni scolastiche ed enti di formazione accreditati si mettono in relazione per realizzare un coerente rapporto tra istruzione, formazione, territorio. Autonomie chiamate a collaborare, con analisi, atti di programmazione e risorse, al migliore funzionamento del sistema educativo. Riconoscendo alle istituzioni formative il compito della sintesi culturale, della responsabilità della proposta educativa e della scelta dei modelli organizzativi della didattica. E, con esso, il ruolo di contrastare la visione che non considera ancora la cultura dell'autonomia e della responsabilità il naturale esercizio di un legittimo diritto⁷.

Mettere in valore le esperienze positive

In educazione non c'è il punto a capo. Al contrario, le buone politiche scolastiche si riconoscono dal fatto che riescono a coniugare continuità e innovazione e perché sanno costruire le soluzioni dal basso, rendendo protagoniste le comunità formative.

Dentro le nostre scuole esiste un patrimonio costituito dall'impegno e dalle competenze di tanti che si fanno carico quotidianamente del mondo che è entrato nelle nostre aule. Tanti che sanno fare bene il loro mestiere, ma che sono spesso ignorati e ostacolati da politiche dell'istruzione che hanno lo sguardo retrospettivo. A partire da queste convinzioni abbiamo cercato di mettere in valore le positive esperienze realizzate nella nostra regione, per radicare su di esse il nuovo sistema di leFP.

In Emilia-Romagna, in molte occasioni, i due segmenti dell'istruzione professionale e della formazione professionale si sono trovati a contrastare la gerarchizzazione dei percorsi di studio e una tradizione culturale che non riconosce valore formativo ai contesti operativi e lavorativi. Questi luoghi formativi si sono misurati, per primi, con la necessità di cambiare le proprie consuetudini didattiche. Per questo hanno avviato da tempo una positiva pratica di riflessività sul proprio fare scuola e formazione che ha affinato la loro capacità di intercettare i bisogni educativi, rafforzando la consapevolezza che il successo della strategia dell'inclusione dipende dalla ricchezza delle competenze professionali e delle modalità didattiche praticate.

Gli istituti professionali e gli enti di formazione accreditati hanno dimostrato di avere qualcosa da dire anche sul fatto che, se gli studenti portano in classe il loro disagio adolescenziale e sociale, non per questo sono destinati a un sicuro insuccesso formativo. Quello che scrivevano nel 1967 i ragazzi di Barbiana è valido ancora oggi, “la scuola ha un problema solo: i ragazzi che perde”. Le migliori esperienze di contrasto alla dispersione, realizzate nella consapevolezza che la comprensione intellettuale è preceduta dalla qualità della relazione educativa, hanno il merito di avere introdotto elementi di flessibilità

7. Il processo dell'autonomia scolastica, che il primo settembre 2000 ha iniziato il suo cammino con la finalità di promuovere il protagonismo dei luoghi formativi e di migliorare la qualità culturale e didattica del loro servizio, è in evidente stato di affanno. Il progetto era quello di consegnare alle istituzioni scolastiche e alle comunità locali gli strumenti per assicurare il diritto all'apprendimento e per rispondere alla crisi del modello centralistico non più in grado di garantire trasparenza, efficienza e funzionalità al sistema nazionale di istruzione. Tuttavia a distanza di dieci anni non siamo nelle condizioni di dare risposte convincenti a domande come queste: quali decisioni possono prendere le scuole? Come vengono prese e da chi? Come ha inciso l'autonomia didattica e organizzativa sugli esiti degli apprendimenti? Non è improprio affermare che il grado di autonomia praticato dalle scuole non supera il 10% del potenziale. L'autonomia avrebbe dovuto favorire, fra l'altro, la trasformazione dei modelli organizzativi del servizio scolastico: non è stato così, tanto che si può dire che la scuola sia rimasta l'ultima grande organizzazione tayloristica.

organizzativa e di avere recuperato la motivazione all'apprendere degli studenti attraverso pratiche laboratoriali, dimostrando la consapevolezza che la comprensione intellettuale è preceduta dalla qualità della relazione educativa. Senza trascurare che, per rafforzare un processo di crescita degli studenti che si declina con i saperi e l'operatività, è essenziale per gli insegnanti e per i formatori praticare gli stili collaborativi propri di una autentica comunità professionale.

Un nuovo inizio

In questi ultimi anni, rispetto alla domanda di diplomi tecnici e di qualifiche professionali, le scelte dei giovani si orientano verso una formazione liceale che sembra attrarre maggiormente. Certamente paghiamo l'assenza di una tradizione scolastica che ha trascurato di misurarsi sul valore orientativo della didattica disciplinare, a partire dalla scuola media che fatica a tradurre in costume didattico le sue stesse norme istitutive. Invece un corretto orientamento alla scelta è uno degli indicatori della buona produttività della scuola.

Tuttavia non possiamo nasconderci che una delle criticità maggiori è di avere reso evanescente l'identità formativa dei percorsi professionalizzanti per effetto della forte riduzione dello spazio curricolare dedicato alle attività di laboratorio funzionali al rafforzamento delle competenze professionali. Al contrario, è fin troppo evidente che la realizzazione di qualifiche ad alta occupabilità è la più efficace strategia per ridurre e contenere la dispersione scolastica.

Rispetto a tutto ciò il ruolo della Regione diventa davvero determinante per offrire un nuovo inizio a percorsi scolastici che attraversano un periodo di affanno e per sostenere il loro rilancio, in regime di sussidiarietà, entro la cornice del sistema regionale della IeFP.

Anche la formazione professionale ha le sue criticità, soprattutto a causa della crescita quantitativa dei suoi allievi, fattore che rende più difficile affrontare le problematiche di un'utenza dalle complesse biografie scolastiche⁸.

L'azione unitaria regionale⁹, che abbiamo garantito a supporto dell'avvio del sistema regionale con un adeguato finanziamento, rende possibile sia l'arricchimento reciproco tra i soggetti formativi per mettere a disposizione di tutti le strategie e gli strumenti che si sono dimostrati efficaci, sia la realizzazione di raccordi organici che rendano unitari e reversibili i percorsi degli allievi.

8. In Emilia-Romagna gli enti di formazione accreditati per l'obbligo di istruzione accolgono nei loro percorsi circa 6.000 allievi all'anno, l'85% dei quali presenta biografie scolastiche caratterizzate da insuccessi progressivi oppure da percorsi formativi interrotti. Inoltre il 45% degli allievi della formazione professionale non è di cittadinanza italiana. La complessità della situazione viene tuttavia affrontata con esiti positivi, come è stato recentemente riconosciuto da due indagini ISFOL e FORMA che confermano la capacità della formazione professionale di intercettare e rimotivare una parte degli studenti che lasciano i percorsi scolastici. Non è solo l'attrazione verso un più rapido ingresso nel mondo del lavoro, sono soprattutto metodologie didattiche dell'imparare facendo che riattivano la motivazione all'apprendimento al punto che oltre un terzo degli allievi, conseguita la qualifica triennale, proseguono gli studi. Incoraggiante è anche il dato dell'inserimento occupazionale: le due indagini concordano che a un anno e mezzo dal conseguimento della qualifica professionale, circa il 60% ha attivato un contratto di lavoro. In particolare i settori produttivi che offrono maggiore occupazione sono quelli dell'elettrotecnica, dell'industria in generale, dei servizi sociali e alla persona.

9. Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 a supporto dei soggetti del sistema IeFP – Delibera di GR n. 533 del 18 aprile 2011.

L'intervento regionale per rafforzare la collaborazione progettuale e operativa tra gli istituti professionali e gli enti di formazione accreditati per l'obbligo di istruzione ha infatti per destinatari per un verso le professionalità coinvolte nella realizzazione dell'offerta di leFP, per l'altro gli studenti, cui viene assicurata la loro presa in carico da parte del sistema unitario, declinata in percorsi flessibili, laboratoriali, personalizzati. Percorsi che la legge regionale vuole caratterizzati da un elevato grado di sperimentazione metodologico-didattica. Tutto questo è tanto più vero quando si tratta di accompagnare all'acquisizione di una qualifica professionale i ragazzi che si presentano in uscita dalla scuola media con un percorso scolastico complesso e "accidentato".

In ogni caso nessuna famiglia deve vivere in solitudine la ricerca della soluzione al progetto di vita e di lavoro del proprio figlio mentre, per ogni ragazzo, vale l'obiettivo di fargli conseguire, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati a livello nazionale, una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

Il modello educativo dell'leFP regionale si propone come un nuovo inizio perché punta a costruire per tutti gli allievi un clima formativo che favorisce lo sviluppo personale, riduce i fattori di disagio, investe sul miglioramento della relazione insegnante-studente. E realizzare il trattamento delle differenze nell'apprendimento vuole dire, come fanno i luoghi formativi, assumere modelli di flessibilità dell'organizzazione didattica, perché in assenza di un tale contesto, anche i generosi tentativi che fanno perno sull'iniziativa e la disponibilità dei singoli docenti all'interno della propria classe e del proprio orario di servizio non rappresentano una strategia efficace. Per questo vanno favorite le classi aperte, l'attività dei piccoli gruppi e le compresenze dei docenti. Un'organizzazione, quindi, che riesce meglio a valorizzare l'uso dei tempi di apprendimento: tempi che intrecciano attesa, osservazione, sollecitazione, produzione. Immaginiamo che il sistema regionale di leFP possa essere organizzato come il traffico ferroviario, con treni che usano gli stessi binari ma vanno a differente velocità e non fanno le stesse fermate¹⁰. Nella loro autonomia didattica e organizzativa i soggetti formativi del sistema sapranno opportunamente rivedere una concezione del sistema educativo che non fa i conti con il grande numero di variabili che oggi influenzano gli apprendimenti. A cominciare dal fatto che oltre la metà delle conoscenze dei giovani in età scolare è influenzata dal mondo extrascolastico. Né va trascurato che, per la prima volta dall'invenzione della stampa, il sistema educativo accoglie generazioni che si sono formate sui dispositivi informatici ancora di apprendere a leggere e scrivere.

Nella varietà dei modi possibili di raccontare quello che accade al nostro sistema educativo e di riflettere sul suo futuro prossimo non è fuori luogo assumere il punto di vista di un ragionamento probabilistico. Senza una buona istruzione e formazione professionale, diventerebbe più difficile per molti giovani l'inserimento nella vita lavorativa, crescerebbero le preoccupazioni delle famiglie per il futuro professionale dei figli, le imprese avrebbero maggiori difficoltà per assumere personale competente e ne soffrirebbero sia la coesione sociale che la capacità competitiva del nostro sistema produttivo. Il profilo di un futuro che faremo di tutto perché non riguardi né la nostra regione né il nostro paese.

10. La metafora è proposta da Norberto Bottani nei suoi scritti sul sistema educativo.

Il paradigma formativo del sistema di IeFP regionale: integrazione, permeabilità, lavoro

A partire dalla valutazione di tutti questi fattori e per affrontare con maggiori strumenti a disposizione la complessità del nuovo quadro formativo e normativo, abbiamo individuato nell'integrazione dei sistemi la base di una proposta formativa e organizzativa che può intrecciare positivamente unitarietà, equivalenza formativa e differenziazione. Come dire che non basta semplicemente vivere sotto lo stesso cielo ma che occorre guardare tutti in direzione dello stesso orizzonte. Ognuno portando con sé la propria alterità, ma condividendo uno scenario di riposizionamento all'interno di una coerente logica di sistema, senza riproporre politiche formative emergenziali che producono provvedimenti frammentari e sconnessi.

Lo sappiamo: promuovere processi di integrazione dei sistemi educativi è una scelta che impegna tutti nella complessa costruzione di percorsi dalla equivalente valenza formativa e comunicanti fra loro. Il sistema regionale di IeFP è un'occasione per irrobustire il sistema formativo regionale perché mette in raccordo fattori culturali che sono caratteristici dei saperi scolastici ed elementi professionali che appartengono al saper fare degli enti di formazione accreditati. Assumere il modello del sistema integrato significa per noi contrastare negative logiche educative che producono separatezza culturale e valoriale tra i percorsi di apprendimento, tra le istituzioni scolastiche e formative, tra gli stessi allievi che le frequentano. Ci dichiariamo infatti contrari alla precoce determinazione delle scelte formative perché la consideriamo propria di sistemi che accettano di legittimare le disuguaglianze che ereditano.

Riproporre la canalizzazione precoce frena anche i processi di trasformazione del sistema educativo, non lo rende né integrato né inclusivo, soprattutto incide negativamente sui comportamenti professionali di chi, tradizionalmente, crede che vadano esclusi dai percorsi scolastici gli allievi non ritenuti idonei allo studio.

Ci sembra allora di poter sostenere che il rischio dispersione sia da mettere in relazione non tanto alla tendenza dei ragazzi a disperdersi, quanto piuttosto alla scarsa capacità o possibilità delle istituzioni educative di attrarli proponendo loro esperienze di apprendimento rispondenti ai loro stili di conoscenza basati su una spiccata dimensione applicativa.

Così facendo sappiamo anche di agire in coerenza con una consolidata pratica di integrazione che caratterizza la nostra regione e che continua a generare buona civiltà formativa. Senza nascondere di avere anche l'ambizione culturale di volere offrire al dibattito nazionale sulle politiche dell'istruzione e formazione il pensiero di un modello di formazione e l'esperienza di un metodo di lavoro. Siamo inoltre persuasi che la stessa strategia di prevenzione e contrasto alla dispersione sarà più efficace avendo a disposizione una rete educativa più ampia, più stabile e più coordinata. Con un obiettivo in più: si parte dagli ultimi per risalire e soprattutto per contrastare nuove forme di marginalità formativa, quindi sociale.

A riguardo, gli istituti professionali della nostra regione possono svolgere un rilevante ruolo integrativo e complementare di offerta sussidiaria integrativa¹¹: i loro allievi iscritti ai percorsi quinquennali per acquisire il diploma frequentano le stesse classi di chi ha chiesto il

11. In rapporto agli organici raccordi previsti dall'Intesa del 16.02.2010, negli Accordi territoriali per la prima applicazione nell'anno scolastico 2011-12, 4 Regioni (Friuli, Lombardia, Sicilia, Veneto) hanno scelto la tipologia B dell'offerta sussidiaria complementare e altre 14 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria) hanno scelto la tipologia A dell'offerta sussidiaria integrativa.

percorso triennale della qualifica, ma cui è lasciata aperta la possibilità di rilanciare il profilo professionale verso la prosecuzione degli studi.

Tra le condizioni che possono facilitare un processo di integrazione – il cui grado di complessità non sfugge a nessuno – c'è in primo luogo la stabilità del sistema formativo. Occorre programmare un'offerta formativa di medio periodo come esito di una meditata analisi dell'occupabilità del territorio, evitando di essere condizionati da effimere tendenze scambiate per solidi indicatori di sviluppo. Il consolidamento del sistema educativo consente la stabilizzazione del personale scolastico e formativo che, a sua volta, è un prerequisito essenziale per la qualità della didattica. Proprio nei luoghi dove si incontrano le esigenze di un'utenza più propensa all'elusione del diritto dovere all'istruzione e formazione siamo quindi impegnati a rafforzare ogni strategia che faciliti la realizzazione degli organici raccordi tra scuola e formazione.

A sostegno della realizzazione dell'integrazione sono previste le attività di progettazione del percorso triennale che prepara alle qualifiche e le azioni didattiche per classi, per piccoli gruppi, oppure personalizzate con l'obiettivo di assicurare a tutti gli allievi di conseguire i medesimi livelli essenziali delle competenze di base e delle competenze richieste dalle figure nazionali ricollegate con le qualifiche regionali.

Il contesto è quello delle misure di accompagnamento che devono tendere ad armonizzare gli ordinamenti dell'istruzione professionale e dell'IeFP, in primis i risultati degli apprendimenti declinati in competenze, abilità e conoscenze e il raccordo organico tra gli ambiti disciplinari dell'istruzione e le aree formative della Istruzione e Formazione Professionale.

Pensiamo che per imprimere una spinta innovativa al sistema regionale di IeFP sia determinante ripensare il tema del lavoro declinato in un percorso formativo. Non siamo favorevoli ad un curriculum che si appiattisce sull'analisi dei fabbisogni professionali e che riduce i propri contenuti agli ambiti di professionalità delle imprese: bisogna andare oltre la percezione che l'accesso al sistema di IeFP sia semplicemente l'alternativa breve all'inserimento nel mondo del lavoro. I contenuti devono infatti tenere conto che, anche quando si inseriranno nel mondo del lavoro, gli allievi dell'IeFP saranno chiamati a fare evolvere il proprio profilo di competenze professionali in relazione ai rapidi cambiamenti dei sistemi di produzione, senza ovviamente trascurare la possibilità della prosecuzione degli studi in successivi percorsi formativi.

Il percorso formativo triennale

Conformandosi con quanto stabilito dall'ordinamento nazionale, il percorso unitario dell'IeFP ha una struttura di coesa triennalità ed esprime un progetto curricolare che persegue la qualità dell'inclusione formativa facendo perno su espliciti processi di rimotivazione e di orientamento.

L'articolazione degli obiettivi formativi prevede infatti un primo anno a forte valenza orientativa con potenziamento delle competenze relative all'obbligo di istruzione e l'avvio del processo di acquisizione delle competenze professionali, che trova la sua naturale espansione ed intensificazione nel corso del secondo e del terzo anno.

In particolare, con un primo anno unitario svolto presso gli istituti professionali durante il quale gli stessi istituti professionali insieme agli enti di formazione realizzano iniziative mirate

al rinforzo del successo scolastico e formativo. L'orizzonte comune delle qualifiche professionali fa da sfondo alla costruzione di percorsi coerentemente curvati utilizzando, nel caso degli istituti professionali, le quote della flessibilità curricolare a disposizione.

È questo un passaggio rilevante. Il riordino degli istituti professionali¹² rilancia il processo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche avviato da una decina di anni¹³ e rafforza l'area della discrezionalità delle istituzioni scolastiche che hanno infatti la possibilità di determinare importanti curvature del curriculum di ordinamento per garantire lo sviluppo di competenze professionali delineate dalle 21 figure nazionali¹⁴ raccordate con i profili delle qualifiche regionali.

Lo ribadiscono anche le Linee-guida nazionali quando mettono in evidenza la necessità che il piano degli studi sia in relazione alle esigenze del mercato del lavoro. Occorrerà pertanto che le istituzioni scolastiche assumano pienamente la cultura del curriculum ed esercitino le prerogative loro assegnate. Lo potranno fare più agevolmente in un contesto che veda il responsabile coinvolgimento delle comunità professionali e la leale collaborazione tra le istituzioni¹⁵.

Ripetiamo che siamo per una progettualità che coinvolge le varie competenze didattiche del fare istruzione e formazione in funzione del successo scolastico e formativo di ciascun allievo e che per questo può scongelare le persistenti aree di individualismo professionale. Un disegno formativo che può essere realizzato con metodologie di alternanza formativa quali l'attività d'aula, di laboratorio, ma anche di esperienze dirette dell'organizzazione del lavoro che sapranno sapientemente intrecciarsi con i tempi della formazione degli allievi che sono, di volta in volta, tempi di attesa, di incertezza, di ricerca, di produzione. Un clima formativo che potrà facilitare la reversibilità delle scelte rispetto all'indirizzo professionale indicato dall'allievo nel momento della sua iscrizione.

Spendersi in questa direzione vuole dire recuperare la centralità della scelta personale dell'allievo, fargli fare esperienza delle sue capacità perché approfondisca la conoscenza di sé e si renda gradualmente protagonista e responsabile del proprio progetto di vita e di lavoro. Un orientamento formativo che non va ingenuamente inteso come rinvio delle scelte e che non attende improbabili sviluppi naturali, ma si misura concretamente con percorsi professionali aperti e reversibili.

Non c'è una seria politica di prevenzione e di contrasto degli abbandoni e degli insuccessi formativi senza un impianto di sistema che realizza passaggi assistiti che facilitino uscite e rientri sulla base della effettiva permeabilità orizzontale del sistema educativo.

Alla conclusione del percorso del primo anno e sulla base delle autonome scelte indicate dall'allievo e dalla sua famiglia, la triennialità dell'indirizzo può essere spesa presso lo stesso istituto professionale per acquisire un titolo di qualifica (con la possibilità di proseguire poi verso il conseguimento del diploma quinquennale) oppure presso gli enti di formazione

12. DPR n.87/ 2010,art. 5 comma 3.

13. L. n.59/97, art. 21; DPR n.275/99. L'anno scolastico 2000-01 è stato il primo di applicazione delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche.

14. Le 21 figure nazionali sono le seguenti: operatore dell'abbigliamento, operatore delle calzature, operatore delle produzioni chimiche, operatore edile, operatore elettrico, operatore elettronico, operatore grafico, operatore di impianti termoidraulici, operatore delle lavorazioni artistiche operatore del legno, operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, operatore meccanico, operatore del benessere, operatore alla ristorazione, operatore ai servizi di promozione e accoglienza, operatore amministrativo-segretariale, operatore ai servizi di vendita, operatore dei sistemi e dei servizi logistici, operatore della trasformazione agroalimentare, operatore agricolo.

15. In mancanza di questi processi si metterebbe in discussione l'autonomia scolastica e, dal momento che la flessibilità curricolare è direttamente funzionale all'acquisizione delle qualifiche regionali del sistema di IeFP, si andrebbe ad incidere sulla libera scelta del regime della sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche, provocando, infine, un effettivo impoverimento dell'offerta formativa territoriale.

accreditati fino all'acquisizione del titolo di qualifica. E con la possibilità, a regime, di frequentare un quarto anno per acquisire il titolo di diploma professionale e la possibilità, in successione, di poter accedere ai percorsi IFTS oppure puntare al diploma quinquennale, attraverso la frequenza di un anno integrativo.

Il tema della ragionevole permeabilità orizzontale dei sistemi formativi, a cominciare dal segmento dell'IeFP, non va riduttivamente interpretata come un'opzione lasciata, per abbandono, all'iniziativa individuale del singolo allievo. Costituisce invece uno dei fattori di flessibilità del processo di orientamento, di cui i soggetti formativi si fanno carico in termini sia di supporto alla decisione, sia di ammissibilità e valutazione dei requisiti per i passaggi. Per questo occorrerà un attento approfondimento della problematica dei crediti formativi e del loro riconoscimento, anche alla luce delle Raccomandazioni dell'Unione Europea e delle esperienze più avanzate compiute dai sistemi formativi europei.

Le modalità di governo del sistema regionale

Il concetto di unitarietà, il principio di leale collaborazione tra le istituzioni e il metodo del coinvolgimento dei vari soggetti ricorrono anche in relazione alla programmazione dell'offerta e alle modalità organizzative e gestionali del sistema di IeFP.

La forte azione di regia che la Regione si riserva per assicurare lo sviluppo organico e unitario del sistema regionale, è assolta sentendo i vari organismi di collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione previsti dalle norme regionali¹⁶ e promuovendo le iniziative insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, alle Province e alle rappresentanze degli enti di formazione accreditati e degli istituti professionali. Un impianto di governo del sistema di IeFP che abbiamo cercato di caratterizzare per essenzialità, per funzionalità, per adattabilità.

Per questo la determinazione delle modalità operative, sia di livello regionale che territoriale, sono state affidate a provvedimenti snelli e tempestivi di volta in volta deliberati dalla Giunta per accompagnare agevolmente l'evoluzione del sistema regionale. Siamo infatti contrari ad appesantire con vincoli e adempimenti l'avvio di un sistema che ha bisogno di rendere più facile ai luoghi formativi l'uso responsabile di spazi di ricerca educativa e di ambiti di flessibilità organizzativa.

In sostanza avvertiamo la responsabilità di rendere sia essenziale il modello di governo, sia diffuse le responsabilità gestionali. Crediamo che ogni soluzione dei problemi che verranno posti dai soggetti formativi è bene che sia individuata al livello più vicino, in grado di corrispondere alle esigenze di successo educativo e occupazionale delle persone che si affidano al sistema regionale di IeFP. In questo senso si può interpretare la legge regionale come una legge-quadro chiara sia nell'ispirazione politico-culturale, sia nei suoi principi e regole fondamentali.

È pertanto nell'esercizio della programmazione territoriale dell'offerta formativa che le Province, analizzato il fabbisogno del mondo del lavoro, danno attuazione agli indirizzi regionali coinvolgendo gli istituti professionali che scelgono di operare in sussidiarietà e gli enti

16. Si tratta della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro".

di formazione accreditati per l'obbligo di istruzione. Sempre a livello provinciale si colloca il coordinamento delle relazioni e delle partnership tra i soggetti formativi del sistema, in modo funzionale alla valorizzazione delle specializzazioni e delle specificità presenti sul territorio e all'effettiva corrispondenza alle richieste del tessuto produttivo.

Il ruolo attivo della Regione è dunque quello di realizzare un'azione di supporto al sistema con l'impegno diretto a sostenere la realizzazione dell'offerta di percorsi leFP attraverso tavoli di lavoro a carattere provinciale e settoriale, intesi ad offrire sostegno al personale scolastico e formativo cui spetta il compito di realizzare gli organici rapporti tra i due sistemi. Il contesto potrà giovare della leale collaborazione interistituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale, sottoscrittori di un Accordo sulle modalità di raccordo organico per realizzare i percorsi unitari.

Vogliamo ricordare un antico proverbio africano nel quale riconosciamo l'orizzonte di senso delle nostre politiche: "Se vuoi arrivare primo corri da solo. Se vuoi arrivare lontano cammina insieme".

Consideriamo importante avere delineato un chiaro disegno del sistema di leFP regionale, anche se siamo consapevoli che si tratta del primo passo cui dovrà fare seguito la sua graduale traduzione in nuovi comportamenti formativi e in coerenti modelli organizzativi. È tempo di mettere in movimento la legge regionale. Lo facciamo con l'impegno di una Regione che vuole misurarsi con le sfide educative del proprio tempo, ma con la consapevolezza che anche una buona legge non basta per fare un buon sistema educativo.

Questo processo ha bisogno dunque di contare sul protagonismo delle persone attive che operano nelle istituzioni scolastiche, formative e amministrative della nostra regione. Protagonismo non solo necessario a far emergere problemi e ricercare insieme soluzioni condivise, ma del tutto indispensabile per chi, come noi, crede profondamente nel valore della condivisione degli obiettivi e della responsabilità sociale.

1 ● La struttura del nuovo Sistema regionale di IeFP

Il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che l'istruzione e la formazione professionale siano materia di esclusiva competenza legislativa delle Regioni. Queste possono dunque definire il sistema di istruzione e formazione alle professioni sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali e del sistema produttivo locale, mentre lo Stato fissa le norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ossia gli standard comuni e vincolanti a livello nazionale, concernenti i diritti sociali, tra cui quelli educativi e formativi.

La nascita del nuovo Sistema Regionale di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), attraverso un percorso complesso costituito da numerosi atti normativi e regolamentari, si colloca quindi nel quadro dell'attuazione della Legge Costituzionale n.3/2001, che ha appunto ridefinito il Titolo V della Costituzione.

Con la Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011 la Regione Emilia-Romagna ha dunque delineato il **Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**, che ha preso avvio con l'anno scolastico e formativo 2011/2012.

Da quest'anno, in Emilia-Romagna, gli studenti in uscita dalla scuola media possono quindi **scegliere** tra:

- un **percorso** d'istruzione liceale, tecnica o professionale di 5 anni per conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore;
- un **percorso di Istruzione e Formazione Professionale** di 3 anni, per conseguire una qualifica professionale regionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

Il riordino dell'Istruzione Secondaria Superiore, messo in atto dalla normativa nazionale, prevede infatti che gli Istituti Professionali¹, così come gli Istituti Tecnici e i Licei, possano rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di 5 anni. Prevede altresì che possano svolgere, in regime di **sussidiarietà** e nel rispetto della competenza esclusiva delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare nei confronti del sistema formativo regionale.

La Regione Emilia-Romagna ha scelto di interpretare in modo profondamente integrato, e non solo complementare, il ruolo sussidiario che può essere svolto dagli Istituti Professionali per il rilascio delle qualifiche e la formazione al lavoro. Con la L.R. 5/2011 ha quindi delineato un Sistema Regionale di IeFP basato su **organici raccordi** tra Istituti professionali ed Enti di formazione, tali da produrre una profonda **integrazione** dell'offerta formativa.

1. D.P.R. n. 87/2010.

L'obiettivo del Sistema regionale di IeFP è rendere possibile il conseguimento di una medesima **qualifica professionale** frequentando percorsi triennali basati su una progettazione e realizzazione congiunta, sia presso gli Istituti Professionali che presso gli Enti di Formazione specificamente accreditati² dalla Regione e selezionati dalle Province³. A tale scopo gli Istituti Professionali, nell'ambito delle Linee Guida nazionali⁴, organizzano i propri curricula, utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità previste dal loro vigente ordinamento⁵.

Concretamente, il Sistema regionale di IeFP in Emilia-Romagna prevede che gli allievi che hanno ottenuto il titolo finale del primo ciclo di istruzione, se intendono conseguire una qualifica professionale, si iscrivano ad un Istituto Professionale, per frequentarvi un primo anno, fortemente orientativo e di preparazione al percorso professionalizzante, pur nel rispetto dell'ordinamento scolastico che deve poter portare anche al titolo quinquennale di maturità.

Al termine del primo anno del percorso triennale unitario, frequentato presso gli Istituti Professionali, è possibile scegliere se proseguire ancora nell'Istruzione Professionale, fino alla qualifica (3° anno) e volendo fino al diploma quinquennale, o presso un Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Emilia-Romagna.

La scuola e l'ente di formazione, che collaborano strettamente per la realizzazione dei percorsi fin dal primo anno, rilasciano la stessa qualifica professionale, rispettando i curricula formativi loro propri ed adottando modalità didattiche diverse, ma sempre finalizzate a massimizzare il successo formativo e ad agevolare, nel caso, la reversibilità delle scelte degli allievi, in modo da contrastare la dispersione.

In base ad uno specifico accordo intervenuto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, i percorsi unitari di qualifica triennale sono finalizzati:

- **allo sviluppo delle competenze di base e alla prevenzione della dispersione:** progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di base;
- **alla professionalizzazione:** progettazione e realizzazione del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali;
- **ai passaggi da e verso gli Enti di formazione e gli Istituti Professionali:** interventi per agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti.

I percorsi triennali del Sistema regionale di IeFP sono dunque fondati sulla **progettazione e realizzazione congiunta** che si attua tra Istituti Professionali ed Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione.

I percorsi triennali devono da un lato assicurare il pieno conseguimento delle **competenze di base** previste dalla normativa sull'Obbligo di Istruzione⁶, nell'ambito dei quattro Assi

2. Delibera di Giunta Regionale n. 2046 del 20/12/2010.

3. Delibera di Giunta Regionale n. 2049 del 20/12/2010.

4. Adottate con D.M. n.4 del 18 gennaio 2011.

5. Di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010.

6. D.M.139/2007.

culturali (linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Dall'altro, devono consentire allo studente di maturare, in una dimensione operativa e tecnica, le conoscenze e **competenze tecnico-professionali** previste dall'ordinamento regionale (Sistema Regionale delle Qualifiche), messe a punto con le parti sociali per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e di servizio del territorio, ai fini di un positivo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e delle professioni. Le qualifiche regionali sono pienamente correlate con le figure professionali stabilite a livello nazionale e costituenti il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale⁷.

Negli Istituti Professionali, **l'adeguamento del curriculum** allo scopo di rilasciare la qualifica al terzo anno deve comunque avvenire nell'ambito degli strumenti di autonomia e flessibilità previsti dall'ordinamento vigente, e consentire il pieno conseguimento degli obiettivi didattici necessari al proseguimento degli studi sino al V anno e al diploma di maturità, per gli allievi che lo desiderano.

I percorsi triennali devono quindi prevedere modalità di riprogettazione e adeguamento specifico del curriculum per l'intero gruppo classe. Possono prevedere altresì attività personalizzate di sostegno e recupero, anche con modalità laboratoriali o con sviluppo di esperienze in impresa (stages e tirocini curriculari).

A questo scopo la Regione Emilia-Romagna ha predisposto una specifica **azione regionale di supporto**⁸, volta a favorire il conseguimento della qualifica triennale da parte di tutti gli studenti (L.R.5/2011, art. 11). L'azione regionale sostiene, anche finanziariamente, gli Istituti Professionali e gli Enti di formazione per la realizzazione di questi interventi, che possono configurarsi come arricchimenti curriculari rivolti all'intero gruppo classe, o come azioni di sostegno, recupero, approfondimento per sottogruppi, gruppi interclasse e interventi personalizzati/individualizzati. La dispersione viene contrastata soprattutto favorendo azioni di recupero e rinforzo, o favorendo passaggi e ri-orientamenti, attraverso percorsi di sostegno alla transizione che rendano effettiva la reversibilità delle scelte orientative degli allievi.

L'azione regionale finanzia anche attività di informazione e formazione del personale di Istituti Professionali ed Enti di formazione, nonché la partecipazione alle attività dei diversi comitati previsti da sistema e a tutte le attività finalizzate alla **costruzione della rete** dei soggetti erogatori dell'offerta di leFP.

Per favorire il successo formativo di tutti gli allievi, anche di quelli che non hanno conseguito o non sono in grado di documentare il titolo conclusivo del primo ciclo, e che si trovino **ad alto rischio di abbandono o dispersione**, entro condizioni ben definite possono essere previsti specifici progetti formativi personalizzati, di carattere sperimentale, da svolgersi presso gli Enti di formazione in collaborazione con gli Istituti professionali, gli Istituti secondari di primo grado e i Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti.

Al termine del triennio di leFP, gli studenti che hanno conseguito la qualifica presso gli Istituti Professionali, possono proseguire il percorso sino al diploma quinquennale; gli


7. Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 e Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

8. Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 18/04/2011.

studenti che hanno conseguito la qualifica presso gli Enti di formazione professionale possono rientrare a scuola, previa attività di valutazione e riconoscimento del percorso triennale seguito, per proseguire sino al diploma quinquennale, oppure continuare a formarsi scegliendo tra le opportunità del sistema formativo regionale. Il quarto anno del sistema di IeFP, finalizzato al rilascio del diploma professionale e previsto dalla normativa nazionale e regionale, potrà essere programmato in Emilia-Romagna a partire dall'a.s. 2014/2015; la prosecuzione formativa può avvenire, in base alle competenze possedute dall'allievo, verso i percorsi di formazione che rilasciano titoli riconducibili ai livelli 4, 5 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)⁹ tra i quali in particolare i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Naturalmente la qualifica professionale consente l'accesso diretto al mondo del lavoro, e quindi alla formazione continua e permanente.

Il seguente schema grafico illustra la struttura del nuovo sistema regionale di IeFP, nei suoi rapporti col sistema di istruzione secondaria superiore, col mondo del lavoro e con le possibili prosecuzioni del curriculum di studio e formazione.



9. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). Delibera di Giunta Regionale n. 1695 del 15/11/2010.

Alcune indicazioni didattiche e progettuali

Le **Disposizioni Regionali**¹⁰ definiscono il nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale in riferimento a precisi valori, dai quali è possibile desumere importanti connotati dell'offerta formativa.

In base a tali indicazioni di fondo, la **progettazione didattica** dei trienni di leFp deve:

- offrire un processo di crescita in grado di rafforzare le potenzialità e le competenze di ciascuno, dove l'apprendere è uno strumento di libertà delle persone e condizione di buona occupabilità;
- flessibilizzare, arricchire e adattare i curricula, anche allo scopo di ridurre insuccessi e dispersione;
- valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro, cultura scientifica e cultura tecnologica, come strumento attraverso cui lo stesso diritto all'istruzione si trasforma in un diritto di cittadinanza sociale.

Sono pertanto **paradigmi dell'offerta** di Istruzione e Formazione Professionale:

- l'integrazione dei sistemi, formativa e organizzativa;
- il raccordo tra i percorsi;
- la permeabilità e continuità orizzontale e verticale dei percorsi;
- la centralità dei luoghi formativi;
- l'accesso alla formazione ed alle qualifiche in modo flessibile;
- la flessibilità curricolare, organizzativa e didattica;
- le azioni di sostegno e riallineamento, anche per consentire la reversibilità delle scelte degli studenti.

In base alle **Linee Guida nazionali**¹¹, l'offerta sussidiaria integrativa è caratterizzata da:

- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di leFP¹²;
- completamento/arricchimento dei percorsi dell'Istruzione professionale in rapporto all'ordinamento regionale, secondo quanto previsto dagli accordi tra Regioni e Uffici scolastici Regionali (gli interventi in questo caso sono sostenuti dalle Regioni);
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi.

Per questo gli Istituti possono richiedere una rideterminazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

10. Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 7/03/2011.

11. D.M. n. 4/2011.

12. Per approfondire le caratteristiche di questo raccordo si può fare riferimento allo schema successivo riportato a pag. 29: "Aree di competenza (obiettivi e contenuti) del sistema di leFP: raccordo dell'ordinamento regionale e nazionale".

La progettazione dei percorsi triennali procede dunque sulla base di tre esigenze fondamentali, utilizzando a questo scopo i margini di autonomia e flessibilità offerti dall'ordinamento vigente:

- **sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione**
- **professionalizzazione**
- **passaggi da e verso gli Enti di formazione e gli Istituti Professionali.**

Ferma restando l'autonomia dei soggetti erogatori dell'offerta, le indicazioni progettuali e didattiche che possono sostanziare queste tre **linee d'azione** degli organici raccordi sono così sintetizzabili:

Indicazioni progettuali e didattiche di massima per gli organici raccordi nei percorsi triennali unitari di IeFP

LINEE DI AZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI (ORGANICI RACCORDI)	POSSIBILI INDICAZIONI PROGETTUALI E DIDATTICHE
<p>Sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione</p>	<p>Per il gruppo classe: (interventi curricolari)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione, approfondimento, integrazione dei contenuti della programmazione curricolare per l'area generale / competenze di base. • Innovazione delle metodologie didattiche d'aula, attraverso approcci laboratoriali, di didattica attiva, partecipativa, etc. • Programmazione interdisciplinare, anche con compresenze (per favorire approcci didattici basati sul compito di realtà, attraverso l'integrazione tra area generale e area di indirizzo, competenze di base e competenze tecnico-professionali). <p>Per singoli e sottogruppi: (didattica personalizzata o individualizzata, extracurricolare)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppi di recupero e di riallineamento per allievi con competenze di base carenti (anche per prevenire insuccesso e dispersione). • Attività anche individuali volte al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione.

LINEE DI AZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI (ORGANICI RACCORDI)	POSSIBILI INDICAZIONI PROGETTUALI E DIDATTICHE
Professionalizzazione	<p>Per il gruppo classe: (interventi curricolari)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione, approfondimento, integrazione dei contenuti della programmazione curricolare per l'area di indirizzo-competenze tecnico-professionali. • Innovazione delle metodologie didattiche, potenziamento delle attività laboratoriali, simulate, di didattica in situazione. • Programmazione di esperienze di tirocinio curricolari. • Programmazione interdisciplinare, anche con compresenze (per favorire approcci didattici basati sul compito di realtà, attraverso l'integrazione tra area generale e area di indirizzo, competenze di base e competenze tecnico-professionali). <p>Per singoli e sottogruppi: (didattica personalizzata o individualizzata, extracurricolare)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppi di recupero e di riallineamento per allievi con competenze tecnico-professionali carenti (anche per prevenire insuccesso e dispersione).
Passaggi da e verso gli Enti di formazione e gli Istituti Professionali	<p>Per singoli e sottogruppi: (didattica personalizzata o individualizzata, extracurricolare)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività individuali o di piccolo gruppo per riallineamento delle competenze e sostegno alla transizione di allievi che, anche a fronte di difficoltà e insuccessi, intendono passare ad altri percorsi).

Le attività integrative e aggiuntive, sia di tipo didattico che di tipo progettuale, che derivano da questa impostazione sono sostenute da una specifica **azione di supporto regionale**, finalizzata ad assicurare agli allievi di tutti i percorsi il conseguimento del successo formativo e scolastico.

In base a specifiche regole gestionali¹³, tanto gli Istituti Professionali quanto gli Enti di formazione ricevono e utilizzano finanziamenti regionali specifici per realizzare le attività didattiche (macroambito B) e sostenere le necessarie azioni progettuali e di partecipazione dei docenti a comitati ed attività formative (macroambito A).

La **progettazione congiunta** è sviluppata soprattutto dai **Comitati Settoriali** che a norma della Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 18/04/11 riuniscono tutti i soggetti che sviluppano qualifiche di un determinato settore, e si riuniscono periodicamente per:

13. Delibera di Giunta Regionale n. 928 del 27/06/2011.

- realizzare il confronto tra gli ordinamenti dell'IP e della IeFP, a livello degli ambiti disciplinari e formativi;
- condividere esperienze, strumentazioni, buone pratiche relative alle finalità dei trienni unitari, in modo specifico nei settori o nei distretti produttivi/locali di riferimento;
- attivare iniziative di informazione, formazione, confronto, analisi dei problemi, consulenza operativa, con la partecipazione di tutti istituti professionali e gli Enti accreditati;
- individuare possibili modalità di attuazione dei progetti condivisi anche con riferimento agli aspetti metodologici e didattici e per attivare le concrete collaborazioni in fase realizzativa.

I Comitati Settoriali hanno inoltre il compito di informare il Comitato Tecnico Regionale sulle attività in essere, con funzione di supporto al monitoraggio.

L'attività essenziale svolta dai Comitati Settoriali è dunque quella di effettuare un analitico **confronto tra i curricoli regionali e nazionali** (formazione e istruzione), in modo da facilitare l'integrazione progettuale e operativa, e la revisione della programmazione, nel senso del rafforzamento delle competenze di base, di quelle professionalizzanti, o per attività specifiche di supporto al successo formativo degli allievi.

Nell'effettuare le progettazioni, è utile tenere conto delle modalità di valutazione e di **certificazione delle competenze**, ivi comprese quelle relative alla qualifica professionale finale. La Regione ha già avviato il percorso previsto dalla normativa vigente per definire le modalità di rilascio delle certificazioni di competenza e di qualifica, in modo compatibile col proprio Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC). Analogamente, preciserà le modalità di rilascio della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione per gli Enti di formazione, con riferimento alle competenze relative agli Assi culturali di base, secondo quanto previsto dal DM 9/2010.

Nella **riprogrammazione curricolare**, è essenziale considerare che i percorsi triennali di IeFP devono consentire in sintesi, al termine del triennio, il conseguimento delle competenze (in termini di conoscenze, capacità, abilità) previste dall'ordinamento nazionale e regionale, secondo il seguente schema:

**Aree di competenza (obiettivi e contenuti) del sistema di leFP:
raccordo dell'ordinamento regionale e nazionale**

AREA		RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E CONTENUTI
Competenze culturali di base (in prevalenza, area generale)	Asse linguaggi	<p>Si tratta di assicurare il conseguimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dei saperi e delle competenze, articolati in conoscenze e abilità, richiesti in riferimento all'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione (D.M. 139/07), e della relativa certificazione (D.M. 9/2010); 2) degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del 3° anno della leFP (Allegato 4 dell'Accordo 27 luglio 2011). 3) Inoltre, gli Istituti Professionali tengono a riferimento il proprio ordinamento, in base al D.P.R. 87/2010 e allegati (risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni; attività e insegnamenti dell'area generale, comuni agli indirizzi dei diversi settori, ed eventuali altre attività e insegnamenti obbligatori nell'area di indirizzo, riconducibili agli Assi), utilizzando anche ove possibile e opportuno le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010.
	Asse matematico	
	Asse scientifico-tecnologico	
	Asse storico-sociale	
Competenze tecnico professionali (in prevalenza, area di indirizzo)		<p>Competenze specifiche, legate alla qualifica professionale di riferimento e all'indirizzo/settore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Capacità e conoscenze di cui alle quattro Unità di Competenza (UC) previste dalle singole "Qualifiche Professionali per il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale", raccordate con le figure professionali nazionali (Delibera di Giunta Regionale n. 1776 del 22/11/2010 e Delibera di Giunta Regionale n. 1287 del 12/09/2011), in base alla qualifica prescelta dal percorso. 2) Inoltre, gli Istituti Professionali tengono a riferimento il proprio ordinamento, in base al D.P.R. n. 87/2010 e allegati (risultati di apprendimento di indirizzo e articolazione previsti dal profilo; attività e insegnamenti dell'area di indirizzo non riconducibili agli Assi), utilizzando anche ove possibile e opportuno le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010.
		<p>Competenze tecnico-professionali comuni (Qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale) di cui al Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, Allegato 3 (cfr. Accordo Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010).</p>

I curricula si definiscono inoltre in riferimento al **Profilo educativo, culturale e professionale dell'allievo (PECUP)**¹⁴, nonché alle **competenze chiave di cittadinanza**¹⁵.



14. Si vedano gli Allegati A) del D.Lgs. 226/05 art. 1 c.5 e del D.P.R. n. 87/2010.

15. Di cui al D.M. 139/07.

L'leFP come attuazione del Titolo V della Costituzione





Per documentarsi e approfondire le tematiche precedentemente esposte, proponiamo una mappa riassuntiva dei principali atti che hanno condotto alla nascita del nuovo Sistema Regionale di leFP.

Strumenti normativi e regolamentari evidenziati in rosso e contrassegnati dal simbolo del documento sono riportati integralmente in questo volume nei capitoli che seguono.

QUADRO EUROPEO	
<ul style="list-style-type: none">• Comunicato di Bruges. Strategia europea per l'istruzione e la formazione professionale 2011-2020	Comunicato di Bruges sulla cooperazione europea nell'istruzione e formazione professionale 2011-2020  pag. 133
<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione della Commissione. Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020	Comunicazione della Commissione del 9 giugno 2010 COM (2010) 296  pag. 150

31

ATTI ISTITUTIVI DELLA IEFP	STRUMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
ORDINAMENTO NAZIONALE	
<ul style="list-style-type: none">• Nuovo sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), che unitamente ai Licei costituisce il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.• Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per la leFP (capo III del D.Lgs.226/05).• Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) a conclusione del secondo ciclo (Allegato A del D.Lgs.226/05).	Legge n. 53/2003 D.Lgs n. 226/2005 e relativi allegati
<ul style="list-style-type: none">• Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione viene ridefinito. È formato da licei, istituti tecnici e istituti professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.• Si ridefinisce conseguentemente il concetto di leFP.• L'articolo 13, comma 1-quinquies prevede tra istituti tecnico-professionali e leFP la possibilità di organici raccordi finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni e compresi in un apposito repertorio nazionale, da regolarsi con apposita Linee Guida.	Legge n. 40/2007, art. 13

ATTI ISTITUTIVI DELLA IEFP	STRUMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di istruzione elevato a 10 anni di frequenza. 	<p>Legge n. 296/2006, art.1, commi 622 e 624 (Legge finanziaria 2007)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di leFP, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 	<p>Legge n.133/2008 art. 64 comma 4bis</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Riordino degli istituti professionali, per i quali si prevede che possano svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare nei confronti del sistema di istruzione e formazione professionale regionale. • A tale scopo possono essere concordate specifiche intese tra MIUR e Regioni. • Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) a conclusione del secondo ciclo per gli Istituti Professionali (Allegato A) e indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore servizi (allegato B) e industria e artigianato (allegato C). 	<p>D.P.R. n. 87/2010  pag. 93</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Linee Guida relative agli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di leFP, previste dalla L.40/2007 art.13. • Esse individuano le due possibili tipologie di offerta sussidiaria (integrativa e complementare) e definiscono modalità e condizioni per la realizzazione degli organici raccordi, in particolare per l'organizzazione scolastica. • Tabelle di correlazione tra qualifiche professionali di leFP e: <ul style="list-style-type: none"> - indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali (Tabella 1) - classi di concorso dell'ordinamento di IP (Tabella 2) - qualifiche del previgente ordinamento degli Istituti Professionali (tabella 3). 	<p>Linee Guida - Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 (Recepto con D.M n. 4/2011)  pag. 80</p>
ORDINAMENTO REGIONALE	
<ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12 	<p>Deliberazione Assembleare n.30 del 6/12/2010  pag. 39</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Istituisce e disciplina il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP). • Definisce percorsi, qualifiche e diplomi, soggetti del Sistema. • Definisce funzioni e compiti per la programmazione e organizzazione del Sistema. • Prevede una azione di supporto alla sua attuazione. 	<p>Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011  pag. 65</p>

ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

- Indicazioni per la prima attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi leFP.
- Orienta la collaborazione progettuale e operativa tra Istituti Professionali e Enti di Formazione su tre principali linee d'azione:
 - sviluppo delle competenze di base e alla prevenzione della dispersione
 - professionalizzazione
 - passaggi.

Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, 8 marzo 2011

 pag. 53


- **Disposizioni** per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale dall'A.S. 2011/2012.
- Definiscono **principi, caratteristiche dei percorsi, modalità di integrazione progettuale e operativa**, passaggi e riallineamenti degli allievi all'interno del Sistema.

Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 7/03/2011

 pag. 45

- **Azione regionale** per l'integrazione progettuale e operativa a supporto dei soggetti del sistema IEFP.
- Delibera risorse specifiche finalizzate a due macro ambiti:
 - A. Integrazione progettuale e operativa dei soggetti del sistema regionale
 - B. Attività rivolte agli allievi
- Istituisce i diversi organismi di gestione e coordinamento del sistema di leFP:
 - Comitato Tecnico Regionale (CTR)
 - Comitati Settoriali (CS)
 - Comitati Territoriali (CT)

Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 18/04/2011

 pag. 58

- Conferma dei criteri per l'**accreditamento** nell'obbligo d'istruzione a partire dall'anno scolastico 2011-2012 per il sistema d'Istruzione e Formazione professionale - Apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Delibera di Giunta Regionale n. 2046 del 20/12/2010

- Approvazione dei requisiti e modalità di **selezione degli enti** di formazione professionale e degli istituti professionali per l'attuazione dell'offerta dei percorsi triennali di IEFP.

Delibera di Giunta Regionale n. 2049 del 20/12/2010

- Disposizioni per la realizzazione di un **percorso sperimentale** volto a favorire il conseguimento della qualifica triennale per i ragazzi ad alto rischio di abbandono/dispersione, da svolgersi per l'a.s. 2011-2012 nell'ambito dell'Azione regionale di supporto al sistema di leFP.

Delibera di Giunta Regionale n. 1140 del 27/07/2011

STANDARD FORMATIVI, COMPETENZE E CERTIFICAZIONI


- Il quadro di riferimento delinea otto **competenze chiave**; esse sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.
- Le competenze chiave sono definite dalla Raccomandazione alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)

 pag. 169

- Il Quadro di riferimento comune che funge da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi nazionali delle qualifiche, attraverso uno schema a 8 livelli.
- Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello, in qualsiasi sistema delle qualifiche, in termini di conoscenze, abilità, competenze di tipo generale, applicabili a qualsiasi livelli di professionalità.

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

 pag. 161

- Approvazione del documento di **correlazione** del Sistema regionale delle Qualifiche (**SRQ**) al Quadro europeo delle Qualifiche (**EQF**).




Delibera di Giunta Regionale n. 1695 del 15/11/2010

- **ECVET** è un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del caso, l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento ai fini del raggiungimento di una qualifica, attraverso l'attribuzione di crediti e punteggi.
- ECVET è inteso a **facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento a livello europeo e transnazionale**, conformemente alla legislazione nazionale.

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

- Si definiscono i **saperi e le competenze** previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi di IeFP **validi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione**.
- I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, sono raccolti in **quattro assi culturali** di riferimento.
- Sono individuate inoltre le **competenze chiave di cittadinanza** da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria.
- Tali saperi e competenze assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

D.M. n.139/2007

ATTI ISTITUTIVI DELLA IEFP	STRUMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
<ul style="list-style-type: none"> Viene adottato il Certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, valido sia per le istituzioni scolastiche, sia per gli enti formativi accreditati. 	D.M. n.9/2010
<ul style="list-style-type: none"> Indicazioni per l'avvio del sistema di leFP nell'A.S:2011/12. Standard delle 21 figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di leFP di durata triennale (Denominazione figura, referenziazioni statistiche, descrizione sintetica, competenze tecnico-professionali in esito al triennio e loro sviluppo in abilità minime e conoscenze essenziali). (Allegati 1 e 2). Competenze tecnico-professionali comuni alle qualifiche professionali: aree Qualità e Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale. Definizione delle competenze, abilità minime e conoscenze essenziali (Allegato 3). Figure professionali dei percorsi di leFP di durata quadriennale (attualmente non attivati in Regione Emilia-Romagna). (Allegati 4 e 5). 	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (Recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010)</p> <p> pag. 126</p>
<ul style="list-style-type: none"> Istituisce il Repertorio Nazionale dell'offerta di leFP, definendo i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure in esso ricomprese (Allegato 1). Riprende i 21 standard delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di leFP di durata triennale (e anche ai diplomi quadriennali), di cui al precedente D.I, 15 giugno 2010, integrandoli con (Allegati 2 e 3): <ul style="list-style-type: none"> declinazione di alcune figure triennali in indirizzi(per un totale di 28 combinazioni figura-indirizzo) suddivisione delle competenze in processi di lavoro/attività. Definizione degli Standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo e quarto anno della leFP (Allegato 4), articolati in abilità e conoscenze in riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> competenza linguistica. competenza matematica, scientifico-tecnologica. competenza storico, socio-economica. Approvazione degli standard comuni nazionali dei certificati di Qualifica professionale (Allegato 5) e Diploma professionale (Allegato 6). 	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011</p> <p> pag. 73</p>
<ul style="list-style-type: none"> Approva la correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'accordo in conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010 (Allegato A). Descrive gli standard professionali delle diverse qualifiche (Allegato B). 	<p>Delibera di Giunta Regionale n. 1776 del 22/11/2010 Allegato A  pag. 37</p> <p>Allegato B</p>
<ul style="list-style-type: none"> Integrazioni e modifiche alla Delibera di GR 1776/2010 (correlazione delle qualifiche professionali), per le qualifiche del settore Grafico. 	Delibera di Giunta Regionale n. 1287 del 12/09/2011

Gli strumenti normativi e regolamentari non riportati integralmente in questo volume si possono consultare nei seguenti siti:

- **ER - Delibere di Giunta Regionale**
<http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/>
- **Demetra – Assemblea Legislativa**
<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/>
- **EmiliaRomagnaSapere**
<http://www.emiliaromagnasapere.it/>
- **ScuolaER**
<http://www.scuolaer.it/>
- **Parlamento italiano**
<http://www.parlamento.it/>

2. Documentazione regionale

2.1 Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010.

Delibera di Giunta Regionale n.1776 del 22 novembre 2010

Allegato A

Il SRQ e le 21 figure nazionali per i sistemi di IeFP regionali.

Correlazione tra le qualifiche professionali regionali e le figure nazionali di cui al Decreto interministeriale del 15 giugno 2010

Le qualifiche sono state classificate secondo le Aree Professionali previste dal Sistema-Regionale delle Qualifiche.

AREE PROFESSIONALI	QUALIFICHE REGIONALI	FIGURE NAZIONALI E RELATIVI INDIRIZZI
Amministrazione e controllo d'impresa	Operatore amministrativo-segretariale	Operatore amministrativo-segretariale
Autoriparazione	Operatore dell'autoriparazione	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore. Indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
Erogazione servizi estetici	Operatore alle cure estetiche	Operatore del benessere. Indirizzo acconciatura. Indirizzo estetica
Installazione componenti e impianti elettrici e termoidraulici	Operatore impianti elettrici	Operatore elettrico
	Operatore impianti termo-idraulici	Operatore di impianti termoidraulici
Logistica industriale, del trasporto e spedizione	Operatore di magazzino merci	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Marketing e vendite	Operatore del punto vendita	Operatore ai servizi di vendita
Produzione agricola	Operatore agricolo	Operatore agricolo. Indirizzo allevamento animali domestici. Indirizzo coltivazioni arboree, erbacee, ortifloricole

AREE PROFESSIONALI	QUALIFICHE REGIONALI	FIGURE NAZIONALI E RELATIVI INDIRIZZI
Produzione e distribuzione pasti	Operatore della ristorazione	Operatore della ristorazione. Indirizzo preparazione pasti. Indirizzo servizi di sala e bar
Progettazione e costruzioneedile	Operatore edile alle strutture	Operatore edile
	Operatore edile alle infrastrutture	
Progettazione e gestione del verde	Operatore del verde	NESSUNA
Progettazione e produzione alimentare	Operatore agro-alimentare	Operatore della trasformazione agroalimentare
Progettazione e produzione arredamenti in legno (standard e su misura)	Operatore del legno e dell'arredamento	Operatore del legno
Progettazione e produzione calzature in pelle	Operatore delle calzature	Operatore delle calzature
Progettazione e produzione chimica	Operatore della produzione chimica	Operatore delle produzioni chimiche
Progettazione e produzione grafica	Operatore grafico di stampa	Operatore grafico
	Operatore grafico di post-stampa	Operatore grafico. Indirizzo stampa e allestimento
Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica	Operatore meccanico	Operatore meccanico
	Operatore meccanico di sistemi	Operatoreelettronico
	Operatore sistemi elettrico-elettronici	
Progettazione e produzione prodotti ceramici	Operatore della ceramica artistica	Operatore delle lavorazioni artistiche
	Operatore di linea/impianti ceramici	NESSUNA
Progettazione e produzione tessile e abbigliamento-confezione e maglieria	Operatore dell'abbigliamento	Operatore dell'abbigliamento
	Operatore della maglieria	NESSUNA
Promozione ed erogazione servizi turistici	Operatore della promozione e accoglienza turistica	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza. Indirizzo strutture ricettive. Indirizzo servizi del turismo
///	NESSUNA	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
Totale 19	Totale 26	Totale 21

2.2 **Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12”.**

Deliberazione assembleare progr. n. 30 del 6 dicembre 2010

Allegato

Integrazione agli indirizzi regionali di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.183/2008, con riferimento alla programmazione territoriale dell'offerta formativa, di competenza delle Province

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore, nel giugno 2010, delle norme per l'attuazione del secondo ciclo di istruzione e formazione, la programmazione territoriale dell'offerta formativa relativa all'a.s. 2011-2012 deve tener conto dei cambiamenti e degli elementi introdotti dalla normativa statale, la cui più importante conseguenza sta nel fatto che da settembre 2011 tale offerta sarà composta dagli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore di competenza statale e dalle qualifiche e diplomi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) di competenza regionale.

L'innovazione più significativa riguarda l'avvio del sistema regionale di IFP che, a norma del decreto legislativo 226/05, si compone della seguente offerta:

- percorsi triennali a qualifica;
- un quarto anno a diploma professionale;
- un quinto anno integrativo per acquisire il diploma di maturità ed avere così l'accesso all'Università.

A tale proposito, si precisa che nel presente atto si propongono gli indirizzi per la programmazione dell'offerta di percorsi triennali a qualifica, nel quadro di un impianto strutturato in direzione del successivo sviluppo del sistema.

A fronte del mutato quadro normativo, la programmazione territoriale (che, si ricorda, va svolta un anno prima di quello in cui si rendono attuative le relative decisioni) dall'anno 2010 si deve svolgere in maniera unitaria e contestuale per tutta l'offerta del secondo ciclo al fine di consentire alle famiglie una visione complessiva delle opportunità attive a livello territoriale presso i diversi soggetti formativi, fra le quali scegliere. Le delibere provinciali di programmazione comprenderanno pertanto tutta l'offerta relativa al secondo ciclo di istruzione e formazione per l'a.s. 2011-2012.

Pur nella differenziazione delle offerte formative programmabili nel secondo ciclo di istruzione e formazione per l'a.s. 2011-2012, si tratta pur sempre di intervenire su un sistema formativo regionale, unitario, integrato e coerente. Il presente documento si compone pertanto di una prima parte, contenente principi e indirizzi generali, ovvero validi per il processo di programmazione territoriale nel suo complesso, e di una seconda parte, contenente gli indirizzi specifici per:

- a. la programmazione dell'offerta degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore;
- b. la programmazione dell'offerta dei percorsi triennali di IFP.

Prima parte

Principi generali

La programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione tiene conto dei seguenti principi generali:

1. impostare una programmazione che, valorizzando l'esperienza didattica e formativa e il potenziale strumentale di cui dispongono le Istituzioni scolastiche e gli Enti di formazione professionale accreditati, li accompagni ad attuare gradualmente sia il riordino degli ordinamenti dell'istruzione secondaria superiore sia l'avvio del sistema di IFP;
2. considerare prioritariamente l'interesse degli utenti del servizio scolastico/formativo, con specifico riferimento alla necessità delle famiglie di orientarsi in un quadro dell'offerta chiaro e stabile;
3. semplificare l'offerta formativa esistente per superare le ridondanze, le duplicazioni, le offerte deboli (numericamente e nel quadro complessivo);
4. programmare l'offerta rivolta agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione in filiera con l'offerta territoriale di formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, e prendere a riferimento anche le scelte, già condivise con i territori, relative agli ambiti settoriali strategici per lo sviluppo economico regionale;
5. rafforzare e migliorare la qualità dell'offerta del secondo ciclo, con particolare riferimento all'innovazione (didattica ed organizzativa) richiesta dall'attuazione dei nuovi ordinamenti e dall'avvio dei percorsi di IFP; tale principio deve essere strettamente correlato all'attenzione alla quantità dell'offerta, che non deve essere fattore di dispersione delle risorse e delle energie disponibili;
6. perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto, dalle strutture ai laboratori didattici, dalla stabilità del personale ad un clima di condivisione e collaborazione che favorisca la ricerca educativa, il confronto culturale, l'inclusione socio-educativa di tutti gli studenti quale valore fondante del sistema formativo regionale. Tutto ciò richiama il concetto di "comunità educante", in grado di esprimere le proprie specificità e potenzialità solo conservando una congrua presenza di allievi per ogni offerta programmata.

Indirizzi generali

In coerenza con i principi su enunciati, la programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione va svolta al fine di:

- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, privilegiando – quando possibile – la vocazione del soggetto formativo (istituzione scolastica o ente di fp), ovvero il background educativo specialmente laddove ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;
- garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità. Vanno a tal fine valutati tutti gli elementi adeguati alla finalità, con particolare riferimento alla disponibilità, in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture: aule, attrezzature, laboratori, ed al bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita all'offerta, e conseguentemente garanzia di rafforzamento della autonomia scolastica e formativa;
- contrastare una proliferazione di offerte del secondo ciclo di istruzione e formazione, in particolare di percorsi di nicchia, in quanto fattore di instabilità e di indebolimento del sistema formativo regionale, anche a discapito degli studenti e delle famiglie, non coerente quindi con la finalità ed i principi del presente documento.

Seconda parte

A. Indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore.

1. Invarianza del numero di autonomie scolastiche: la complessità e la recente entrata in vigore del processo di riordino non consentono ancora una valutazione del relativo impatto sui numeri e sui flussi di iscritti che i nuovi ordinamenti e indirizzi di studio potranno comportare; il processo deve quindi avvenire all'interno delle autonomie definite in ambito provinciale (secondo il piano regionale di dimensionamento del 2000 e successive integrazioni); qualora, dal processo di programmazione territoriale dell'offerta formativa e di organizzazione della rete scolastica, risulti la disponibilità di autonomie scolastiche, essa va prioritariamente finalizzata a garantire l'istruzione degli adulti attraverso la costituzione di CPIA, pur nelle more dell'emanazione del relativo regolamento;
2. analisi e valutazione della ricaduta dell'offerta formativa 2010-2011, risultante dai nuovi ordinamenti, anche in termini di numerosità di classi e di iscritti. Particolare attenzione andrà rivolta agli indirizzi non attivatisi nell'a.s. 2010-2011 a causa della mancanza di iscritti: è opportuno procedere alla loro soppressione in tutti i casi in cui il mantenimento non sia motivato da un forte incremento della popolazione scolastica del territorio di riferimento, tale da far presumere l'emergere di una significativa nuova domanda di detti indirizzi, specie laddove la permanenza degli indirizzi non attivati rischi di indebolire la scuola e l'autonomia, a causa di una eccessiva frammentazione della stessa tipologia di indirizzo su uno stesso territorio; in questo quadro, è auspicabile tendere alla costituzione di poli scolastici specializzati, principalmente in aree territoriali (ad esempio, le aree urbane) che presentino le condizioni per tale scelta;

3. nuovi indirizzi di studio: eventuali nuovi indirizzi per l'a.s. 2011/2012, aggiuntivi rispetto all'offerta attivata nell'a.s. 2010/2011, possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio, condivise dalle Province, secondo i seguenti criteri:
 - 3.1 la richiesta di nuova attivazione riguarda di norma l'avvio di almeno due classi prime (calcolate con riferimento agli iscritti nelle classi prime per l'a.s. 2010/2011) e deve essere accompagnata da un'analisi numerica del bacino d'utenza che si sviluppa lungo il medio-lungo periodo (5-10 anni), al fine di garantire la tenuta nel quinquennio; tale indicazione, la cui applicazione potrà essere adeguatamente rapportata a specifiche esigenze territoriali, ivi compresa la presenza della stessa tipologia di offerta presso altre istituzioni scolastiche della provincia, è finalizzata ad assicurare maggiore stabilità degli organici ed a porre al riparo da una moltiplicazione di percorsi scolastici di nicchia, il che contrasta con la finalità ed i principi del presente documento;
 - 3.2 il nuovo indirizzo richiesto deve usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;
 - 3.3 la specificità dell'indirizzo ed il profilo di uscita sono coerenti con l'identità dell'istituto;
 - 3.4 la proposta di attivazione del nuovo indirizzo si colloca nell'ambito del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, con il quale presenta tutte le necessarie coerenze, e tiene conto dei possibili sbocchi occupazionali "in loco".

In particolare, l'istituzione di nuovi percorsi liceali può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento cui l'attuale offerta non può corrispondere.

B. Indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta dei percorsi triennali di IFP

In considerazione della forte innovazione introdotta a livello nazionale e regionale dall'avvio del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IFP), si presentano di seguito alcuni punti cardine al fine di agevolare il processo di programmazione, contribuendo alla più ampia conoscenza, comprensione e diffusione del sistema stesso.

Percorsi triennali a qualifica

Obiettivo

Obiettivo dell'offerta regionale di IFP è fornire una più adeguata e organica risposta ai fabbisogni formativi e professionali dei territori e assicurare il successo scolastico e formativo a tutti gli studenti, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e con particolare attenzione al genere.

A chi sono rivolti

Gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado devono iscriversi a un percorso quinquennale di istruzione secondaria superiore (liceale, tecnica o professionale) oppure al primo anno di un percorso di istruzione e formazione professionale presso un Istituto professionale. Tale percorso si realizza tramite organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali (IP) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP).

Soggetti gestori

Gli IP (che, in regime di sussidiarietà, possono svolgere un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di IFP) e gli Enti di formazione professionale accreditati sono i soggetti che gestiscono i percorsi triennali a qualifica.

La progettazione dei percorsi triennali, unitaria e garantita con pari ruolo dagli Enti di formazione accreditati e dagli Istituti professionali, è prioritariamente finalizzata a garantire il successo formativo per tutti i ragazzi e, conseguentemente, la presa in carico di tutte le specifiche situazioni che si presentano fin dal primo anno di IFP.

La collaborazione operativa e progettuale tra gli Enti accreditati e gli IP non è vincolata allo sviluppo di medesime qualifiche presso entrambi i soggetti o alla operatività nell'ambito della medesima area professionale o di indirizzo, in quanto oggetto della collaborazione sono anche gli aspetti progettuali, metodologico-didattici, lo sviluppo di competenze culturali e trasversali.

Gli IP utilizzeranno la quota di autonomia e di flessibilità loro consentita dall'ordinamento per adattare il percorso all'acquisizione delle competenze previste per le qualifiche triennali.

Le qualifiche conseguibili al termine del triennio di IFP

È possibile acquisire la qualifica sia negli IP che negli Enti di formazione professionale accreditati.

Le competenze da acquisire da parte dei giovani nel triennio sono quelle previste dalle qualifiche del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), correlate alle figure nazionali approvate con Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, ivi comprese quelle previste per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Sia gli IP che gli Enti di formazione accreditati (che si impegnano a proporre percorsi a qualifica del sistema IFP) fanno riferimento a quanto sopra indicato.

L'unitarietà del sistema formativo e dell'offerta regionale è assicurata da una funzione di governo e programmazione condivisa, che coinvolge Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Province, Istituti professionali, Enti di formazione professionale accreditati, oltre agli organismi di confronto e consultazione previsti dalla L.R. 12/2003. Il processo di programmazione dell'offerta di IFP troverà un forte coordinamento regionale e sarà sostenuto da un'azione di monitoraggio costante, svolta dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con CRT, CCI e Conferenza Regionale per il Sistema Formativo. La Regione Emilia-Romagna assicura in questo quadro la funzione generale di indirizzo, per assicurare la coerenza di sistema.

Le Province programmano l'offerta formativa sia dell'Istruzione che dell'Istruzione e Formazione Professionale, sentite le rispettive CPT e Conferenze provinciali di Coordinamento; per l'IFP in particolare, compete alle Province programmare le qualifiche che rispondono ai fabbisogni del mercato del lavoro e su queste raccogliere la disponibilità degli IP e degli Enti di formazione accreditati a realizzare i percorsi corrispondenti alle qualifiche programmate.

Al fine di dare attuazione alla programmazione di IFP assicurandone l'uniformità territoriale, indispensabile a fronte della forte innovazione introdotta dalla normativa sul secondo ciclo di istruzione e formazione, le Province raccolgono le manifestazioni di interesse per l'attivazione dall'a.s. 2011-2012 dei percorsi triennali corrispondenti alle qualifiche programmate, avanzate dagli IP e dagli Enti di formazione accreditati, secondo criteri e modalità omogenei e trasparenti approvati dalla Giunta regionale con proprio atto.

Indicazioni generali

1. La programmazione deve prendere a riferimento gli ambiti territoriali individuati, ai sensi dell'art. 45, comma 9, della l.r. n. 12/2003, dalle Province, nell'esercizio del loro ruolo di programmazione e coordinamento, in quanto funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, tenendo conto della domanda delle famiglie, delle caratteristiche locali, della stabile interazione fra fattori sociali, culturali ed economici, nonché delle vocazioni socio-economiche dei differenti territori;
2. gli atti con cui le Province approveranno la programmazione 2011-2012 dovranno evidenziare il percorso effettuato, con particolare riferimento allo svolgimento della Conferenza provinciale di coordinamento, all'avvenuto coinvolgimento della Commissione provinciale tripartita e degli Enti di formazione professionale accreditati per l'obbligo di istruzione, all'acquisizione del parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dal Consiglio di istituto;
3. si riconferma l'opportunità del ricorso ad accordi interprovinciali per regolamentare gli aspetti della programmazione che incidono su territori diversi, ad es. per affrontare il fenomeno del pendolarismo tra territori e per individuare anche forme di compensazione che mirino a contenere il forte impatto di un rilevante flusso di studenti in entrata in un certo territorio provinciale in termini di edilizia scolastica, servizi di supporto e di costi in generale per il soggetto ricevente – Istituzione scolastica/Amministrazione provinciale;
4. per la programmazione dell'offerta per l'a.s. 2011-2012, si sottolinea infine la rilevanza del coinvolgimento degli Uffici Scolastici di ambito territoriale, sedi di competenze e conoscenze particolarmente utili per contribuire alle azioni di ottimizzazione e di innalzamento qualitativo dell'offerta.

Procedure

A completamento del processo di programmazione territoriale, come stabilito all'art. 45 della l.r. 12/2003, i Comuni e le Province predispongono i rispettivi atti di programmazione dell'offerta e di parziale riorganizzazione della rete scolastica relativamente all'a.s. 2011-2012 e li trasmettono alla Regione Emilia-Romagna entro il 22 dicembre 2010. Successivamente, la Regione Emilia-Romagna, acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo (ex art. 49 della l.r. 12/2003) e sentita la Commissione regionale tripartita, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli interventi programmati con i presenti indirizzi e criteri. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.

2.3 **Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale dall'A.S. 2011/2012.**

Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 7 marzo 2011

Allegato A

Disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale dall'a.s. 2011/2012

Premessa e definizioni

Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale che prende avvio dall'a.s. 2011/2012 ha avuto un lungo iter normativo e un altrettanto consistente periodo di confronto tra le diverse competenze istituzionali e i diversi soggetti sociali interessati.

Se ne ricordano di seguito le fasi più salienti, a partire dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Con la legge 40/2007, art.13, viene indicato il criterio per la distinzione tra "istruzione" e "istruzione e formazione professionale": spetta allo Stato la competenza relativa ai percorsi di istruzione secondaria superiore, finalizzati al conseguimento di un diploma, mentre sono conseguentemente di competenza delle Regioni i percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, nonché gli altri percorsi post qualifica e post diploma non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio del sistema di istruzione.

Il Decreto legislativo 226/2005, dispone le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, dedicando il Capo III ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, sancisce che il sistema dell'istruzione secondaria superiore è composto da licei, istituti tecnici e istituti professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e con percorsi di durata quinquennale. Il comma 5 dello stesso articolo prevede l'emanazione di apposite linee guida nazionali, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, prevede, al comma 4, l'emanazione di regolamenti governativi per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini scolastici anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali.

I decreti conseguentemente emanati, ed in particolare il D.P.R. 15 marzo 2010 n.87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale", prevede all'art. 2, comma 3, che gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al capo III del decreto legislativo n.226/2005, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali inclusi in un repertorio

nazionale previsto dall'art.13 della citata legge n.40/2007. Tali qualifiche sono state successivamente definite con Accordo Stato – Regioni del 29 aprile 2010. In Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1776/2010, esse sono state correlate al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ).

Il 16 dicembre 2010, infine, viene siglata in Conferenza Unificata l'Intesa tra Stato e Regioni che approva le Linee guida già previste dalla legge 40/2007 per realizzare gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale. In questo quadro normativo si situa la realizzazione di percorsi triennali finalizzati al rilascio delle qualifiche di competenza regionale del sistema di leFP, che, a regime, prevederà anche un quarto anno finalizzato al rilascio di diplomi professionali e la possibilità di un quinto anno integrativo che consentirà l'accesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma di istruzione, valido per l'accesso all'Università e alle AFAM. Si definiscono nei termini sotto specificati Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e Istruzione Professionale (IP), sistemi che operano in modo integrato e in organico raccordo sul territorio regionale, dispiegando le proprie diverse vocazioni e organizzazioni, per assicurare maggiore ricchezza di offerta ed efficacia nel conseguimento del successo formativo per tutti e per ciascuno, valorizzando gli aspetti professionalizzanti di questo segmento del sistema formativo nazionale e regionale, e con pari dignità dei rispettivi percorsi formativi e scolastici.

I percorsi di Istruzione Professionale sono quinquennali e finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione. Vengono realizzati dagli Istituti Professionali, che sono istituti secondari di secondo grado del sistema di istruzione. Il DPR 87/2010 contenente le norme per il riordino degli istituti professionali li caratterizza *“per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'Università e all'IFTS”*.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono triennali e sono finalizzati al conseguimento di una qualifica triennale. Vengono realizzati dagli Enti di Formazione Professionale accreditati e dagli Istituti Professionali che scelgono di operare in sussidiarietà. La possibilità per gli Istituti Professionali di rilasciare qualifiche triennali in regime di sussidiarietà, è prevista ai sensi dell'art.2 del DPR 87/2010, secondo un modello integrato che, secondo le Linee guida approvate con l'Intesa in Conferenza Unificata, si colloca nella tipologia A)- “Offerta sussidiaria integrativa”. Secondo tale modello, gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali possono acquisire al termine del terzo anno anche i titoli di qualifica professionale elencati nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato.

In Emilia-Romagna tali percorsi sono definiti a partire dalle specificità maturate dalle istituzioni scolastiche autonome dell'istruzione professionale e dagli enti di formazione accreditati, nonché dalle esperienze di integrazione, condotte in base all'Accordo Stato-Regioni del giugno 2003, che hanno consentito la collaborazione per lo sviluppo delle competenze e dei saperi necessari ad un inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro.

Per la Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna, obiettivi principali del sistema integrato di leFP sono la riduzione dell'abbandono e il miglioramento della professionalità dei giovani qualificati, per favorire il successo formativo per tutti e per ciascuno e per migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro.

Principi

Il principale riferimento per lo sviluppo dei sistemi educativi oggi è la strategia di Europa 2020, quale prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fondata sull'investimento sulle persone: è la logica dell'innalzamento delle competenze come motore di un nuovo sviluppo.

Si tratta di investire in politiche educative che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di un'economia sempre più basata sulla conoscenza.

La Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico evidenzia come *“L'istruzione e la formazione professionali possono motivare all'apprendimento, dare agli studenti maggiore flessibilità, mettere in atto una pedagogia più appropriata e rispondere meglio alle aspirazioni dei giovani”* sottolineando come l'abbandono scolastico *“rappresenta una perdita di opportunità per i giovani e di potenzialità per la società e l'economia”*.

L'orizzonte di valori del nuovo sistema di Istruzione e Formazione Professionale si configura nel modo seguente:

- garantire a tutti la possibilità del successo formativo offrendo un processo di crescita in grado di rafforzare le potenzialità e le competenze di ciascuno;
- affermare una concezione dell'apprendere e del ruolo del sapere come strumenti di libertà delle persone e condizioni di buona occupabilità;
- valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro, cultura scientifica e cultura tecnologica ed assumere l'orientamento e la formazione al lavoro con un ampio significato, a cominciare dal naturale richiamo alla Costituzione;
- costruire un sistema educativo che si alimenta del dialogo sociale e si fonda sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori istituzionali e formativi;
- contribuire a un positivo rapporto tra sistema formativo e mondo del lavoro come strumento attraverso cui lo stesso diritto all'istruzione si trasforma in un diritto di cittadinanza sociale.

Sono pertanto paradigmi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale:

- l'integrazione dei sistemi, quale base di una proposta formativa e organizzativa che intreccia equivalenza formativa e differenziazione;
- il raccordo tra i percorsi, finalizzato a sostenere l'organicità dell'offerta sul territorio, prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;
- la permeabilità e continuità orizzontale e verticale dei percorsi, per contrastare la predeterminazione delle scelte e permettere il conseguimento dei medesimi livelli essenziali delle competenze di base e delle competenze richieste dalle qualifiche regionali correlate con le figure nazionali;
- la centralità dei luoghi formativi, che rappresentano contesti nei quali i diversi soggetti esercitano la loro autonomia culturale e professionale, assumendosi le responsabilità sociali connesse all'azione formativa;
- l'accesso alla formazione ed alle qualifiche in modo flessibile e aperto in tutte le fasi della vita, non limitatamente alla funzione di recupero della dispersione scolastica;
- la flessibilità curricolare, organizzativa e didattica nella costruzione di percorsi coerentemente curvati attraverso l'utilizzo delle quote a disposizione delle autonomie;

- la stabilità del sistema formativo, fondato sulla centralità dei giovani e sul collegamento con il lavoro, caratterizzata da forme della flessibilità che ne migliorino la riconoscibilità territoriale e la qualità formativa sulla base dei dati occupazionali;
- la programmazione da parte della Regione Emilia-Romagna di idonee azioni di sostegno e riallineamento per supportare il passaggio dai percorsi realizzati presso gli Enti accreditati ai percorsi realizzati presso gli Istituti professionali e viceversa, al fine di consentire la reversibilità delle scelte degli studenti.

Caratteristiche dei percorsi triennali

I percorsi triennali di qualifica si connotano come un'offerta unitaria sul territorio regionale; tale unitarietà è assicurata da:

- la rispondenza dei percorsi a quanto previsto nell'Intesa in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 dicembre 2010;
- il conseguimento da parte degli studenti delle unità di competenza previste per l'obbligo di istruzione, ai sensi del DM 139/07;
- il conseguimento da parte degli studenti delle competenze previste dalle qualifiche regionali di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche correlate alle figure nazionali di cui all'accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010 ed alla delibera di Giunta Regionale 1776/10;
- il rilascio delle suddette qualifiche: la Regione Emilia-Romagna determina con proprio atto le modalità per il rilascio, in base alla propria specifica disciplina, prevedendo la costituzione di commissioni a norma del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze;
- il rilascio della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con riferimento alle competenze relative agli Assi culturali di base, di cui al DM 139/07; la certificazione avverrà secondo quanto previsto dal DM 9/2010 e il suo rilascio avverrà a cura del soggetto formativo (Istituto Professionale o Ente di Formazione) presso cui lo studente frequenta al momento dell'assolvimento dell'obbligo;
- l'integrazione progettuale tra Istituti professionali ed Enti accreditati, che sosterrà la collaborazione attuativa, per l'intero curriculum triennale;
- un'azione di supporto regionale, finalizzata ad assicurare agli allievi di tutti i percorsi il conseguimento delle competenze di base (DM 139/07), delle Unità di Competenza previste dalle qualifiche regionali correlate alle figure nazionali, del successo formativo e scolastico attraverso il finanziamento di azioni di sostegno e riallineamento.

L'organizzazione dei percorsi triennali a qualifica dell'offerta unitaria di leFP si articola in un primo anno svolto in sussidiarietà presso gli Istituti Professionali, con interventi e attività specifiche di integrazione progettuale e operativa tra gli Istituti stessi e gli Enti di formazione accreditati.

Dopo il primo anno, il percorso triennale prosegue, in base alle scelte orientate e informate degli allievi e delle famiglie, anche con idonee azioni di sostegno e riallineamento di supporto al passaggio fra indirizzi e percorsi:

- presso gli Istituti professionali fino al conseguimento del diploma quinquennale, con la possibilità di acquisire dopo il terzo anno un titolo di qualifica professionale, oppure

- presso gli Enti accreditati, per il conseguimento della qualifica professionale che consente, a regime, l'accesso al diploma professionale di IV anno e successivamente all'offerta di IFTS o all'eventuale anno integrativo per la preparazione al conseguimento del diploma di Stato.

Integrazione progettuale e operativa

L'integrazione progettuale e operativa tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione professionale accreditati è finalizzata a garantire agli studenti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il conseguimento di una qualifica professionale.

Il valore intrinseco dell'integrazione risiede:

- nel confronto e nell'arricchimento reciproco tra soggetti formativi dotati di diverse competenze, esperienze didattiche, opzioni metodologiche, dotazioni organiche e strumentali, che possono essere messe in sinergia per conseguire obiettivi condivisi;
- nell'assicurare che i raccordi organici rendano unitari e reversibili i percorsi degli allievi, per consentire orientamento in itinere e passaggi assistiti, evitando che scelte non reversibili, precoci o non pienamente consapevoli, conducano a insuccessi o abbandoni.

Nel rispetto dell'autonomia degli Istituti professionali e delle delibere dei loro Organi Collegiali, nonché dell'autonomia degli Enti accreditati, essa si svilupperà secondo le seguenti linee d'azione:

- sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione: progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione;
- professionalizzazione: progettazione e realizzazione del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali;
- passaggi tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione accreditati: interventi per agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti.

Le suddette linee prevedono:

- sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione: azioni per l'approfondimento, l'arricchimento, il recupero delle competenze di base, compreso il ricorso a percorsi personalizzati che prevedano metodologie attive, partecipative e laboratoriali;
- professionalizzazione: azioni di arricchimento e approfondimento del curriculum relativo alle competenze tecniche e professionali relative alla figura in esito al percorso, con particolare ricorso all'utilizzo dei laboratori, delle simulazioni e delle metodologie che facilitano l'orientamento, la socializzazione al lavoro, la costruzione di una immagine realistica della professionalità, in ordine alla realizzazione di scelte consapevoli nella prosecuzione del percorso di crescita personale e lavorativa;
- passaggi: interventi per favorire l'integrazione e la socializzazione nel contesto educativo, il recupero delle competenze carenti, il ri-orientamento e il sostegno motivazionale, con modalità tutoriali e personalizzate, in particolare per garantire ai ragazzi a rischio di abbandono o di insuccesso scolastico la permanenza nel sistema formativo.

Tali azioni potranno svolgersi per definire congiuntamente l'intero curriculum formativo, ma anche per realizzare un singolo intervento didattico o di sostegno, proposto ad un'intera classe o a parte di essa.

L'integrazione non si esaurisce nella sola relazione reciproca e orizzontale tra istituzioni formative a livello operativo: essa presuppone sempre il riferimento verticale al quadro di sistema allo scopo di assicurare uniformità delle soluzioni didattiche e progettuali sul territorio regionale a garanzia degli studenti e delle esigenze specifiche del sistema produttivo.

Le soluzioni progettuali elaborate sul territorio regionale saranno pertanto messe a disposizione e rese visibili a tutti i soggetti, in tal modo assicurando la chiarezza e la trasparenza dell'offerta nei confronti degli studenti, delle famiglie, degli operatori, rafforzando la qualità e la riconoscibilità dell'offerta.

Al fine di sostenere l'integrazione progettuale e operativa a livello regionale è costituito un Comitato Tecnico Regionale, sentiti gli Organismi di cui alla L.R. n. 12/2003, con il compito di:

- coordinare i raccordi progettuali per settore/qualifica;
- monitorare l'andamento e l'evoluzione dell'offerta;
- rilevare e analizzare problematiche e fornire orientamenti;
- raccogliere, validare, diffondere esperienze, strumentazioni, buone pratiche attinenti la realizzazione dei percorsi triennali;
- definire le condizioni di integrazione tra i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e le altre filiere formative;
- presidiare la realizzazione dell'azione regionale.

In particolare, il Comitato Tecnico Regionale presidia la realizzazione dell'azione regionale di supporto che verrà approvata dalla Giunta regionale, sentiti gli organismi previsti dalla normativa regionale. Il Comitato Tecnico Regionale inoltre individua e promuove come espressioni ad esso referenti, in stretto raccordo con le Province e i con i soggetti attuatori dell'offerta, i Comitati Settoriali/Territoriali (CST) con il compito di:

- favorire a livello territoriale o settoriale il confronto tra gli ordinamenti dell'IP e della leFP, a livello degli ambiti disciplinari e formativi;
- favorire la condivisione di esperienze, strumentazioni, buone pratiche relative alle finalità dei trienni unitari, in modo specifico nei settori o negli ambiti produttivi/locali di riferimento.

A livello operativo, i Comitati Settoriali/Territoriali promuovono incontri di informazione, formazione, confronto, analisi dei problemi, consulenza operativa, che prevedono la partecipazione di tutti gli Istituti professionali e gli Enti accreditati per settore/territorio, al fine di definire modalità di attuazione dei progetti condivisi, anche con riferimento agli aspetti metodologici e didattici, ed attivare le concrete collaborazioni anche in fase realizzativa.

Passaggi e riallineamenti

La permeabilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi è un fattore fondamentale per il conseguimento del successo formativo per tutti e per ciascuno. Il successo formativo si deve infatti valutare in relazione al complessivo percorso della persona, che può prevedere insuccessi parziali ma non deve prevedere interruzioni. L'integrazione tra i sistemi ed i soggetti formativi è fondamentale per assicurare coordinamento degli interventi e continuità orizzontale e verticale nei percorsi individuali.

I percorsi in organico raccordo hanno quindi la finalità di promuovere il successo educativo anche attraverso processi di ri-orientamento e supporto nelle transizioni, centrati sulla conoscenza e valutazione delle potenzialità e aspettative dei giovani e sul sostegno alla elaborazione di progetti personali. Questi processi possono richiedere progressive messe a fuoco e mutamenti di percorso in itinere, in parallelo ai percorsi di maturazione o alle difficoltà incontrate.

In base alla normativa vigente e in coerenza con quanto sarà stabilito dall'Accordo tra Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, i passaggi tra indirizzi e percorsi sono regolati nel modo seguente.

Al termine del primo anno unitario, gli allievi potranno optare per la prosecuzione del triennio presso gli Istituti professionali fino al conseguimento del diploma quinquennale, con la possibilità di acquisire dopo il terzo anno la qualifica professionale prevista dal percorso in sussidiarietà, oppure presso gli Enti accreditati per il rilascio della stessa.

Per consentire la reversibilità delle scelte degli studenti, sarà possibile il passaggio dal primo anno di un Istituto professionale al secondo anno di un Ente accreditato per acquisire una qualifica diversa, purché tale passaggio sia supportato da percorsi di riallineamento ed integrazione delle competenze organizzati dagli Enti accreditati che accolgono gli studenti.

La frequenza dei percorsi triennali di leFP all'interno degli Istituti Professionali sarà riconosciuta anche per il passaggio al secondo e terzo anno dei percorsi di uguale qualifica erogati dagli Enti accreditati. In caso di passaggi tra percorsi riferiti a qualifiche differenti, saranno sempre necessarie la valutazione da parte del soggetto formativo che accoglie lo studente e il supporto con percorsi di sostegno e riallineamento.

I passaggi di cui ai commi precedenti sono previsti di norma al termine dell'anno scolastico solo dietro richiesta delle famiglie. L'Istituto professionale e l'Ente accreditato elaboreranno un apposito progetto per favorire il passaggio.

La non ammissione alla classe seconda o alla classe terza degli Istituti professionali, secondo le norme contenute nel D.P.R. n.122/09 in materia di valutazione degli alunni, non pregiudicherà la possibilità del passaggio ai percorsi erogati dagli Enti accreditati, anche in funzione dell'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione. In tali casi, gli Enti accreditati valuteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente e attiveranno, ove necessario, percorsi di riallineamento per il recupero delle competenze.

In caso di passaggio dall'Ente di formazione professionale all'Istituto professionale si seguiranno le indicazioni del D.M. 86/2004 e dell'OM n.87/2004.

Monitoraggio e valutazione

In considerazione della forte innovazione introdotta con i percorsi di leFP in organico raccordo, si rende opportuna una approfondita azione di monitoraggio e valutazione che sarà assicurata dalla Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna; gli esiti di tale azione saranno restituiti in itinere e costituiranno la base per approfondimenti nelle sedi della collaborazione interistituzionale e della concertazione previste dalla normativa regionale.

L'azione di monitoraggio e valutazione è finalizzata al governo dell'offerta di leFP sul territorio regionale e ad assicurarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza, anche attraverso un processo graduale di miglioramento in itinere delle condizioni organizzative e delle disposizioni che la regolano.

Azione regionale

La Regione Emilia-Romagna assicura una azione di supporto ai soggetti della leFP che operano sul proprio territorio. Tale azione è finalizzata a finanziare con risorse specifiche gli interventi di sostegno e riallineamento e ogni altra attività progettata e realizzata con modalità integrate da soggetti della leFP e della IP, con lo scopo di assicurare agli allievi di tutti i percorsi il conseguimento delle competenze di base (DM 139/07), delle Unità di Competenza previste dalle qualifiche regionali correlate alle figure nazionali, del successo formativo e scolastico all'interno dei percorsi prescelti o attraverso il sostegno alla reversibilità delle scelte. Le attività sostenute dalla azione di supporto regionale, adeguatamente documentate, sono vincolate esclusivamente alla finalità di perseguire il successo formativo degli allievi.

Applicazione delle disposizioni e indicazioni per la fase transitoria

L'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alle presenti disposizioni si attiva dall'a.s. 2011/2012.

L'iscrizione ai percorsi di leFp regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.151/2011 in avvio nell'a.f. 2011-12, avviene secondo le modalità già adottate per l'a.f. 2010-11. I percorsi regionali negli aa.ff. 2010-11 e 2011-12 si concludono con il rilascio della qualifica regionale (SRQ) prevista.

Allo scopo di perseguire l'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione e l'inclusione formativa di tutti i ragazzi che si orientano all'offerta di leFP:

- l'offerta di leFP che si realizza presso gli Istituti Professionali e gli Enti di Formazione accreditati è oggetto di adeguata diffusione, informazione e attività di orientamento presso le classi degli istituti secondari di primo grado;
- gli allievi che conseguono in ritardo il titolo di scuola secondaria di primo grado possono accedere alla leFP attraverso una verifica individuale finalizzata a costruire il percorso più idoneo al conseguimento di qualifica professionale o di diploma. Tale verifica avviene congiuntamente da parte delle istituzioni scolastiche e formative nell'ambito delle rispettive autonomie. La Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna provvederanno con successiva intesa a definire il percorso operativo di tale processo;
- nell'ottica di perseguire il conseguimento delle qualifiche professionali triennali, verranno favoriti accordi tra le scuole secondarie di primo grado, i Centri Territoriali Permanenti, le scuole secondarie di secondo grado e i soggetti dell'leFP allo scopo di superare le difficoltà di proseguimento del percorso formativo dei ragazzi che abbiano compiuto 15 anni, non abbiano acquisito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione o non siano in grado di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione per 10 anni, e si trovino in situazione di grave disagio.

2.4 **Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la prima attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi leFP, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 - 8 marzo 2011**

Visti

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- la legge n.299 del 27/12/2006, art.1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 concernenti l'Obbligo di istruzione;
- l'art.64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e successive modificazioni;
- il D.P.R n.275/1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge 2 aprile 2007, n.40, ed in particolare l'art.13;
- il D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010, Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale;
- l'art. 2, co.3, del regolamento di cui sopra, secondo il quale gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'art.17 del decreto citato, inclusi nel repertorio nazionale previsto dall'art.13 della legge n.40 del 2 aprile 2007;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, con il quale viene definito il repertorio delle Figure professionali nazionali e i relativi standard formativi;
- l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con la quale vengono adottate le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli dell'Istruzione e Formazione Professionale;
- la Legge regionale n.7/2010 "Legge finanziaria regionale"; art.35, con cui si modifica l'art.30 della Legge 12/2003, stabilendo che "gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado";
- la Delibera di giunta n.1776 del 22 novembre 2010, con la quale si definisce il repertorio delle qualifiche professionali regionali;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa n.30 del 6 dicembre 2010, con la quale si formulano gli indirizzi regionali alle Province per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale a partire dall'a.s. 2011-2012;
- la Delibera di Giunta n.2049 del 20 dicembre 2010, con la quale si definiscono le modalità operative per i bandi provinciali per la candidatura ai percorsi triennali di IFP;

Considerato

- che la suddetta Delibera dell'Assemblea Legislativa n.30 del 6 dicembre 2010 prevede che gli Istituti Professionali utilizzeranno la quota di autonomia e flessibilità loro consentita dall'ordinamento per adattare il percorso all'acquisizione delle competenze previste per le qualifiche triennali, ovvero adottino il modello organizzativo della offerta sussidiaria integrativa come specificato nelle linee guida adottate in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, per attuare gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n.40;

Considerata

- la necessità di dare avvio al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'interno della cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, realizzando gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo quanto indicato dalle linee guida approvate con l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010;
- l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea;

Considerato

- che l'Ufficio Scolastico Regionale rileva l'esigenza di procedere con la sottoscrizione del presente Accordo - pur avendo espresso riserve circa la coerenza degli Atti regionali sopra citati con la normativa statale vigente in materia - per non pregiudicare il legittimo interesse degli studenti alla frequenza dei corsi inerenti l'offerta formativa sussidiaria, da considerarsi di interesse pubblico prevalente;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Finalità

Il presente Accordo regola l'offerta formativa sussidiaria del sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è finalizzato a sostenere e garantire sul territorio l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in relazione ai fabbisogni professionali e alle peculiari connotazioni del mercato del lavoro locale, in attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dei giovani entro il diciottesimo anno di età.

Le parti si impegnano a promuovere un'offerta di percorsi più direttamente orientati al lavoro e al mondo del lavoro, coerente con le esigenze e le specificità territoriali e tesa ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e formazione in termini di efficacia ed efficienza tanto degli interventi quanto della spesa pubblica.

Organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra sistemi, i percorsi triennali del sistema di leFP possono essere erogati, nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, dagli Istituti Professionali, secondo il modello organizzativo dell'"offerta sussidiaria integrativa".
2. La collaborazione operativa e progettuale tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per l'obbligo di istruzione (di seguito: Enti accreditati) è finalizzata a garantire agli studenti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il conseguimento di una qualifica professionale. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle delibere degli OO.CC., nonché dell'autonomia degli Enti accreditati, essa si svilupperà secondo le seguenti linee d'azione:
 - a. sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione: progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di base.
 - b. Professionalizzazione: progettazione e realizzazione del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali.
 - c. Passaggi tra gli Istituti Professionali e gli Enti di formazione: interventi per agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti.
3. Le forme di collaborazione di cui alla lettera a), di cui sopra, saranno particolarmente sviluppate nel primo anno di leFP, svolto in sussidiarietà presso gli Istituti Professionali. In quest'ottica, sarà attivata ogni possibile azione per il recupero tempestivo delle competenze e per garantire la frequenza dei ragazzi a rischio di insuccesso formativo; compreso il ricorso alla modalità dei percorsi personalizzati che prevedano metodologie il più possibile laboratoriali nonché l'integrazione sinergica delle risorse degli Istituti Professionali e degli Enti accreditati (competenze professionali, spazi, laboratori).
4. La collaborazione si esplicherà, già dal primo anno, anche nella realizzazione di metodologie utili allo sviluppo delle competenze professionali di cui alla lettera b), di cui sopra, con particolare riferimento all'utilizzo dei laboratori e alle metodologie che avvicinano gli studenti al mondo del lavoro.
5. Con riferimento alla lettera C), di cui sopra, la frequenza dei percorsi triennali leFP all'interno degli Istituti Professionali sarà riconosciuta per il passaggio al secondo e terzo anno dei percorsi di uguale qualifica erogati dagli Enti accreditati.

La non ammissione alla classe seconda o alla classe terza degli Istituti professionali, secondo le norme contenute nel D.P.R. n.122/09 in materia di valutazione degli alunni, non pregiudicherà la possibilità del passaggio ai percorsi erogati dagli Enti accreditati, anche in funzione dell'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione. In tali casi, gli Enti accreditati valuteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente e attiveranno, ove necessario, percorsi di riallineamento per il recupero delle competenze.

Per consentire la reversibilità delle scelte degli studenti, sarà possibile il passaggio dal primo anno di un Istituto professionale al secondo anno di un Ente accreditato per acquisire

una qualifica diversa, purchè tale passaggio sia supportato da percorsi di riallineamento e integrazione delle competenze organizzati dagli Enti accreditati che accolgono gli studenti.

I passaggi di cui ai commi precedenti sono previsti di norma al termine dell'anno scolastico, saranno consentiti in corso d'anno solo dietro attenta valutazione della situazione scolastica dello studente da parte della Commissione orientamento dell'Istituto, estesa ad una rappresentanza dell'Ente accreditato di accoglienza, sulla base di una proposta del Consiglio di classe e della sua successiva e definitiva valutazione.

In caso di passaggio dall'Ente di formazione professionale all'Istituto Professionale si seguiranno le indicazioni del D.M. 86/2004 e dell'OM n.87/2004.

Modalità operative di raccordo

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze del Collegio docenti e dei Consigli di Classe, nonché degli Enti accreditati, tali soggetti, attuatori dei percorsi triennali, individueranno le forme più opportune di raccordo per la realizzazione delle azioni di cui sopra, a partire dalla congruità tra i percorsi degli Istituti professionali e quelli degli Enti.

Risorse

La collaborazione operativa e progettuale vedrà la messa in campo e l'integrazione delle specifiche competenze, esperienze e risorse (professionali, strutturali, strumentali) dei soggetti coinvolti, da utilizzare in modo sinergico in vista del conseguimento delle finalità del presente accordo, promuovendo anche l'apporto di altri soggetti del territorio

Gli Istituti Professionali, per la realizzazione dell'offerta di percorsi triennali di leFP in sussidiarietà, si avvarranno della quota di flessibilità prevista dal DPR n.87/2010 art.5, co.3 lettere a), b) e c) ed utilizzeranno le risorse umane nei limiti delle consistenze di organico del personale della scuola assegnato per l'a.s. 2011/2012.

Obiettivo del Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale è di assicurare alle persone il successo scolastico e formativo e di fornire un'adeguata e organica risposta ai fabbisogni formativi e professionali dei territori. A tal fine, la Regione Emilia-Romagna svolge un'azione di supporto al Sistema, sostenuta con risorse proprie, da destinare sia agli Istituti professionali sia agli Enti accreditati.

Accreditamento

La Regione Emilia-Romagna provvederà, nel quadro della propria disciplina di attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 226/05, a regolamentare il tema dell'accREDITAMENTO dei soggetti attuatori dell'offerta di leFP (Istituti Professionali ed Enti Accreditati).

Monitoraggio, valutazione, coordinamento delle azioni

Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle relative competenze, si impegnano a condividere le informazioni e i dati utili al governo del presente Accordo, ad assicurare congiuntamente agli Istituti Professionali e agli Enti accreditati il supporto tecnico per la migliore realizzazione delle azioni ivi previste, nonché a sviluppare azioni di coordinamento, monitoraggio e valutazione.

Durata

Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2011/2012.

2.5 Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 a supporto dei soggetti del sistema IeFP.

Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 18 aprile 2011

Allegato A

Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa

La Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto nelle Disposizioni di cui DGR n.298/2011, finanzia un'Azione regionale di supporto ai soggetti della IeFP. L'azione regionale rende disponibili azioni di sostegno e riallineamento e ogni altra attività progettata e realizzata con modalità integrate da soggetti della IeFP e della IP, con lo scopo di assicurare agli allievi di tutti i percorsi il conseguimento delle competenze di base (DM 139/07), delle Unità di Competenza previste dalle qualifiche regionali correlate alle figure nazionali, del successo formativo e scolastico all'interno dei percorsi prescelti o attraverso il sostegno alla reversibilità delle scelte.

Gli obiettivi

Attraverso l'Azione regionale si intende tradurre in azioni i principi su cui si fonda l'integrazione:

- confronto e arricchimento reciproco tra soggetti formativi dotati di diverse competenze, esperienze didattiche, opzioni metodologiche, dotazioni organiche e strumentali, e che possono essere messe in sinergia per conseguire obiettivi condivisi;
- garanzia che i raccordi organici rendano unitari e reversibili i percorsi degli allievi, per consentire orientamento in itinere e passaggi assistiti, evitando che scelte non reversibili, precoci o non pienamente consapevoli, conducano a insuccessi o abbandoni.

La collaborazione operativa e progettuale tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna per l'obbligo di istruzione è finalizzata a garantire agli studenti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il conseguimento di una qualifica professionale.

La struttura e le attività

L'Azione regionale si configura come un intervento unitario per la realizzazione della collaborazione operativa e progettuale ed è articolato in due macro ambiti:

A. Integrazione progettuale e operativa

B. Attività rivolte agli allievi

La realizzazione dell'azione regionale avverrà nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle delibere degli OO.CC., nonché dell'autonomia degli Enti accreditati. Le attività previste per l'**Ambito A** comprendono le diverse azioni che hanno l'obiettivo di:

- realizzare il confronto tra gli ordinamenti dell'IP e della IeFP, per ambiti disciplinari formativi;
- condividere esperienze, strumentazioni, buone pratiche relative alle finalità dei trienni unitari, in modo specifico nei settori o negli ambiti produttivi/locali di riferimento;
- sviluppare e rendere operative reti di soggetti impegnati nella erogazione dell'offerta di IeFP.

I destinatari delle azioni sono le professionalità coinvolte nella realizzazione dei percorsi di leFP.

Gli obiettivi indicati sono conseguibili attraverso la partecipazione ai lavori dei Comitati Settoriali ai diversi momenti di lavoro/formazione (incontri di informazione, formazione, confronto, analisi dei problemi, attuazione di modalità di raccordo tra i soggetti, autovalutazione e automonitoraggio).

La presenza a tali attività di personale degli Enti di formazione e Istituti Professionali, a fianco di rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, è considerato requisito indispensabile per definire modalità di attuazione dei progetti condivisi ed attivare le concrete collaborazioni anche in fase realizzativa.

Le attività previste per l'**Ambito B** comprendono le diverse azioni rivolte agli allievi volte a:

- sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione: progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di base;
- professionalizzazione: progettazione e realizzazione del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali;
- passaggi da e verso gli enti di formazione e gli istituti professionali: interventi per agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti.

In fase attuative potranno essere realizzate attività rivolte a:

- classi intere;
- allievi che, in base a specifiche valutazioni, manifestano esigenze di approfondimento/recupero all'interno di uno o più gruppi classe;
- allievi che nell'ambito di scelte di riorientamento manifestano l'intenzione di effettuare transizioni ad altri percorsi, anche in base alle indicazioni del consiglio di classe/commissione di orientamento.

L'attuazione dell'azione regionale unitaria è in capo agli Istituti Professionali e agli Enti di formazione professionale selezionati per il rilascio di qualifiche professionali triennali, in risposta agli Avvisi Provinciali per la selezione dei soggetti attuatori per la realizzazione dei percorsi di leFP. Potranno altresì concorrere alla realizzazione dell'azione regionale altri Enti di Formazione accreditati per l'obbligo di istruzione che possono svolgere ruolo di complemento all'offerta degli Enti di formazione di cui al punto precedente, con riferimento a specifici settori/qualifiche nella dimensione regionale e/o territoriale.

Organismi di gestione e coordinamento del sistema di leFP

La Regione Emilia-Romagna al fine di assicurare il coordinamento e la gestione unitaria del sistema regionale di leFP in attuazione di quanto previsto dalle Disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale dall'a.s. 2011/2012 di cui alla DGR 298/2011 relativamente alla "Integrazione progettuale e operativa" istituisce un Comitato Tecnico Regionale, con il compito di:

- coordinare i raccordi progettuali per settore/qualifica;
- monitorare l'andamento e l'evoluzione dell'offerta e della domanda;
- qualificare e rendere omogenee le modalità di orientamento alla scelta e le azioni di comunicazione/informazione nonché tempi e modalità di iscrizione;

- rilevare e analizzare problematiche e fornire orientamenti;
- raccogliere, validare, diffondere esperienze, strumentazioni, buone pratiche attinenti alla realizzazione dei percorsi triennali;
- definire le condizioni di integrazione tra i percorsi di istruzione e Formazione Professionale e le altre filiere formative;
- presidiare la realizzazione dell'azione regionale unitaria di supporto.

Il **Comitato Tecnico Regionale** ha inoltre il compito di individuare e promuovere, come espressioni ad esso referenti, in stretto raccordo con le Province e con i soggetti attuatori dell'offerta, i **Comitati Territoriali** e i **Comitati Settoriali**.

I **Comitati Territoriali** hanno il compito di:

- monitorare l'andamento e l'evoluzione dell'offerta e della domanda sul territorio;
- promuovere e qualificare le azioni orientative e informative dando piena attuazione agli indirizzi definiti in sede di CTR.

I **Comitati Settoriali** sono costituiti con riferimento al settore/qualifica e hanno il compito di:

- realizzare il confronto tra gli ordinamenti dell'IP e della leFP, a livello degli ambiti disciplinari e formativi;
- condividere esperienze, strumentazioni, buone pratiche relative alle finalità dei trienni unitari, in modo specifico nei settori o nei distretti produttivi/locali di riferimento;
- attivare iniziative di informazione, formazione, confronto, analisi dei problemi, consulenza operativa, con la partecipazione di tutti istituti professionali e gli Enti accreditati, individuare possibili modalità di attuazione dei progetti condivisi anche con riferimento agli aspetti metodologici e didattici e per attivare le concrete collaborazioni in fase realizzativa.

Il **Comitato Tecnico Regionale** è presieduto dalla Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna ed è costituito dalle seguenti componenti:

- Amministrazioni provinciali;
- Ufficio scolastico regionale;
- Istituti professionali selezionati per la realizzazione dell'offerta di leFP;
- Enti di formazione professionale accreditati selezionati per la realizzazione dell'offerta di leFP.

Le Organizzazioni Sindacali presenti in Commissione Regionale Tripartita partecipano ai lavori del CTR quando lo stesso affronta le tematiche inerenti al lavoro del personale.

I **Comitati Territoriali** sono presieduti dalle **Amministrazioni provinciali** e sono costituiti dalle seguenti componenti:

- Istituti professionali selezionati per realizzazione dell'offerta di leFP;
- Enti di formazione professionale accreditati selezionati per la realizzazione dell'offerta di leFP;
- Ufficio scolastico provinciale.

I **Comitati settoriali**, il cui coordinamento è definito dal CTR, sono costituiti dalle seguenti componenti:

- Istituti professionali selezionati per realizzazione dell'offerta di leFP;
- Enti di formazione professionale accreditati selezionati per la realizzazione dell'offerta di leFP.

Ai lavori del Comitato Tecnico Regionale possono essere invitati a partecipare i componenti dei Comitati Territoriali e dei Comitati Settoriali, nonché altri soggetti competenti in materia.

Ai lavori dei Comitati Territoriali possono partecipare i componenti del Comitato Tecnico Regionale e possono essere invitati altri soggetti competenti in materia.

Ai lavori dei Comitati Settoriali possono partecipare i componenti del Comitato Tecnico Regionale, le Amministrazioni provinciali, gli Uffici scolastici provinciali e possono essere invitati altri soggetti competenti in materia.

Il Comitato Tecnico Regionale opera in stretto raccordo con gli organismi previsti dalla normativa regionale, Conferenza regionale per il sistema formativo e Commissione regionale tripartita, al fine di:

- valorizzare tutti i possibili contributi tesi a migliorare il sistema regionale di leFP;
- restituire in itinere tutti gli elementi qualitativi e quantitativi necessari ai processi valutativi dell'azione intrapresa.

La Conferenza regionale per il sistema formativo e la Commissione regionale tripartita possono:

- proporre specifici temi di lavoro per dare impulso all'attività del Comitato Tecnico regionale;
- richiedere momenti di confronto su tematiche specifiche;
- richiedere dati e report su specifiche attività/azioni.

Il Comitato Tecnico Regionale periodicamente informa Conferenza e Commissione su:

- dati di realizzazione e di risultato;
- proprie attività in corso o concluse;
- attività dei Comitati Settoriali Territoriali in corso o concluse.

I Comitati Territoriali operano in stretto raccordo con le Conferenze provinciali di coordinamento:

- valorizzare tutti i possibili contributi tesi a migliorare l'offerta territoriale di leFP;
- restituire in itinere tutti gli elementi qualitativi e quantitativi con riferimento particolare alla domanda e all'offerta di leFP.

Allegato B

Risorse, modalità e tempi per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013

Risorse finanziarie disponibili

Per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 le risorse disponibili sono complessivamente 8,7 milioni di euro di cui:

- 5 milioni - risorse regionali a finanziamento delle azioni realizzate dagli Istituti Professionali
- 3,7 milioni - risorse nazionali legge 144/99 a finanziamento dell'azione realizzata dagli Enti di formazione professionale.

Con riferimento alle **risorse regionali per le richieste di realizzazione presentate dagli Istituti Professionali**, 1 milione di euro sono finalizzate al finanziamento delle azioni riconducibili all'Ambito A. e 4 milioni al finanziamento delle azioni di cui all'Ambito B. in coerenza con gli obiettivi e per gli interventi descritti.

Con riferimento alle risorse di cui all'Ambito A. Euro 150.000, sono finalizzate al finanziamento di un unico progetto che comprende le azioni di formazione dei docenti che possono essere programmate e realizzate con maggiore efficacia ed efficienza individuando fabbisogni e obiettivi condivisi dalle diverse istituzioni. Le restanti risorse di cui all'Ambito A. saranno attribuite alle singole Istituzioni scolastiche in funzione del numero di classi coinvolte e del numero di qualifiche triennali differenti. Per l'attuazione degli interventi di cui all'ambito B. 4 milioni saranno attribuiti ai singoli Istituti professionali in funzione del numero di studenti iscritti.

Con riferimento alle **risorse nazionali per la richiesta di realizzazione presentata dagli Enti di formazione professionale in forma tra loro associata, in continuità con l'esperienza già sviluppata nell'ambito del progetto di cui alla deliberazione regionale 387/2008**, 3,7 milioni di euro sono finalizzati al finanziamento delle diverse azioni riconducibili all'Ambito A. e all'Ambito B. in coerenza con gli obiettivi e per gli interventi descritti.

Modalità di attuazione dell'azione regionale e impegni dei soggetti attuatori

Istituti professionali

Gli Istituti professionali selezionati per il rilascio delle qualifiche professionali che richiedono di dare attuazione all'azione regionale unitaria si impegnano a realizzare le attività previste agli ambiti A. e B. per l'integrazione progettuale e operativa. Nella realizzazione dell'azione regionale le Istituzioni scolastiche operano nella propria autonomia e nel rispetto delle delibere degli OO.CC., in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n.298\2011 nonché a quanto previsto nel presente atto.

Le risorse per ciascuna Istituzione saranno determinate in via provvisoria in applicazione dei seguenti indicatori:

- Risorse di cui all'Ambito A.: n. classi e n. qualifiche diverse;
- Risorse di cui all'Ambito B.: n. studenti iscritti.

Le risorse, determinate in via preventiva e provvisoria successivamente alla comunicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale dei dati relativi alle iscrizioni agli Istituti professionali per a.s. 2011-2012, saranno attribuite in via definitiva al termine della rilevazione dell'anagrafe regionale degli studenti. Le risorse devono essere utilizzate per la realizzazione delle azioni di cui all'ambito A. e all'ambito B. riferite al triennio a qualifica avviato nell'a.s. 2011/2012 che si concluderà nell'a.s. 2013/2014.

Gli Istituti Professionali che richiedono di dare attuazione all'Azione regionale si impegnano a registrare e documentare quanto realizzato con le modalità e attraverso la modulistica che la Regione Emilia-Romagna renderà disponibile al momento dell'approvazione delle richieste di realizzazione e di definizione in via preventiva e provvisoria delle risorse.

Gli Istituti Professionali si impegnano altresì a fornire, in itinere e al termine delle azioni, i dati di realizzazione, debitamente documentati, e in particolare:

- le ore di servizio di ciascuna professionalità coinvolta nelle attività di cui all'Ambito A;
- le ore di servizio "aggiuntive" erogate per classe/gruppo e ai singoli allievi di cui all'Ambito B.

La verifica a consuntivo del finanziamento sarà effettuata sui dati di realizzazione sulla base di costi massimi riconoscibili per ciascuna ora di servizio nel limite del finanziamento assegnato. La Regione Emilia-Romagna si impegna, al momento di attribuzione in via preventiva e provvisoria delle risorse alle singole Istituzioni scolastiche, a:

- comunicare le modalità di gestione delle attività e rendere disponibile la modulistica necessaria;
- individuare i costi massimi riconoscibili per ciascuna ora di servizio erogabile.

Gli Istituti professionali dovranno compilare e sottoscrivere l'Impegno alla realizzazione dell'Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa a supporto ai soggetti della istruzione e formazione professionale-triennio a qualifica 2011/2013" disponibile agli indirizzi <http://www.emiliaromagnasapere.it> e <http://www.scuolaer.it>.

L'impegno dovrà essere indirizzato a: **Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna** e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 12 maggio 2011.

Enti di Formazione professionale

Gli Enti di formazione professionale selezionati per il rilascio delle qualifiche professionali in forma tra loro associata, che richiedono di dare attuazione all'azione regionale si impegnano a realizzare le attività previste agli ambiti A. e B. per l'integrazione progettuale e operativa.

Nella realizzazione dell'azione regionale unitaria gli Enti di formazione professionale operano nella propria autonomia in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n.298\2011 nonché a quanto previsto nel presente atto.

Le risorse potranno finanziare azioni di cui all'ambito A. e all'ambito B. riferite al triennio a qualifica avviato nell'a.s. 2011/2012 che si concluderà nell'a.s. 2013/2014. In riferimento alle attività di cui all'ambito B. si specifica che i potenziali destinatari sono i giovani che si iscrivono nell'a.s. 2011/2012 presso gli Enti accreditati per il conseguimento della qualifica professionale.

Gli Enti di formazione in forma associata che richiedono di dare attuazione all'Azione regionale si impegnano a registrare e documentare quanto realizzato con le modalità e attraverso la modulistica che la Regione Emilia-Romagna renderà disponibile al momento dell'approvazione della richiesta. Gli Enti di formazione si impegnano altresì a fornire, in itinere e al termine delle azioni, i dati di realizzazione, debitamente documentati, ed in particolare:

- le ore di servizio di ciascuna professionalità coinvolta nelle attività di cui all'Ambito A.
- le ore di servizio erogate per classe/gruppo e ai singoli allievi di cui all'Ambito B.

La verifica a consuntivo del finanziamento sarà effettuata sui dati di realizzazione sulla base di costi massimi riconoscibili per ciascuna unità di servizio nel limite del finanziamento assegnato. La Regione Emilia-Romagna si impegna, all'atto dell'approvazione della richiesta presentata in forma associata a:

- comunicare le modalità di gestione delle attività e rendere disponibile la modulistica necessaria;
- individuare i costi massimi riconoscibili per ciascun servizio erogabile.

Gli Enti di formazione in forma associata dovranno compilare e sottoscrivere l'Impegno alla realizzazione dell'Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa a supporto ai soggetti della istruzione e formazione professionale-triennio a qualifica 2011/2013" disponibile agli indirizzi <http://www.emiliaromagnasapere.it> e <http://www.scuolaer.it>.

La proposta dovrà essere compilata attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <http://sifer.Regione Emilia-Romagna.emilia-romagna.it> e dovrà essere inviata, completa dell'allegato "formulario - Azione regionale leFP" disponibile agli indirizzi <http://www.emiliaromagnasapere.it> e <http://www.scuolaer.it> alla Pubblica Amministrazione per via telematica.

La proposta dovrà essere indirizzata a: **Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna** e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 12 maggio 2011.

2.6 Legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011. Disciplina del Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell'articolo 117 e del principio di leale collaborazione, nonché dell'ordinamento nazionale in materia d'istruzione, di formazione professionale e d'istruzione e formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla formazione.
2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione Emilia-Romagna e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell'ordinamento vigente in materia.

CAPO II - Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

Art. 2 - Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, che fa parte del sistema formativo regionale disciplinato dalla **legge regionale 30 giugno 2003, n. 12** (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
2. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal **decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226** (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'**articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53**).

Art. 3 - Principi e finalità del sistema

1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si ispira ai principi di cui all'articolo 2 e agli elementi fondamentali del sistema formativo di cui all'**articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2003**.
2. Le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

3. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione Emilia-Romagna intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

Art. 4 - Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema

1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale prevede:
 - a. percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
 - b. percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.
2. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione Emilia-Romagna tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'**articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281** (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione Emilia-Romagna, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.
4. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale di cui alla **legge regionale n. 12 del 2003**, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte.

Art. 5 - Soggetti del sistema

1. Possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della **legge regionale n. 12 del 2003**, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in

materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'**articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997**.

3. La Giunta regionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica la conformità.
4. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che fanno parte del sistema di cui al comma 1.

Art. 6 - Percorsi triennali a qualifica

1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.
3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all'articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.
4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, e fermo quanto previsto all'articolo 8, la Regione Emilia-Romagna, previo confronto con i soggetti di cui agli **articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003**, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

Art. 7 - Percorsi quadriennali a diploma

1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.

CAPO III - Funzioni e compiti

Art. 8 - Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione Emilia-Romagna.
2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione Emilia-Romagna e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo.
3. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario e comunque integrato con gli indirizzi di cui all'**articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003**.
4. Le Province sono competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti l'offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate secondo le modalità previste dagli **articoli 45 e 52 della legge regionale n. 12 del 2003**.
5. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione Emilia-Romagna unitamente ai soggetti di cui agli **articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003**.

Art. 9 - Standard formativi e criteri di certificazione

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.
2. La Giunta regionale approva le procedure e modalità di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione in applicazione della disciplina nazionale in materia.

Art. 10 - Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione Emilia-Romagna a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 4, comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.
2. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

- a. all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
 - b. al proseguimento in percorsi formativi;
 - c. all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - d. alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione professionale.
3. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.
 4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
 5. La Regione Emilia-Romagna può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 11 - Azione di supporto al sistema

1. La Regione Emilia-Romagna, sentiti i soggetti di cui agli **articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003**, svolge un'azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.
2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.
3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.

CAPO IV - Sistema informativo e trattamento dei dati personali

Art. 12 - Sistema informativo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'**articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003**, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'**articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11** (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori specifici e interconnessi dedicati all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.
2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
 - a. analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
 - b. supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
 - c. raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;

- d. assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
 - e. gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;
 - f. raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
 - g. analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
3. Ai fini di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'**articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003**, di realizzare le azioni di cui al comma 2, nonché di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento lavorativo, la Giunta regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i dati strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.
 4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli **articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003**, degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto e conformemente a quanto previsto dall'**articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004**.
 5. La Giunta regionale può comunicare alle amministrazioni provinciali, all'ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
 - a. i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;
 - b. i dati personali relativi al percorso formativo per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d'azione;
 - c. i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;
 - d. i dati personali anagrafici dei residenti in Emilia-Romagna in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.
 6. La Giunta regionale può comunicare agli organismi di formazione, accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica prevista dalla programmazione regionale, i seguenti dati trattati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale:
 - a. i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;
 - b. i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.

7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui all'**articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003**.
8. La Giunta regionale tratta, nell'ambito del settore istruzione, per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell'attività formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre, l'utilizzazione di dati personali idonei a identificare l'interessato.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione di quanto disposto dalla **legge regionale n. 12 del 2003** circa la programmazione dell'offerta formativa a partire dall'anno scolastico 2011-2012.

Art. 14 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'**articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40** (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna, abrogazione della **L.R. 6 luglio 1977, n. 31** e della **L.R. 27 marzo 1972, n. 4**).

3. Documentazione nazionale

3.1 Schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

- Visto l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'articolo 1, comma 622, come novellato dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 31 agosto 2007;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e in particolare l’articolo 48, comma 8 che introduce la possibilità, a partire dal quindicesimo anno di età, dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche attraverso i percorsi di apprendistato per l’espletamento del dritto-dovere di cui all’art. 48 del decreto legislativo 276/2003;
- Vista la Decisione, relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)”, del 15 dicembre 2004;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, del 18 dicembre 2006;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- Visto l’Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall’anno scolastico 2003/2004, di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;
- Visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
- Visto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- Visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;
- Vista l’Intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;
- Visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con riferimento al Piano di lavoro per la messa a regime della istruzione e formazione professionale condiviso nell’ambito di un apposito tavolo interistituzio-

nale composto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- Vista l'Intesa, del 16 dicembre 2010, tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità montane riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinques del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Considerato il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;
- Considerata la necessità di definire i dispositivi necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e nello specifico di definire i relativi standard minimi formativi secondo le procedure previste in particolare all'articolo 18 del medesimo decreto;
- Considerata la necessità di adottare, nelle more della definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e le modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1 comma 10 del decreto legislativo 226/2005, i modelli di certificazione intermedia e finale, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto medesimo e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinques, della legge 2 aprile 2007, n. 40»;
- Visto lo schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, inviato dall'Ufficio legislativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota pervenuta il 15 luglio 2011 e diramato in pari data, corredato del concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che ne costituiscono parte integrante;
- Considerato che, nella riunione tecnica del 21 luglio 2011 le Regioni hanno consegnato un documento contenente emendamenti al testo sui quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno espresso il proprio assenso;
- Considerato che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto che nell'allegato 1, paragrafo D, lettera b), ultimo punto, dove era scritto “coerenza delle proposte con il quadro complessivo dell'offerta tecnica e professionale secondaria e superiore di istruzione e formazione professio-

nale e con i differenti livelli del Quadro Europeo delle ‘qualificazioni’” fosse aggiunto “anche tenendo conto di quanto previsto dall’Intesa della Conferenza unificata del 16 dicembre 2010”;

- Considerato che, a conclusione della sopra richiamata riunione, sono state accolte dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni, tutte le proposte emendative;
- Vista la nota pervenuta il 25 luglio 2011 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso la nuova formulazione del testo e degli allegati 1 e 4, così come concordato nella suddetta riunione, diramata in pari data;
- Vista la nota pervenuta il 27 luglio 2011 dal Ministero dell’economia e delle finanze con la quale ha comunicato di non aver osservazioni da formulare, pur segnalando che il testo riporta all’allegato 4 una versione eccessivamente sintetica dell’emendamento proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di riunione tecnica: “anche tenendo conto di quanto previsto dall’Intesa del 16 dicembre 2010” e pertanto propone, per maggior chiarezza, di riformulare l’emendamento con la seguente espressione “tenendo conto di quanto previsto dall’Intesa del 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza unificata riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale”, diramata in pari data;
- Acquisito, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:

Premesso che

- a. con il presente Accordo, frutto del piano di lavoro interistituzionale di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, citato in premessa, si intende definire gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b. fermi restando gli standard minimi formativi relativi alle competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi, di cui all’allegato 3 dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, occorre completare con la descrizione dei processi e delle attività di lavoro, la definizione degli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure nazionali di riferimento di cui al citato Accordo a norma dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 226/2005;
- c. ferme restando le competenze legislative esclusive delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia, ai fini dell’unitarietà nazionale del sistema di istruzione e formazione professionale, occorre ricomprendere le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali in un Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e definire il format di descrizione delle figure nazionali di riferimento e i criteri metodologici di aggiornamento del Repertorio nazionale;
- d. con apposito Accordo in sede di Conferenza Unificata si provvederà a sancire la correlazione delle figure nazionali di riferimento alle aree professionali definite, sentite le parti sociali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 226/2005;

- e. occorre determinare, a norma dell'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 226/2005 in funzione al profilo educativo culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e del relativo allegato A) del citato decreto, gli standard minimi formativi delle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, tenendo conto delle competenze chiave del cittadino e di quelle riferibili agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione, di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, in coerenza con l'equivalenza educativa di tutti i percorsi del secondo ciclo e nel rispetto dell'identità degli approcci didattici e cognitivi che caratterizzano l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- f. nelle more della definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1 comma 10 del decreto legislativo 226/2005, occorre adottare i modelli di attestazione intermedia delle competenze da rilasciare in caso di interruzione del percorso;
- g. in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo medesimo e in coerenza con quanto definito al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40», occorre adottare i modelli di Qualifica e Diploma di Istruzione e Formazione Professionale;

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

CONCORDANO CHE:

1. la messa a regime del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, riguarda, a partire dall'anno scolastico e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo;
2. ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle qualifiche e dei diplomi professionali conseguiti all'esito dei percorsi, è istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale che comprende figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio descritte, secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'allegato [1];
3. fermi restando gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'allegato 3 dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, si assumono le figure descritte negli allegati [2] e [3], che, nel loro insieme, costituiscono il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale;
4. fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre

2005, n. 226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche sono definiti in allegato [4];

5. in base a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 226/2005 e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40», sono adottati:
 - a. i modelli e relative note di compilazione di attestato di qualifica professionale [allegato 5] e di diploma professionale [allegato 6], per il riconoscimento, tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione, delle qualifiche e dei diplomi professionali di istruzione e formazione professionale rilasciati dalle Regioni e dalle Province Autonome;
 - b. il modello e relative note di compilazione per l'attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale [allegato 7].

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente accordo viene recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Allegati

Allegato 1

Criteria metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

Allegato A

Indicazioni descrittivo-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze

Allegato B

Format descrittivo delle figure di riferimento relative a qualifiche e diplomi professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

Allegato 2

Figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

Allegato 3

Figure di riferimento relative ai diplomi professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

Allegato 4

Standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo e quarto anno della Istruzione e Formazione Professionale

Allegato 5

Qualifica

Allegato 6

Diploma

Allegato 7

Attestato di competenze

3.2 Intesa riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40. Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010

Adottato con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011

La Conferenza Unificata nella seduta odierna del 16 dicembre 2010:

- Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione, come modificata all’articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
- Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies;
- Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139,

regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
- Vista l'intesa 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- Visto il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

- Considerato che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;
- Considerata l'esigenza di definire le linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della citata legge 40/2007 in connessione con la previsione contenuta nel D.P.R. n. 87/2010, articolo 2, comma 3, in base alla quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;
- Visto lo schema di intesa riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 pervenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 3 dicembre 2010, corredato dei relativi allegati, che è stato diramato il successivo 6 dicembre;
- Considerato che, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2010, le Regioni e l'ANCI, anche a nome dell'UPI, hanno chiesto alcune modifiche, ritenute in parte accoglibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Considerato che, nella medesima riunione tecnica, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha rappresentato alcune osservazioni di carattere generale riservandosi su alcune disposizioni ulteriori approfondimenti;
- Vista la nota della Regione Emilia-Romagna Toscana, Coordinatore della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, pervenuta il 10 dicembre 2010 con la quale è stato trasmesso il documento di osservazioni e proposte emendative, che è stato diramato in pari data;
- Considerato che, nella riunione tecnica del 13 dicembre 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha illustrato una nuova formulazione dello schema di intesa, emendato secondo le osservazioni e proposte sia delle Regioni, sia del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno prestato il loro assenso;
- Vista la nota pervenuta il 14 dicembre 2010, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso lo schema di intesa e i relativi Allegati, diramati in pari data, che recepiscono le osservazioni rappresentate nella suindicata riunione tecnica del 13 dicembre 2010;
- Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM;

Sancisce la seguente intesa

Premesso che:

- a partire dall'anno scolastico 2010-2011, con l'emanazione dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 15/3/2010, è stato avviato il riordino dell'istruzione secondaria superiore;
- con il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito l'Accordo del 29

aprile 2010 in sede di Conferenza Stato Regioni, è stato avviato, nell'anno scolastico 2010–2011, il primo anno del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226/2005, in attesa del completamento di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005;

- per effetto dei suddetti provvedimenti, a partire dal corrente anno scolastico, gli studenti in possesso del titolo del primo ciclo possono iscriversi ai percorsi di istruzione secondaria superiore o ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- la previsione del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 anche nell'esercizio dell'apprendistato non è contemplata dalle presenti linee guida, ma verrà definita in successivi atti, nell'ambito della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale;

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane,

Convengono quanto segue:

1. Gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida contenute nell'allegato A, che fa parte integrante della presente Intesa e delle relative tabelle, di seguito richiamate:
 - Tabella 1), concernente il riferimento delle qualifiche professionali di IeFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali;
 - Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e classi di abilitazione dei docenti;
 - Tabella 3), concernente la corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali, secondo il previgente ordinamento e le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, recepito con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le linee guida di cui al punto 1 contengono indicazioni e criteri riguardanti i seguenti aspetti:
 - a. il ruolo complementare e integrativo che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226 /2005, inclusi nel repertorio nazionale costituito dai percorsi di qualifica e diploma professionale riferiti alle figure e agli standard formativi minimi di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo;

- b. la realizzazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle competenze esclusive dello Stato e delle Regioni in materia, di forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione in rapporto alla domande dei giovani e delle loro famiglie nonché ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, attraverso organici raccordi tra l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'offerta dei percorsi quinquennali degli istituti professionali e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale;
 - c. sistematici interventi per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, soprattutto al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti nei passaggi tra i sistemi formativi con il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli da loro già acquisiti;
 - d. la promozione e la realizzazione di organici raccordi con il sistema universitario e il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di offrire la possibilità ai giovani, in possesso di diploma professionale di tecnico, di accedere all'Università e all'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica nonché agli Istituti tecnici superiori, previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/05;
 - e. un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica.
3. I modelli dei titoli relativi alla certificazione della qualifica di operatore professionale e del diploma professionale di tecnico sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa della Conferenza Stato Regioni.
 4. La prima attuazione delle linee guida di cui al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali.
 5. Le linee guida oggetto della presente intesa sono recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 40/2007.
 6. L'attuazione della presente intesa è oggetto di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte di un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito, a livello nazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai rappresentanti del Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI.
 7. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle medesime linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3.3 Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

Allegato A all'Intesa riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40. Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010

Premessa

Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di "leFP", così disciplinati:

- nella fase transitoria, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di leFP finalizzati al conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale;
- a regime, dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi previsti.

Capo I - Finalità e ambiti

I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di leFP sono finalizzati a:

- a. sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;
- b. prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;
- c. facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;
- d. offrire la possibilità ai giovani in possesso di Diploma Professionale di tecnico di accedere all'Università, all'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, D.Lgs. n. 226/05;
- e. facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale e tra queste ed il sistema universitario e di formazione terziaria;
- f. garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse.

I raccordi si sviluppano lungo l'intero quinquennio del secondo ciclo e riguardano i seguenti ambiti:

- a. l'offerta sussidiaria degli istituti professionali, nonché interventi e attività specifiche di integrazione, anche a carattere territoriale, tra gli Istituti Professionali e le Istituzioni formative del sistema di leFP;

- b. il corso annuale per l'accesso all'università, all'AFAM e agli ITS;
- c. le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di leFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio.

Capo II - Offerta sussidiaria degli istituti professionali

1. Sussidiarietà e programmazione regionale dell'offerta

1. Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010 e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema di leFP di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.
2. L'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di leFP.
3. Ciascuna Regione Emilia-Romagna stabilisce, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di leFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario.
4. Gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di leFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010).
5. Il repertorio di cui all'articolo 1, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07, che le Regioni considerano ai fini di cui al punto 2, è costituito dai percorsi di Qualifica e Diploma Professionale, riferiti alle figure professionali e ai relativi standard formativi minimi di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05.

2. Tipologie dell'offerta sussidiaria

1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e quelli di leFP, si assumono, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 87/2010, le seguenti tipologie di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di leFP finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226 /2005.
2. Tipologia A - Offerta sussidiaria integrativa
Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nell'allegata tabella 1), in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. A tal fine, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i competenti Consigli di classe organizzano i curricula, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni.

Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili, con particolare riferimento al punto 4:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell'Istruzione professionale in rapporto all'ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni, sempreché previsto negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di leFP.

Tipologia B - Offerta sussidiaria complementare

Gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale presso gli Istituti Professionali.

A tal fine, gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di leFP, determinati da ciascuna Regione Emilia-Romagna nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali secondo quanto previsto al punto 4.

3. Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione Emilia-Romagna nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

4. Determinazione degli organici

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali per la realizzazione di percorsi in regime di sussidiarietà è riferito agli ambiti di cui all'allegata tabella 2).
2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP.
3. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria di leFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono

conseguire titoli di qualifica e di diploma di leFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. In nessun caso la presenza dell’offerta di leFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di leFP.

4. L’organico assegnato alle classi di leFP non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione professionale. Nel caso di percorsi realizzati con forme di integrazione con le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni a norma del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, nella fase transitoria, con le strutture formative accreditate di cui al punto V del Capo VII della presente intesa, l’organico assegnato corrisponde alle ore di formazione effettivamente erogate dall’Istituzione scolastica.
5. Le classi ad ordinamento leFP (Tipologia B) attivate negli istituti professionali hanno una composizione qualitativa dell’organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di leFP definito dalla programmazione di istituto, sulla base dell’allegata Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti. Per le tipologie A e B, le classi hanno una composizione qualitativa dell’organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di leFP, utilizzando le modalità organizzative di cui all’articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010. A tal fine, il MIUR provvede alla codifica dei percorsi di leFP nonché all’adeguamento dei sistemi informativi in modo da consentire la determinazione qualitativa dell’organico sulla base della programmazione della singola scuola. Nel caso di maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate alle istituzioni scolastiche nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2), le risorse saranno fornite dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. L’organico assegnato agli istituti professionali per le classi di leFP non è separato; l’attribuzione del personale alle classi di leFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Capo III - Corso annuale per l’accesso all’esame di stato

1. I raccordi oggetto della presente intesa sono finalizzati anche a creare le condizioni in base alle quali i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico possano sostenere l’esame di Stato utile ai fini dell’accesso all’Università, all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005.

2. Nelle more della piena attuazione della disposizione legislativa richiamata al punto 1 e con riferimento alla normativa vigente in materia di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione professionale, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, possono definire, nell'ambito degli accordi territoriali di cui al Capo VII, forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Istituzioni formative, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Nell'ambito degli accordi di cui al punto 2, sono definiti gli standard formativi e di erogazione del corso annuale, le modalità attuative, le Istituzioni che erogano l'offerta, i criteri per la determinazione dei crediti scolastici e formativi, nel rispetto delle norme contenute nell'ordinanza ministeriale concernente le istruzioni e le modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di II grado, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:
 - a. la coerenza dei risultati di apprendimento del corso annuale con i profili in esito ai percorsi quinquennali di Istruzione professionale di indirizzo corrispondente;
 - b. l'ammissione all'esame degli alunni che hanno conseguito almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. n.122/2009), a seguito di scrutinio finale effettuato dal competente Consiglio di classe dell'Istituto Professionale sede dell'esame di Stato sulla base di idonea documentazione fornita dalla Istituzione formativa che ha erogato il corso;
 - c. la determinazione del credito scolastico (comprensivo di eventuale credito formativo) nella misura massima di 25 punti, secondo le modalità previste dalla tabella A), allegata al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 42/2007, in base al punteggio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale relativi al terzo e al quarto anno e alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale;
 - d. la predisposizione, da parte dell'Istituzione formativa che ha erogato il corso, di un apposito documento in cui siano evidenziati i criteri ed i contenuti della programmazione curricolare, nonché ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio di ammissione e dello svolgimento degli esami.
4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla definizione delle intese di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87 del 2010 continuano ad applicarsi le modalità di transizione dalla leFP alla Istruzione secondaria superiore previste dalla normativa vigente.

Capo IV - Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

1. Le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi, che il MIUR e le Regioni possono promuovere e sostenere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, riguardano:
 - a. la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché l'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armo-

nizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di leFP, concernenti in particolare:

- le iniziative programmate dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le Istituzioni formative, per l'applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
 - la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell'Istruzione professionale ed aree formative dell'leFP.
- b. la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra Istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
- tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
 - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - interventi territoriali di orientamento;
 - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

Capo V - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria di cui al Capo II da parte degli Istituti Professionali non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di leFP, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
3. Gli oneri per corso annuale di cui al Capo III sono a carico delle Regioni.
4. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni.
5. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica, sentite le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI - Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di leFP erogati dagli Istituti Professionali sono oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del MIUR, del MLPS e delle Regioni che possono avvalersi, per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di leFP di secondo ciclo, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria sono oggetto di valutazione periodica da parte Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), in accordo con le Regioni, che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.

Capo VII - Prima attuazione

1. La prima attuazione delle linee guida di cui sopra si realizza nell'ambito di accordi territoriali tra le singole Regioni e i competenti Uffici scolastici regionali, che indicano le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di leFP, con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV, nonché l'utilizzazione delle risorse disponibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'anno 2011-12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'articolo 27, comma 7 del D.Lgs. n. 226/05 ed all'articolo 8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010.
3. A conclusione dei percorsi avviati nell'annualità 2010-11 in regime surrogatorio, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli di Qualifica del previgente ordinamento, correlati ai titoli di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, in base a quanto indicato nell'allegata tabella 3).
4. Nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 sopra citato.
5. Nella fase di prima attuazione e, comunque, sino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs n. 226/05 da parte delle Regioni nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di leFP, per istituzioni formative si intendono le strutture formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione

- n. 139/07, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, richiamata con il predetto Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.
6. Nelle more della definizione delle corrispondenze e delle modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi del sistema di Istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di leFP ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.Lgs 226/05, le Regioni favoriscono e promuovono interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli istituti di istruzione professionale e quelli di leFP, facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione.
 7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla prima attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.
 8. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

3.4 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0109)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
- Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;

- Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
- Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
- Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
- Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 22 luglio 2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo già espresso in relazione al documento «Persona, tecnologie e professionalità - gli istituti tecnici e professionali come scuole dell'innovazione»; sottolinea l'esigenza di perseguire l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la necessità di sostenere l'innovazione attraverso l'attivazione di metodologie didattiche ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l'autonomia scolastica e la progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato tecnico scientifico e l'organizzazione dei dipartimenti; sottolinea l'esigenza di una stretta cooperazione tra istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, al fine di favorire l'erogazione di una offerta formativa in grado di raccordare

- le istanze del mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti;
- Considerato che, la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
 - Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 ottobre 2009, con il quale la maggioranza delle regioni si è espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e definito il quadro del complessivo assetto del secondo ciclo. Le regioni Lombardia, Molise e Veneto hanno espresso invece parere favorevole. La Regione Emilia-Romagna Lombardia ha chiesto inoltre uno specifico emendamento all'articolo 2, comma 3. Nel parere della Conferenza è chiesto comunque l'inserimento di una specifica disposizione per le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione professionale da parte degli studenti in possesso del diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale;
 - Considerato che, il predetto parere non tiene conto del fatto che gli istituti tecnici e professionali, in base all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartengono ad un'area tecnico-professionale unitaria, finalizzata al rilascio di titoli di studio a conclusione di percorsi scolastici di durata quinquennale e dotata di una propria identità ordinamentale, che il provvedimento di riordino caratterizza con il riferimento, per gli istituti tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli istituti professionali, alle filiere produttive, che la suddetta norma prevede, altresì, l'emanazione di specifiche linee guida per i raccordi tra gli istituti tecnici e professionali e il sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni le quali, per essere definite, richiedono la previa adozione dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali e l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;
 - Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 dicembre 2009;
 - Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
 - Considerato che, tutte le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano puntuale accoglimento e che numerose osservazioni sono state recepite compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
 - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio prevalenti con l'orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. è il seguente: «Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
- Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'an-

no scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3.

- Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
- Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
 - b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
 - c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
 - d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
 - e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
 - f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
- f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
- f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

- Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo.
- Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
- Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
- Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.
- In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
- I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
- Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devo-

no derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

- Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
- Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

Note alle premesse:

Si riporta il testo degli articoli 87, e 117 della Costituzione:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b. immigrazione;
- c. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i. cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l. giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n. norme generali sull'istruzione;
- o. previdenza sociale;
- p. legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r. pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione Emilia-Romagna può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.».

- Il testo vigente dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge esplicitamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.».

«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). -1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono sopresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.

1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008.

1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali,

le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
 - b. all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
 - c. all'art. 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
 - a. per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modi-

- ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;
- b. a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 - 6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
 - 8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";
 - b. all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
 - c. all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
 - d. all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.
 - 8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
 - 8-quater. - 8-viciei semel. (omissis).». - Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si veda la nota al titolo.

- Il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 64, comma 4-bis del decreto-legge n. 112 del 2008:
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.

- Il testo del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
- Il testo del decreto-legge 1° settembre 2008 n.137, convertito dalla legge 20 ottobre 2009 n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2008, n. 204.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n., 275 recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 recante «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191.
- Il testo del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86.
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) è stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006. - Il testo della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).

 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si veda la nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.» si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse.

Art. 2 - Identità degli istituti professionali

1. L'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1,

comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonchè al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.

3. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo.
4. Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Note all'art. 2:

- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.» si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» si vedano le note alle premesse.

Art. 3 - Istituti professionali per il settore dei servizi

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
 - a. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1);
 - b. Servizi socio-sanitari (B2);

- c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (B3);
 - d) Servizi commerciali (B4).
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo.

Art. 4 - Istituti professionali per il settore industria e artigianato

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato di cui all'allegato C), si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione agli indirizzi:
- a. Produzioni industriali ed artigianali (C1);
 - b. Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato C).
3. Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).

Art. 5 - Organizzazione dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:
- a. i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
 - b. l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - c. i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi;
 - d. l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);

- e. attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'allegato A) del presente regolamento.
2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura:
- a. un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
 - b. un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
 - c. un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche;
 - d. si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:
- a. possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

- 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente, alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive;
- b. utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno. L'utilizzo della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;
 - c. possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
 - d. possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
 - e. possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;
 - f. possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

Note all'art. 5:

- Per i riferimenti della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53»:

«Art. 3 (Attività educative e didattiche).

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'art. 1, comma 1, l'orario

annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.».

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 20 ottobre 2009 n. 169 recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» si vedano le note alle premesse.

«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

- Per i riferimenti del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296», si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» è il seguente:

«Art. 7 (Reti di scuole).

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
 - a. la ricerca didattica e la sperimentazione;
 - b. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
 - c. la formazione in servizio del personale scolastico;
 - d. l'orientamento scolastico e professionale.
 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.»
- Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si veda la nota al titolo.

Art. 6 - Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della Regione Emilia-Romagna Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 e dell'art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«Art. 13 (Valutazione e scrutini).
 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività

educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'art. 3.
3. .
4. .
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.».

«Art. 20 (Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze).

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
 - a-b. (omissis)
 - c. che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 20 ottobre 2009 n.169 recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»:

«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
- 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonchè eventuali modalità applicative del presente articolo.»
 - Per il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 recante «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.» si vedano le note alle premesse.
 - Per il testo del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» si vedano le note alle premesse.

Art. 7 - Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia

Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8 - Passaggio al nuovo ordinamento

1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa.
3. L'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
 - a. l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99

- ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b. gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
 - c. la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonchè la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli allegati B) e C).
5. Ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c).
 6. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, conoscenze ed abilità dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonchè da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.
 7. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

Note all'art. 8:

- Per i riferimenti del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a

norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:

«Art. 9 (Risorse). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -città ed autonomie locali» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'art. 27, commi 2 e 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53»:

«Art. 27. (Passaggio al nuovo ordinamento).

 1. (omissis).
 2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione Emilia-Romagna nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
 - a. individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
 - b. standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonchè alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
 - c. standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
 3. - 6. (omissis)
 7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
 8. - 9. (omissis)».

Art. 9 - Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 10 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico» sono soppresse;
 - b. l'ultimo periodo. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2010 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 214.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 191, comma 3 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal presente re-

golamento: «3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonchè di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna».

Allegato A

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali

Premessa

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli istituti professionali costituiscono un'articolazione dell'istruzione tecnica e professionale, dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005.

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all'articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento

permanente (European Qualifications Framework-EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in

- una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi

Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici del servizio;
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità.

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato

Il profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;
- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità;
- svolgere la propria attività operando in equipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo;
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;
- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale;
- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.

Strumenti organizzativi e metodologici

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere

il suo valore in termini di occupabilità. L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome. Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Gli istituti professionali, nell'ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico. Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

3.5 **Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.**

Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Repertorio Atti n. 36/CSR del 29 aprile 2010.

Recepito dal Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta odierna del 29 aprile 2010

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), e l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 27, comma 2;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;
- Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies;
- Visto il regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- Vista l'intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali, di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

- Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l'avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011;
- Vista la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" del 15 dicembre 2004;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- Visto l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU);
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;
- Considerato il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2010 indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000;
- Considerato il percorso di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali, avviato con l'Accordo quadro sopra citato e sviluppato ulteriormente con gli accordi sopra richiamati e con i Protocolli d'Intesa, stipulati tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché quelli sottoscritti, a livello territoriale tra le singole Regioni e i competenti Uffici Scolastici Regionali;
- Considerata la necessità di avviare ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 sopra citato, il 1° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo medesimo, previa definizione degli aspetti ivi indicati con accordi in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Considerata la necessità, ai fini di cui sopra, di raccogliere e consolidare i risultati conseguiti dal 2003 al 2009 in attuazione dell'Accordo quadro sopra richiamato,

con riferimento al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale funzionanti nell'anno scolastico e formativo 2010/2011 e sino alla completa applicazione dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005;

- Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e diramata in data 15 dicembre 2009, sulla quale è stato acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui allegati 1), 2), 3), 4) e 5) ne costituiscono parte integrante, in merito alla quale nella riunione tecnica del 12 gennaio 2010, il Coordinamento tecnico delle Regioni ha formulato alcune proposte di modifica;
- Considerato che, al riguardo, le Regioni, con nota pervenuta il 27 gennaio 2010 e diramata il 28 gennaio 2010, hanno trasmesso la nuova formulazione del provvedimento approvata dalla competente Commissione degli Assessori;
- Considerato che l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso la riformulazione del testo e i relativi allegati, in considerazione delle modifiche suddette, diramati il 3 febbraio 2010;
- Considerato che nella riunione tecnica del 4 febbraio 2010, è stata concordata tra le Regioni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la stesura definitiva della proposta di accordo che è stata diramata il 9 febbraio 2010;
- Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati
Premesso che:

- a. con il presente Accordo, anche a seguito degli impegni assunti con l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009, citato in premessa, si intende definire gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, per avviare la messa a regime dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto medesimo, in modo da consolidare e valorizzare i risultati del percorso di collaborazione istituzionale sopra richiamato;
- b. vanno individuate le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 226 del 2005, con riferimento a quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nei percorsi medesimi ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis, della Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c. è necessario che le Regioni completino l'applicazione dei criteri contenuti nell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2007, che costituisce parte integrante della citata intesa;

- d. occorre completare e ridefinire - in vista della messa a regime dei livelli essenziali dei percorsi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) - il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 sopra citato, con il quale sono stati raccolti i risultati della sperimentazione realizzata a seguito dell'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 richiamato in premessa;
- e. è opportuno richiamare i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono il riferimento per la disciplina specifica che ciascuna Regione deve definire a norma dell'articolo 27, comma 2, per il passaggio al nuovo ordinamento;
- f. occorre monitorare costantemente l'attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 76 del 2005 in merito all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione almeno sino al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

CONCORDANO CHE:

1. l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:
 - articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;
 - articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;
 - articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;
 - articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendi-

mento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

- articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;
 - articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;
 - articolo 22: valutazione.
2. I percorsi di istruzione e formazione professionale di cui sopra sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione di sistema anche ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/05.
 3. Per i titoli di cui al punto 1 del presente accordo, è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".
 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo n.226/05, riguardante la fase transitoria, al fine della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al richiamato Capo III del medesimo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, predispongono un Piano di lavoro condiviso, che preveda - entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo - le modalità e le fasi del confronto per la definizione di organiche proposte in materia di:
 - definizione di quanto previsto, nel confronto con le Parti sociali, all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 e agli articoli 19 e 21 del suddetto Capo III, a partire dai processi e dalle attività di riferimento riguardanti gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente accordo;
 - certificazioni in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale;

Nell'ambito del piano di lavoro congiunto di cui al punto 4, si conviene che vengano definite proposte anche ai fini della predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07 soprattutto con l'obiettivo di realizzare organici

raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale.

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente accordo viene recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Allegati

Allegato 1

Le 21 figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di leFP di durata triennale

Allegato 2

Standard formativi minimi delle competenze delle figure professionali dei percorsi triennali

Allegato 3

Le competenze tecnico - professionali comuni di qualifica professionale

Allegato 4

Le 21 figure professionali dei percorsi di durata quadriennale

Allegato 5

Gli standard formativi minimi delle competenze delle figure professionali dei percorsi quadriennali

4 ● Documentazione europea

4.1 Comunicato di Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020

Comunicato dei Ministri europei per l'Istruzione e la formazione professionale, delle parti sociali europee e della Commissione europea, riuniti a Bruges il 7 dicembre 2010 per esaminare l'approccio e le priorità strategiche del processo di Copenaghen per il periodo 2011-2020

Premessa

La dichiarazione di Copenaghen del 29-30 novembre 2002 ha avviato la strategia europea per una maggiore cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale (IFP), comunemente denominata “processo di Copenaghen”. Oggi nel 2010, sulla base di otto anni di cooperazione europea, abbiamo definito gli obiettivi strategici a lungo termine per il prossimo decennio (2011-2020). Abbiamo tenuto conto dei risultati conseguiti in passato, delle sfide attuali e future nonché dei principi e delle idee di fondo del processo di Copenaghen. Un'analisi generale di quest'ultimo effettuata dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), sulla base di un'indagine condotta in 27 Stati membri nonché in Islanda, Norvegia e Liechtenstein, ha facilitato il nostro lavoro, come analogamente ha fatto una relazione simile relativa a Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia redatta dalla Fondazione europea per la formazione professionale.

Nuovo impulso all'istruzione e formazione professionale in Europa. Sfide attuali e future

Istruzione e formazione per l'Europa di domani

L'Europa sta tentando di risollevarsi da una grave crisi economica e finanziaria. I tassi di disoccupazione sono elevati, in modo particolare tra i giovani¹. La crisi ha sottolineato la necessità di una riforma economica e sociale. L'Europa vuole diventare più intelligente, più sostenibile e più inclusiva. Per conseguire tale obiettivo, sono necessari sistemi di istruzione e formazione flessibili e di alta qualità che rispondano alle necessità di oggi e di domani².

1. I dati di settembre 2010 relativi ai 27 Stati membri dell'UE indicavano un tasso di disoccupazione generale del 9,6% e un tasso di disoccupazione giovanile del 20,3% (fonte: Eurostat).
2. Il 9 giugno 2010, la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020”, che ha proposto in termini generali un'agenda futura per la politica europea in materia di IFP.

Evoluzione del mercato del lavoro

Oggi, in Europa, circa 76 milioni di persone di età compresa tra 25 e 64 anni, cifra che corrisponde approssimativamente alle popolazioni di Italia, Ungheria e Austria congiuntamente, hanno qualifiche di basso livello o non ne hanno alcuna. Troppi giovani di età compresa tra 18 e 24 anni continuano ad abbandonare l'istruzione e la formazione senza qualifiche. Occorrono urgentemente misure atte a prevenire o porre rimedio alla dispersione scolastica. Le previsioni del Cedefop relative al fabbisogno di competenze per il prossimo decennio mostrano che il cambiamento tecnologico porterà a un incremento della domanda di persone con qualifiche medie ed elevate a discapito di quelle con qualifiche di basso livello. Anche per quelle professioni che in passato richiedevano prevalentemente qualifiche di basso livello occorrono sempre più qualifiche di medio o addirittura elevato livello. Ciò significa che per le persone con qualifiche formali di basso livello (o prive di esse) sarà più difficile in futuro trovare un impiego. Vi sono inoltre prove sempre più evidenti di una polarizzazione dell'occupazione, caratterizzata da un aumento dei salari per i lavoratori altamente qualificati e da una diminuzione degli stessi per i lavoratori poco o per niente qualificati.

Le giuste competenze

Gli alunni e gli studenti di oggi si troveranno nel 2020 all'inizio delle loro carriere, con almeno 30 anni di vita professionale da affrontare; alcuni di loro saranno occupati in professioni che oggi nemmeno esistono e altri forse in professioni che stanno scomparendo.

È necessario migliorare la capacità dell'IFP di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro. Per integrare queste ultime nell'offerta di IFP nel lungo termine, occorre una migliore conoscenza dei settori emergenti e delle relative competenze, nonché dei cambiamenti cui sono soggette le professioni attuali. In collaborazione con le parti interessate è necessario rivedere regolarmente gli standard occupazionali e quelli in materia di istruzione/formazione che definiscono i requisiti richiesti al titolare di un certificato o diploma. Ciò significa una più stretta collaborazione tra, da un lato, i soggetti interessati attivi nella previsione dei fabbisogni di competenze, ivi inclusi i rappresentanti dei settori professionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e, dall'altro, i fornitori di istruzione e formazione. Occorre adeguare costantemente i contenuti, le infrastrutture e i metodi dell'IFP per andare di pari passo con l'evoluzione delle tecnologie di produzione e dell'organizzazione del lavoro.

La transizione a un'economia verde è una dinamica importante che incide sul fabbisogno di competenze in molti lavori e settori differenti. È possibile riscontrare molte delle competenze necessarie nelle professioni attuali. In pratica, il mercato del lavoro richiede che vi sia un equilibrio tra lo sviluppo di generiche competenze verdi (ad esempio riduzione dei rifiuti, miglioramento dell'efficienza energetica) e di competenze specifiche. Così come le competenze legate alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono oggi essenziali per tutti, le competenze verdi saranno in futuro importanti per la quasi totalità dei lavori.

Una società che invecchia

Il futuro mercato europeo del lavoro si troverà contemporaneamente ad affrontare l'invecchiamento della popolazione e la diminuzione del numero di giovani. Pertanto, agli adulti, e in particolare ai lavoratori più anziani, sarà chiesto in misura sempre maggiore di aggiornare ed ampliare le proprie conoscenze e competenze tramite l'IFP continua. Tale accresciuta

necessità di un apprendimento che duri lungo tutto l'arco della vita comporta il bisogno di nuove modalità di erogazione, nonché di offerte di formazione personalizzate e di solidi sistemi per la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Il potenziale delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) può essere usato per intensificare l'istruzione e la formazione per adulti attraverso l'apprendimento a distanza.

Il duplice obiettivo dell'IFP

L'istruzione e la formazione professionale iniziale e continua condividono il duplice obiettivo di contribuire all'occupabilità e alla crescita economica e di rispondere alle grandi sfide della società, in particolare quella di promuovere la coesione sociale. Entrambe dovrebbero offrire ai giovani e agli adulti possibilità di carriera attraenti e stimolanti e rivolgersi in ugual misura a uomini e donne, a persone ad alto potenziale e a coloro che, per qualsiasi motivo, corrono il rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro.

Qualità ed eccellenza

In considerazione del ruolo che l'IFP riveste all'interno delle società e delle economie europee, è fondamentale garantire la sostenibilità e l'eccellenza dell'istruzione e formazione professionale. Per preservare la sua posizione di massimo esportatore mondiale di prodotti industriali, l'Europa ha bisogno di un'IFP di livello mondiale. Nella società della conoscenza, le conoscenze e le competenze professionali sono importanti quanto quelle accademiche.

La diversità dei sistemi europei in materia d'IFP è un valore per il reciproco apprendimento. La trasparenza e un approccio comune in materia di garanzia della qualità sono però necessari per creare una fiducia reciproca che agevolerà la mobilità e il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze tra tali sistemi. È necessario attribuire, nel decennio a venire, una priorità elevata alla garanzia della qualità nel quadro della cooperazione europea in materia di IFP.

Dare maggiori mezzi alle persone

Non solo il mercato del lavoro, ma anche le società nel loro complesso stanno cambiando rapidamente.

È necessario offrire alle persone i mezzi necessari per adattarsi ai nuovi sviluppi e gestire il cambiamento. Ciò significa dar loro la possibilità di acquisire conoscenze, capacità e competenze che non siano puramente di tipo professionale. Tali più ampie competenze, conosciute come competenze chiave, sono importanti per avere successo nella vita e dovrebbe essere possibile acquisirle tanto attraverso i programmi di IFP quanto attraverso ogni altra forma di istruzione. Anche l'IFP deve garantire ai discenti la possibilità di recuperare, integrare e utilizzare competenze chiave senza trascurare le capacità professionali. In particolare, le capacità e le competenze legate alle TIC nonché la conoscenza di lingue straniere diventeranno sempre più fondamentali per l'ottenimento e la conservazione di un impiego nonché per la gestione della vita di tutti i giorni.

L'apprendimento basato sul lavoro rappresenta per le persone uno strumento per accrescere il proprio potenziale. La componente basata sul lavoro contribuisce in maniera sostanziale allo sviluppo di un'identità professionale e può incrementare l'autostima di coloro che potrebbero altrimenti considerare la propria vita un fallimento. L'apprendimento sul posto di lavoro consente a chi ha un'occupazione di sviluppare il proprio potenziale pur continuando

a percepire il proprio salario. Pertanto, un IFP efficace che consenta l'apprendimento sul posto di lavoro o al di fuori di questo, a tempo parziale o a tempo pieno, può altresì contribuire in maniera considerevole alla coesione sociale delle nostre società.

L'internazionalizzazione dell'IFP

È necessario che i sistemi nazionali di IFP, in qualità di attori sul mercato globale dell'istruzione, siano connessi al resto del mondo al fine di rimanere sempre aggiornati e competitivi. Tali sistemi devono essere maggiormente capaci di attrarre discenti provenienti da altri paesi europei e da paesi terzi, fornendo loro istruzione e formazione nonché rendendo più semplice il riconoscimento delle rispettive competenze. I cambiamenti demografici e i flussi migratori internazionali rendono tali questioni ancora più pertinenti. Benché stia emergendo uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione, non si è ancora conseguito il nostro obiettivo originario di rimozione degli ostacoli alla mobilità. Si può altresì constatare che la mobilità dei discenti nell'IFP rimane bassa. Per poter attirare più discenti stranieri nei nostri sistemi di IFP, occorre fornire informazioni e orientamenti migliori e personalizzati.

L'aumento significativo della mobilità transnazionale dei discenti e degli insegnanti nell'IFP nonché il riconoscimento di conoscenze, capacità e competenze che gli stessi hanno acquisito all'estero costituiranno un'importante sfida per il futuro.

Investire nell'IFP – una responsabilità comune

Definire l'IFP rientra nelle responsabilità comuni dei governi nazionali, delle parti sociali, dei fornitori di IFP, degli insegnanti, dei formatori, nonché dei discenti: tutti hanno un mutuo interesse a cooperare più strettamente.

Anche per la maggiore enfasi posta sull'apprendimento degli adulti negli ultimi anni occorrono ulteriori risorse. La flessione dell'economia non dovrà condurre a minori investimenti nell'IFP. I vincoli di bilancio obbligheranno a trovare soluzioni innovative per garantire il finanziamento sostenibile dell'IFP e assicurare che le risorse siano assegnate in modo efficace e ripartite equamente.

Risultati importanti del processo di Copenaghen

Il processo di Copenaghen ha svolto un ruolo cruciale nella sensibilizzazione all'importanza dell'IFP sia a livello nazionale che europeo. Il progresso è più evidente se si considerano gli strumenti³, i principi e gli orientamenti comuni a livello europeo che sono stati elaborati per rendere le qualifiche più trasparenti, comparabili e trasferibili, nonché per migliorare la flessibilità e la qualità dell'apprendimento.

Questi ultimi stabiliscono una base da cui partire per realizzare un effettivo spazio europeo dell'istruzione e della formazione.

Il processo di Copenaghen ha avuto un impatto rapido e forte sulle politiche nazionali in materia di IFP: ha comportato riforme profonde, tra cui lo sviluppo di quadri di qualifiche nazionali in vista dell'attuazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF) e lo spostamento verso un approccio basato sui risultati dell'apprendimento. Mutando la prospettiva e passando a un

3. A partire dal 2002 sono stati sviluppati i seguenti strumenti: Europass, il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

processo di apprendimento orientato non più alle risorse impiegate ma ai risultati dell'apprendimento, dei quadri generali che includano l'istruzione di base, l'IFP e l'istruzione superiore possono aiutare a creare sistemi nazionali di qualifiche trasparenti, permeabili e flessibili.

Attività di apprendimento tra pari e lo scambio di buone prassi sono serviti a promuovere un senso di titolarità del processo e hanno stimolato la realizzazione di altre attività. Una maggiore e migliore comunicazione è tuttavia necessaria per coinvolgere i soggetti interessati: le parti sociali, i fornitori di IFP, la società civile e i discenti.

Le politiche in materia di IFP non sono sufficienti, da sole, ad affrontare le sfide socio-economiche e a far sì che la mobilità e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita diventino una realtà. Occorrono approcci generali che colleghino l'IFP ad altre politiche, in particolare a quelle sociali e in materia di occupazione.

Il processo di Copenaghen nel più ampio contesto della politica dell'UE

In considerazione dell'evoluzione del contesto politico nel decennio 2011-2020, in particolare alla luce della strategia Europa 2020, la dichiarazione di Copenaghen del 2002 dovrebbe ricevere nuovo impulso. Poiché il processo di Copenaghen è parte integrante del quadro strategico "Istruzione e formazione 2020", gli obiettivi in materia d'IFP dovrebbero rimanere coerenti con quelli generali del quadro.

L'IFP dovrebbe contribuire al raggiungimento dei due obiettivi principali della strategia Europa 2020 fissati per il settore dell'istruzione, ossia ridurre – entro il 2020 – il tasso di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10% e portare ad almeno il 40% la quota di 30-34enni che completano il proprio ciclo di studi nell'istruzione terziaria o equivalente.

È stato redatto un elenco di risultati a breve termine per indicare le azioni concrete necessarie al fine di progredire verso gli obiettivi strategici. L'elenco dei risultati a breve termine faciliterà altresì i futuri riesami periodici.

Tenendo in considerazione le priorità e gli obiettivi generali della strategia e del quadro strategico europeo di cui sopra, nonché rispettando il principio di sussidiarietà, viene adottato quanto segue:

- una prospettiva globale per l'IFP nel 2020;
- 11 obiettivi strategici per il periodo 2011-2020 sulla base di tale prospettiva;
- 22 risultati a breve termine a livello nazionale per i primi 4 anni (2011-2014), con indicazione del sostegno a livello UE;
- principi generali della governance e della titolarità del processo di Copenaghen.

Una prospettiva globale per l'istruzione e la formazione professionale nel 2020

Entro il 2020 i sistemi europei d'IFP dovrebbero essere resi più attrattivi, più pertinenti, più orientati alla carriera, più innovativi, più accessibili e più flessibili che nel 2010 e dovrebbero contribuire all'eccellenza e all'equità dell'apprendimento permanente fornendo:

- **IFP attrattiva e inclusiva**, con insegnanti e formatori altamente qualificati, metodi di apprendimento innovativi, infrastrutture e attrezzature di alta qualità, un'elevata pertinenza ai fini del mercato del lavoro e percorsi verso il proseguimento dell'istruzione e della formazione;

- **IFP iniziale (IFPI) di alta qualità**, che i discenti, i genitori e la società in generale possano considerare un'opzione invitante, avente lo stesso valore dell'istruzione generale. L'IFPI dovrebbe dotare i discenti sia di competenze fondamentali che di capacità professionali specifiche;
- **IFP continua (IFPC) orientata alla carriera e facilmente accessibile** a lavoratori, datori di lavoro, imprenditori e disoccupati, che agevoli lo sviluppo delle competenze e i cambiamenti a livello di carriera;
- **sistemi flessibili d'IFP improntati ad un approccio basato sui risultati dell'apprendimento**, che sostengano percorsi flessibili di apprendimento, consentano la permeabilità tra i diversi sottosistemi dell'istruzione e della formazione (istruzione scolastica, IFP, istruzione superiore, istruzione per adulti) e **provvedano alla convalida dell'apprendimento non formale e informale** comprese le competenze acquisite sul posto di lavoro;
- **uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione** con sistemi di qualifiche trasparenti che consentano il trasferimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento nonché il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, e che facilitino la mobilità transnazionale;
- **opportunità nettamente maggiori di mobilità transnazionale** per gli studenti e per i professionisti del settore dell'IFP;
- **servizi d'informazione, orientamento e consulenza permanenti facilmente accessibili e di alta qualità**, che costituiscano una rete coerente e permettano ai cittadini europei di prendere decisioni responsabili e affrontare le loro carriere scolastiche e professionali al di là dei tradizionali profili di genere.

Obiettivi strategici per il periodo 2011-2020, seguiti da risultati a breve termine per il periodo 2011-2014

Miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'IFP e rafforzamento di attrattiva e pertinenza

L'istruzione e la formazione professionale dovrebbero avere un'elevata pertinenza ai fini del mercato del lavoro e della carriera delle persone. Per aumentare l'attrattiva dell'IFP, i paesi partecipanti dovrebbero perseguire i seguenti obiettivi e attuare le seguenti azioni:

1. **Rendere l'IFP iniziale (IFPI) un'opzione di apprendimento attrattiva**
 - a. accrescere la qualità dell'IFPI (cfr. anche punto 2) migliorando la qualità e le competenze degli insegnanti, dei formatori e dei capi istituto, introducendo percorsi flessibili tra tutti i livelli dell'istruzione e aumentando la sensibilizzazione del pubblico in merito alle possibilità offerte dall'IFP. Ciò è di particolare importanza nei paesi partecipanti in cui l'IFP tende ad essere sottovalutata;
 - b. promuovere attività pratiche e la diffusione di informazioni e orientamenti di elevata qualità che permettano ai giovani della scuola dell'obbligo, nonché ai loro genitori, di familiarizzarsi con le varie professioni e possibilità di carriera;
 - c. assicurare che le competenze chiave siano integrate nei programmi dell'IFPI e sviluppare opportuni mezzi di valutazione;

- d. organizzare attività di insegnamento e apprendimento che promuovano lo sviluppo di competenze in materia di gestione della carriera nel quadro dell'IFPI;
- e. garantire ai discenti IFPI l'accesso ad attrezzature tecniche, materiale didattico ed infrastrutture aggiornati e adeguati. I fornitori dell'IFP dovrebbero ripartire i costi e le attrezzature tra di loro e in cooperazione con le imprese. Dovrebbe altresì essere promosso l'apprendimento basato sul lavoro presso imprese che dispongono delle infrastrutture pertinenti;
- f. seguire la transizione dei diplomati dell'IFP verso il mondo del lavoro o verso l'ulteriore istruzione e formazione mediante sistemi nazionali di monitoraggio.

2. Promuovere l'eccellenza, la qualità e la pertinenza sia dell'IFPI che dell'IFPC

Garanzia della qualità

- a. l'elevata qualità della fornitura di IFP è una condizione indispensabile della sua attrattiva. Per garantire migliore qualità, maggiore trasparenza, fiducia reciproca, mobilità dei lavoratori e dei discenti e apprendimento permanente, i paesi partecipanti dovrebbero creare quadri per la garanzia della qualità conformi alla raccomandazione EQAVET;
- b. i paesi partecipanti dovrebbero istituire a livello nazionale, entro la fine del 2015, un quadro comune per la garanzia della qualità applicabile a tutti i fornitori di IFP, che contempli anche l'apprendimento sul luogo di lavoro e sia compatibile con il quadro EQAVET.

Qualità degli insegnanti, dei formatori e degli altri professionisti dell'IFP

- a. i paesi partecipanti dovrebbero migliorare la formazione iniziale e continua degli insegnanti, dei formatori, dei tutori e dei consiglieri offrendo formazione flessibile e investimenti. L'invecchiamento degli insegnanti e dei formatori europei, i cambiamenti intervenuti nei mercati del lavoro e negli ambienti lavorativi, insieme alla necessità di attrarre le persone più adatte all'insegnamento, fanno sì che tale obiettivo sia ancora più importante. Dovrebbero essere incoraggiati tirocini presso le imprese per gli insegnanti e i formatori;
- b. i paesi partecipanti dovrebbero collaborare all'individuazione delle migliori prassi e di principi guida in relazione alla modifica delle competenze e ai profili degli insegnanti e dei formatori dell'IFP. Ciò potrebbe essere realizzato con il sostegno della Commissione europea e del Cedefop, in collaborazione con la sua rete di insegnanti e di formatori dell'IFP.

Pertinenza ai fini del mercato del lavoro

La pertinenza dell'IFP (sia l'IFPI che l'IFPC) ai fini del mercato del lavoro e l'occupabilità dei diplomati dell'IFP dovrebbero essere rafforzate mediante varie misure:

- a. le autorità dei paesi partecipanti - a livello nazionale, regionale o locale - dovrebbero creare le opportunità per rafforzare la cooperazione tra scuole e imprese al fine di migliorare la conoscenza delle pratiche di lavoro da parte degli insegnanti, da un lato, e le conoscenze e competenze pedagogiche generali dei formatori, dall'altro;
- b. gli Stati partecipanti dovrebbero promuovere partenariati tra parti sociali, imprese, fornitori d'istruzione e di formazione, servizi per l'impiego, autorità pubbliche, organizzazioni di ricerca e le altre parti interessate, al fine di garantire un migliore

trasferimento di informazioni sulle esigenze del mercato del lavoro e di assicurare una migliore corrispondenza tra tali esigenze e lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze. I datori di lavoro e le parti sociali dovrebbero adoperarsi per definire chiaramente quali competenze e quali qualifiche saranno necessarie a breve e a lungo termine su scala settoriale e intersettoriale. Dovrebbe proseguire lo sviluppo di un linguaggio comune⁴ inteso a far comunicare tra loro il mondo dell'istruzione e della formazione, da un lato, e quello del lavoro, dall'altro, coerentemente con altri strumenti UE, come l'EQF;

- c. i programmi dell'IFP dovrebbero essere orientati ai risultati e rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro. I modelli di cooperazione con le imprese o le organizzazioni professionali dovrebbero affrontare tale questione e fornire agli istituti dell'IFP informazioni sull'occupabilità e sui tassi di occupazione dei diplomati dell'IFP;
- d. per migliorare la qualità e la pertinenza dell'IFP, i paesi partecipanti, e in particolare i fornitori di IFP, dovrebbero avvalersi dei riscontri dei servizi di orientamento riguardo alla transizione dei diplomati dell'IFP verso il mondo del lavoro o verso ulteriori percorsi di apprendimento;
- e. l'apprendimento basato sul lavoro svolto in partenariato con le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbe diventare una caratteristica di tutti i corsi dell'IFP iniziale;
- f. i paesi partecipanti dovrebbero sostenere lo sviluppo della formazione attraverso l'apprendistato e attuare a tal fine iniziative di sensibilizzazione.

Risultati a breve termine per il 2011-2014

Relativi agli obiettivi strategici 1 e 2

Azioni a livello nazionale:

1. organizzare attività intese a promuovere l'attrattiva e l'eccellenza dell'IFP che possono comprendere campagne e gare in materia di competenze;
2. sostenere attività che consentano ai giovani che frequentano l'istruzione obbligatoria di familiarizzarsi con le categorie professionali e opportunità di carriera;
3. adottare opportune misure per attuare la raccomandazione sull'EQAVET e progredire verso l'introduzione di quadri nazionali per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale;
4. se del caso, far sì che le competenze chiave e le competenze di gestione della carriera siano opportunamente integrate nei programmi di IFPI e possano essere acquisite attraverso opportunità di formazione nel quadro dell'IFPC;
5. i governi, le parti sociali e i fornitori di IFP dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per:
 - massimizzare l'apprendimento basato sul lavoro, inclusi gli apprendistati, al fine di contribuire all'aumento del numero di apprendisti in Europa entro il 2012;
 - creare le opportunità per rafforzare la cooperazione tra istituti di IFP e imprese (con o senza scopo di lucro), per esempio mediante tirocini presso le imprese per gli insegnanti;

4 Nel 2010 questa lingua ponte costituisce l'obiettivo del progetto "Tassonomia europea delle abilità, delle competenze e delle professioni (ESCO)".

- fornire agli istituti di IFP informazioni sull'occupabilità dei diplomati dell'IFP;
6. proseguire i lavori per l'introduzione di sistemi di monitoraggio sulle transizioni dall'apprendimento al lavoro.

Sostegno a livello UE:

- documento programmatico sul ruolo dell'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile;
- studiare un sostegno europeo alle campagne di promozione dell'IFP, compreso l'Eu-robarometro sull'attrattiva dell'IFP;
- incoraggiare le gare in materia di competenze a livello europeo e/o mondiale;
- orientamento e sostegno tecnico per l'attuazione dell'EQAVET;
- riesame dell'attuazione dell'EQAVET a livello nazionale nel 2013;
- formazione di reti tematiche di progetti in materia di garanzia della qualità nel quadro del programma Leonardo da Vinci;
- elaborazione di un vademecum/studio su modelli efficaci di apprendimento basato sul lavoro (con il contributo del Cedefop);
- rafforzamento della previsione dello sviluppo di capacità e competenze, segnatamente attraverso previsioni delle competenze (Cedefop) e l'istituzione di consigli europei per le competenze;
- elaborazione di un linguaggio comune inteso a far comunicare tra loro il mondo dell'istruzione e della formazione e quello del lavoro (ESCO), coerentemente con altri strumenti UE, come l'EQF;
- studiare l'adozione di un parametro di riferimento dell'UE per l'occupabilità sulla base di una proposta della Commissione;
- elaborazione delle migliori prassi e di principi guida in relazione alla modifica dei profili degli insegnanti e dei formatori dell'IFP (insieme al Cedefop).

Rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà

3. Consentire l'accesso flessibile alla formazione e alle qualifiche

Per quanto riguarda l'IFP continua (IFPC)

Per rafforzare il contributo dell'IFP al raggiungimento del riferimento del 15% di adulti che partecipano all'istruzione e alla formazione entro il 2020, i paesi partecipanti dovrebbero:

- a. incoraggiare attivamente le persone a partecipare all'istruzione e alla formazione professionale continua e i fornitori IFP a aumentare il loro coinvolgimento nell'IFPC, con un'attenzione particolare per le persone confrontate a transizioni all'interno del mercato del lavoro (come i lavoratori a rischio e i disoccupati e i gruppi svantaggiati);
- b. definire un quadro appropriato per incoraggiare le imprese a continuare ad investire nello sviluppo delle risorse umane e nell'IFPC. La decisione sulla giusta combinazione di incentivi, diritti e obblighi spetta ai paesi partecipanti;
- c. incoraggiare modalità di formazione flessibili (apprendimento in linea, corsi serali, formazione durante le ore lavorative, ecc.) al fine di promuovere l'accesso alla formazione nelle diverse situazioni della vita e rispondere alle varie esigenze. La formazione continua dovrebbe abbracciare tutti i tipi di apprendimento, compresi la formazione interna e l'apprendimento basato sul lavoro, e dovrebbe essere accessibile in ugual misura a uomini e donne;

- d. incoraggiare la collaborazione tra istituti di formazione e datori di lavoro, in particolare per la formazione dei numerosi lavoratori scarsamente qualificati che tutt'al più hanno terminato l'istruzione secondaria inferiore e che trarranno vantaggio da approcci comprendenti l'incorporazione di capacità di base nell'ambito dell'IFP;
- e. iniziare a sviluppare, entro il 2015, procedure nazionali per il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento non formale e informale sostenuto, all'occorrenza, da quadri di qualifiche nazionali. Tali procedure dovrebbero incentrarsi sulle conoscenze, capacità e competenze indipendentemente dal contesto in cui sono state acquisite, per esempio apprendimento per adulti in senso ampio, IFP, esperienza lavorativa e attività di volontariato. Si dovrebbero tenere maggiormente in considerazione le conoscenze, le capacità e le competenze che non portano necessariamente a qualifiche pienamente formali. Al riguardo è importante una stretta cooperazione con altri settori politici, come gioventù, sport, cultura, affari sociali, occupazione;
- f. adottare misure specifiche per aumentare il tasso di partecipazione all'IFPC delle persone in fase di transizione nel mercato del lavoro e dei gruppi con un basso tasso di partecipazione alla formazione, quali le donne, i lavoratori poco qualificati e i lavoratori più anziani. In particolare, i paesi partecipanti dovrebbero cercare, mediante investimenti, di allineare il numero di persone poco qualificate di età compresa tra i 25 e i 64 anni che partecipano all'apprendimento permanente ai tassi medi di partecipazione di questo gruppo di età.

Per quanto riguarda sia l'IFPI che l'IFPC

- a. facilitare la transizione dall'istruzione e dalla formazione al lavoro e da un posto di lavoro all'altro, fornendo servizi di orientamento integrati (servizi di occupazione e servizi di consulenza), nonché capacità di gestione della carriera sia per giovani che per adulti. È fondamentale che i fornitori di servizi interessati possano scambiare informazioni in modo facile e oggettivo e sviluppare la qualità dei servizi di orientamento;
- b. sviluppare o mantenere l'IFP post-secondaria o superiore almeno al livello 5 dell'EQF, come opportuno, e contribuire al conseguimento dell'obiettivo principale dell'UE, ossia del 40% di persone con un livello di istruzione terziaria o equivalente;
- c. promuovere percorsi flessibili tra l'IFP, l'istruzione generale e l'istruzione superiore e aumentare la permeabilità, rafforzando i legami tra questi tipi di istruzione. Per conseguire tale obiettivo, nonché una maggiore partecipazione all'apprendimento permanente, i paesi partecipanti dovrebbero accelerare la creazione e l'attuazione di quadri nazionali generali delle qualifiche basati sui risultati dell'apprendimento;
- d. la Commissione e i paesi partecipanti dovrebbero lavorare per aumentare la coerenza tra i due sistemi di crediti europei, ECVET e ECTS.

4. Sviluppare un approccio strategico all'internazionalizzazione dell'IFPI e dell'IFPC e promuovere la mobilità internazionale

- a. la globalizzazione economica incoraggia datori di lavoro, lavoratori e imprenditori ad allargare il loro campo di attività oltre frontiera. I fornitori di IFP dovrebbero sostenerli in questo processo dando una dimensione internazionale al contenuto dell'apprendimento e istituendo reti internazionali con istituzioni partner;

- b. i paesi partecipanti dovrebbero incoraggiare le autorità locali e regionali e i fornitori di IFP – mediante incentivi, sistemi di finanziamento (compreso il ricorso ai fondi strutturali europei) e la diffusione di migliori prassi – a sviluppare strategie ai fini della cooperazione transfrontaliera in materia di IFP, con l'obiettivo di favorire una maggiore mobilità di discenti, insegnanti e formatori e altri professionisti di IFP. I paesi partecipanti dovrebbero promuovere un'IFP che consenta, incoraggi e includa preferibilmente periodi di mobilità, compresi i tirocini all'estero;
- c. i paesi partecipanti dovrebbero usare e promuovere sistematicamente strumenti di trasparenza europei quali EQF, ECVET e Europass al fine di incentivare la mobilità transnazionale;
- d. i paesi partecipanti dovrebbero promuovere le opportunità di apprendimento delle lingue per discenti e insegnanti nell'IFP e la formazione linguistica adattata alle esigenze specifiche dell'IFP prestando particolare attenzione all'importanza delle lingue straniere per la cooperazione transfrontaliera in materia di IFP e mobilità internazionale.

Risultati a breve termine per il 2011-2014

Relativi agli obiettivi strategici 3 e 4

Azioni a livello nazionale:

7. al fine di massimizzare il contributo dell'IFP al raggiungimento del parametro di riferimento del 15% previsto dall'"ET 2020" per la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente, riesaminare il ricorso ad incentivi, diritti ed obblighi per tutte le parti interessate e prendere le iniziative appropriate per incoraggiare la partecipazione all'IFPC;
8. attuare la raccomandazione sull'EQF mediante:
 - lo sviluppo di NQF generali, sulla scorta dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento. Utilizzare l'NQF come catalizzatore per il conseguimento di una maggiore permeabilità tra l'IFP e l'istruzione superiore, per lo sviluppo o il mantenimento dell'IFP ai livelli d'istruzione post-secondaria o superiore dell'EQF e per la realizzazione di percorsi di apprendimento flessibili;
 - l'introduzione di riferimenti ai livelli EQF, per i livelli NQF, entro il 2012;
9. sviluppare e promuovere il ricorso a procedure per la convalida dell'apprendimento non formale e informale con il sostegno degli EQF/NQF e dell'orientamento;
10. fornire servizi di orientamento integrati (in materia di istruzione, formazione, occupazione) strettamente correlati alle necessità del mercato del lavoro;
11. progredire nell'attuazione del sistema ECVET conformemente alla relativa raccomandazione e partecipare alla sperimentazione dell'ECVET per la mobilità;
12. adottare le misure appropriate per dare impulso alla mobilità nel quadro dell'IFP, e segnatamente:
 - incoraggiare un maggior numero di studenti dell'IFPI e di professionisti dell'IFP a partecipare alla mobilità transnazionale;
 - incoraggiare le autorità locali e regionali, come pure i fornitori di IFP, a sviluppare una cultura dell'internazionalizzazione e strategie di internazionalizzazione in cui sia contemplata la mobilità transfrontaliera;

- affrontare gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità transnazionale degli apprendisti e dei tirocinanti;
- incoraggiare le camere professionali, le organizzazioni imprenditoriali ed altre pertinenti organizzazioni a sostenere le imprese ospitanti e di invio assicurando condizioni appropriate per gli apprendisti e i tirocinanti nel quadro della mobilità transnazionale;
- garantire che i programmi di IFP comprendano l'apprendimento delle lingue e le competenze interculturali;
- ottimizzare l'uso degli altri strumenti dell'UE (ad es. EQF, EQAVET, Europass) per rafforzare il reciproco riconoscimento delle qualifiche e delle competenze.

Sostegno a livello UE:

- guida politica in materia di accesso e partecipazione all'IFPC;
- orientamento e sostegno tecnico per l'attuazione dell'EQF, segnatamente in vista dell'applicazione di un approccio basato sui risultati dell'apprendimento;
- rilevamento degli sviluppi dell'NQF da parte del Cedefop e dell'ETF;
- raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2011);
- relazione sullo stato di avanzamento dello sviluppo delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento permanente (2011) (Cedefop, ETF e ELGPN);
- orientamento e sostegno tecnico per l'attuazione dell'ECVET;
- riesame periodico dell'attuazione dell'ECVET (insieme al Cedefop);
- formazione di reti tematiche di progetti ECVET nel quadro del programma Leonardo da Vinci;
- raccomandazione sulla mobilità nel settore dell'apprendimento (2011);
- studiare l'adozione di un parametro di riferimento dell'UE per la mobilità in ambito IFP sulla base di una proposta della Commissione (2011);
- proposta relativa ad un quadro di qualità per i tirocini;
- promuovere la mobilità per gli apprendisti, incluso mediante un portale di supporto, nel quadro del programma di apprendimento permanente/programma Leonardo da Vinci;
- sviluppare un passaporto europeo delle competenze come parte di Europass entro il 2012.

Rafforzare creatività, innovazione e imprenditorialità

5. Promuovere l'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità nonché l'uso delle TIC (sia nell'IFPI che nell'IFPC)

La creatività e l'innovazione nell'IFP nonché l'uso di metodi di apprendimento innovativi, possono incoraggiare i discenti a restare nell'IFP fino ad ottenere una qualifica.

- a. I paesi partecipanti dovrebbero incoraggiare attivamente i fornitori di IFP a collaborare con le imprese innovative, i centri di design, il settore culturale e gli istituti di istruzione superiore nel formare "partenariati di conoscenze". Ciò dovrebbe aiutarli ad ottenere indicazioni preziose sui nuovi sviluppi e le nuove esigenze di competenze, nonché a sviluppare l'eccellenza e l'innovazione professionali. Tali partenariati potrebbero altresì essere utili per introdurre metodi di apprendimento basati sull'esperienza, incoraggiare la sperimentazione e adattare i programmi di studio;

- b. le TIC dovrebbero essere utilizzate per massimizzare l'accesso alla formazione e promuovere l'apprendimento attivo nonché elaborare nuovi metodi nel settore dell'IFP basati sul lavoro e sulla scuola;
- c. i paesi partecipanti dovrebbero sostenere le iniziative volte a promuovere lo spirito imprenditoriale sia nell'IFPI che nell'IFPC in stretta cooperazione con i datori di lavoro, i fornitori di IFP e i servizi nazionali di sostegno alle imprese. A tal fine dovrebbero incoraggiare l'offerta di finanziamento adeguato - ad es. per il materiale didattico, gli strumenti di sostegno e la creazione di mini imprese da parte dei discenti - e dovrebbero cercare di rafforzare la cooperazione a livello regionale;
- d. i paesi partecipanti dovrebbero appoggiare gli imprenditori futuri e quelli costituiti di recente promuovendo l'avvio di imprese di diplomati dell'IFP e incoraggiando la mobilità dell'apprendimento per i giovani imprenditori.

Risultati a breve termine per il 2011-2014

Relativi all'obiettivo strategico 5

Azioni a livello nazionale:

13. incoraggiare partenariati per la creatività e l'innovazione (fornitori di IFP, istituti di istruzione superiore e centri di design, arte, ricerca e innovazione);
14. incoraggiare tutti i fornitori di IFP ad un uso efficace, innovativo e di qualità della tecnologia (inclusi i partenariati e le reti pubblico-privato) con l'ausilio delle attrezzature, infrastrutture e reti necessarie, con miglioramenti permanenti che riflettano gli sviluppi tecnologici e gli approfondimenti pedagogici;
15. adottare misure intese a promuovere l'imprenditorialità, ad esempio incentivando l'acquisizione delle pertinenti competenze chiave, consentendo esperienze pratiche nelle imprese e coinvolgendo esperti provenienti dalle imprese.

Sostegno a livello UE:

- istituzione di un forum IFP/imprese a livello dell'UE, incentrato sui seguenti temi:
 - ruolo dell'IFP nel triangolo della conoscenza;
 - transizioni dall'IFP alle imprese: come sostenere i diplomati dell'IFP nell'avviamento di imprese.

Promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva

6. Conseguire un'IFPI e un'IFPC inclusive

I paesi partecipanti dovrebbero offrire un'IFP che aumenti l'occupabilità delle persone (sia a breve che a lungo termine), che consenta loro di sviluppare carriere di qualità, un'esperienza lavorativa soddisfacente, fiducia in sé stessi, orgoglio e integrità professionali e che apra opportunità di crescita per la loro vita professionale e personale. Per conseguire tale obiettivo, i paesi partecipanti dovrebbero:

- a. garantire che l'IFP iniziale fornisca ai discenti competenze professionali specifiche e competenze chiave più ampie, comprese le competenze trasversali, che consentano loro di proseguire l'istruzione e la formazione (nell'ambito dell'IFP o dell'istruzione superiore) e di sostenere le opzioni di carriera, la partecipazione al mercato del lavoro e le transizioni in esso. Le conoscenze, capacità e competenze acquisite dalle persone nell'IFP dovrebbero permettere loro di gestire la propria carriera e di svolgere un ruolo attivo nella società;

- b. assicurare che i sistemi di apprendimento per gli adulti stimolino l'acquisizione e l'ulteriore sviluppo delle competenze chiave. Questo può essere realizzato in cooperazione con i fornitori di IFP, le comunità locali, le organizzazioni della società civile, ecc.;
- c. massimizzare il contributo dell'IFP per ridurre la percentuale di coloro che abbandonano prematuramente l'istruzione al di sotto del 10% mediante una combinazione di misure preventive e correttive. Ciò può essere realizzato, ad esempio, mediante un'IFP pertinente ai fini del mercato del lavoro, apprendimento e tirocini basati maggiormente sul lavoro, percorsi di apprendimento flessibili, orientamenti e consulenza efficaci, e con l'apprendimento di contenuti e metodi che riconoscano gli stili di vita e gli interessi dei giovani, pur mantenendo standard di qualità elevati per l'IFP;
- d. prendere le opportune misure per fornire un accesso non discriminatorio, specialmente alle persone e ai gruppi a rischio di esclusione, in particolare i poco qualificati e i non qualificati, alle persone con esigenze speciali o provenienti da ambienti svantaggiati e ai lavoratori più anziani. La partecipazione di tali gruppi all'IFP dovrebbe essere agevolata e incoraggiata tramite mezzi finanziari o altro e mediante la convalida dell'apprendimento non formale e informale, nonché l'offerta di percorsi flessibili;
- e. promuovere la cittadinanza attiva nell'IFP, per esempio incoraggiando i partenariati tra i fornitori di IFP e le organizzazioni della società civile o, in base alla normativa e alla prassi nazionali, favorendo la rappresentanza dei discenti negli istituti di IFP. Questo tipo di promozione può contribuire alla convalida delle capacità e delle competenze acquisite mediante attività di volontariato.

Risultati a breve termine per il 2011-2014

Relativi all'obiettivo strategico 6

Azioni a livello nazionale:

16. adottare misure preventive e correttive per massimizzare il contributo dell'IFP alla lotta contro l'abbandono prematuro dell'istruzione;
17. esaminare misure specifiche intese ad accrescere la partecipazione all'istruzione e alla formazione delle persone scarsamente qualificate e di altri gruppi "a rischio", sviluppando tra l'altro percorsi flessibili di IFPC e utilizzando servizi di orientamento e di sostegno adeguati;
18. avvalersi delle TIC per massimizzare l'accesso alla formazione e promuovere l'apprendimento attivo nonché elaborare nuovi metodi sia nell'IFP incentrata sul mondo del lavoro che nell'IFP a livello scolastico, al fine di agevolare la partecipazione dei gruppi "a rischio";
19. utilizzare i sistemi di monitoraggio esistenti per sostenere la partecipazione dei gruppi "a rischio" all'IFP: cfr. risultati a breve termine n. 6.

Sostegno a livello UE:

- Vademecum sulle migliori prassi in materia di inclusione dei gruppi "a rischio" mediante una combinazione di apprendimento basato sul lavoro e competenze chiave;
- raccomandazione del Consiglio sulla riduzione della dispersione scolastica (2011).

Obiettivi trasversali

7. **Maggior coinvolgimento delle parti IFP interessate e maggiore visibilità dei risultati della cooperazione europea in materia di IFP**

Il maggior coinvolgimento delle parti IFP interessate implica una maggiore visibilità dei risultati della cooperazione europea in materia di IFP. La Commissione europea e i paesi partecipanti dovrebbero pertanto valutare se investire in una comunicazione chiara e mirata ai vari gruppi di soggetti interessati a livello nazionale ed europeo. Per facilitare l'uso degli strumenti disponibili dell'UE, i discenti e tutte le parti coinvolte dovrebbero ricevere informazioni estese ed adatte.

8. **Governance coordinata degli strumenti europei e nazionali nei settori della trasparenza, del riconoscimento, della garanzia della qualità e della mobilità**

In linea con gli obiettivi strategici di cui sopra, dovrebbe essere altamente prioritario per i paesi partecipanti nei prossimi anni l'uso coerente e complementare dei vari strumenti nazionali ed europei nei settori della trasparenza, del riconoscimento, della garanzia della qualità e della mobilità. In forza del processo di Copenaghen occorre una governance coordinata di tali strumenti e una maggiore sinergia con gli strumenti e i principi del processo di Bologna.

9. **Intensificare la cooperazione tra la politica in materia di IFP e gli altri settori politici pertinenti**

I paesi partecipanti e la Commissione europea dovrebbero intensificare la cooperazione tra la politica in materia di IFP e altri settori politici pertinenti, ad esempio occupazione, questioni economiche, ricerca e innovazione, affari sociali, gioventù, sport e cultura, al fine di aderire agli orientamenti integrati di Europa 2020 e di rafforzare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche.

10. **Migliorare la qualità e la comparabilità dei dati per la definizione delle politiche in materia di IFP a livello UE**

La definizione delle politiche in materia di IFP a livello UE dovrebbe basarsi su dati comparabili esistenti. A tal fine, e avvalendosi del programma di apprendimento permanente, gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati pertinenti e affidabili sull'IFP, compresa la mobilità dell'IFP, e metterli a disposizione di Eurostat. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero concordare congiuntamente quali dati dovrebbero essere messi a disposizione per primi.

11. **Avvalersi del sostegno UE**

I fondi strutturali europei e il programma di apprendimento permanente dovrebbero essere usati per sostenere le priorità concordate per l'IFP, comprese la mobilità internazionale e le riforme attuate dai paesi partecipanti.

Risultati a breve termine per il 2011-2014

Relativi agli obiettivi trasversali da 7 a 11

Azioni a livello nazionale:

20. definire strategie di comunicazione per i vari gruppi di soggetti interessati, incentrate sull'attuazione e sul valore aggiunto degli strumenti (ECVET, ECTS, riferimento all'EQF per i NQF, sistemi di garanzia della qualità in linea con EQAVET);

21. creare meccanismi di cooperazione strutturata tra il settore IFP e i servizi per l'impiego a tutti i livelli (politica e attuazione), comprese le parti sociali;
22. contribuire a migliorare a livello UE i dati relativi agli studenti IFPI, anche relativi alla mobilità e all'occupabilità.

Sostegno a livello UE:

- sostenere il conseguimento degli obiettivi predetti tramite il programma di apprendimento permanente e, all'occorrenza, i fondi strutturali europei;
- appoggiare l'apprendimento tra pari tra i paesi partecipanti e i progetti innovativi;
- stabilire una procedura di coordinamento rafforzato per l'attuazione degli strumenti europei comuni nel campo dell'istruzione e della formazione;
- strategia europea di comunicazione sugli strumenti di trasparenza europei;
- sviluppare una cooperazione strutturata con le associazioni fornitrici di IFP a livello UE;
- rafforzare la cooperazione strutturata tra i settori dell'istruzione e formazione e della politica in materia di occupazione;
- migliorare a livello UE i dati relativi agli studenti IFPI, anche relativi alla mobilità e all'occupabilità;
- le parti sociali a tutti i livelli dovrebbero continuare a svolgere un ruolo attivo nel processo di Copenaghen (governance e titolarità) e contribuire alla realizzazione dei predetti risultati a breve termine;
- riferire sugli sviluppi dell'IFP negli Stati membri e nei paesi partner;
- rafforzare gli scambi con i paesi dell'allargamento e i paesi destinatari dello strumento di vicinato.

Principi sottostanti alla governance e alla titolarità del processo di Copenaghen

- Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi con fermezza ad attuare le priorità del processo di Copenaghen nell'ambito dei programmi nazionali di riforma di Europa 2020;
- la comunicazione in forza del processo di Copenaghen dovrebbe essere inserita nel quadro strategico "ET 2020". Ciò costituirebbe il modo più efficiente per contribuire a riferire sulla strategia Europa 2020 e aumenterebbe la visibilità dell'IFP nel campo dell'apprendimento permanente;
- la cooperazione nell'ambito dell'IFP dovrebbe essere intensificata. Il metodo di coordinamento aperto dovrebbe continuare ad essere il meccanismo principale di tale cooperazione. L'apprendimento tra pari e i progetti innovativi dovrebbero costituire dei mezzi per sostenere gli sviluppi della politica nazionale;
- i direttori generali della formazione professionale (DGFP), le parti sociali europee e il Comitato consultivo per la formazione professionale (CCFP) dovrebbero continuare a svolgere un ruolo attivo nella governance del processo di Copenaghen;
- il Cedefop e l'ETF dovrebbero continuare, conformemente ai rispettivi mandati specifici, a sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche, a riferire sui progressi compiuti a favore degli obiettivi strategici e dei risultati a breve termine e a fornire elementi concreti per definire le politiche in materia di IFP;

- le organizzazioni di fornitori IFP dovrebbero essere incoraggiate a cooperare a livello europeo al fine di promuovere i suddetti obiettivi;
- i dialoghi sulle politiche e gli scambi di esperienze con i nostri partner mondiali possono contribuire ad affrontare le sfide attuali e future. Dovrebbero essere rafforzati gli scambi e la cooperazione con i potenziali paesi candidati all'adesione, con i paesi destinatari dello strumento di vicinato assistiti dall'ETF e con le organizzazioni internazionali, in particolare l'OCSE, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'UNESCO; dovrebbe essere garantito a tutti i paesi partecipanti il diritto di partecipare a tali attività;
- entro il 2014 dovrà essere redatto un nuovo elenco di risultati a breve termine sulla base dei summenzionati obiettivi strategici.

Il presente testo è stato concordato dai ministri responsabili per l'Istruzione e la formazione professionale degli Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), dei paesi candidati dell'UE (Croazia, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Turchia) nonché dei paesi EFTA/SEE (Liechtenstein, Norvegia). Tali paesi vengono denominati nel presente testo "paesi partecipanti".

4.2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 9 giugno 2010.

Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020 - COM (2010) 296

Introduzione

La qualità del capitale umano è fondamentale per il successo dell'Europa. La strategia Europa 2020¹ punta con decisione sull'istruzione e sulla formazione, con l'obiettivo di promuovere "una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". La presente comunicazione risponde all'appello lanciato dalla strategia Europa 2020 per rafforzare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) e ne delinea le potenzialità riguardo alle iniziative faro "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), la seconda delle quali comprende anche un quadro per l'occupazione giovanile.

L'IFP deve svolgere un duplice ruolo: da un lato, rappresentare uno strumento che contribuisca a soddisfare le necessità immediate e future dell'Europa in materia di competenze; dall'altro, deve ridurre l'impatto sociale della crisi, agevolando la ripresa. Queste sfide parallele impongono urgenti riforme. La necessità di sviluppare meglio le competenze² in Europa appare ancor più pressante alla luce della sempre più affannosa ricerca di talenti a livello mondiale e del rapido sviluppo dei sistemi per l'istruzione e la formazione (I&F) in seno alle economie emergenti, quali la Cina, il Brasile o l'India.

Le previsioni riguardo ai futuri fabbisogni di competenze evidenziano un aumento della richiesta di qualifiche di alto e medio livello entro il 2020³. La costante evoluzione dei prodotti e dei processi di produzione innescata dalle TIC, insieme alla necessità di un'economia a basse emissioni di carbonio e all'invecchiamento della popolazione, porteranno profondi cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle strutture sociali: l'istruzione e la formazione, e con esse l'IFP, dovranno adeguarsi a tale mutazione. **L'istruzione e la formazione professionale iniziale (IFPI)** deve dotare i giovani di competenze direttamente spendibili sui mercati del lavoro in evoluzione, come le competenze informatiche (e-skills)⁴, nonché di competenze chiave altamente sviluppate⁵, quali le competenze digitali e un'alfabetizzazione mediatica che ponga i giovani in condizione di acquisire una competenza digitale⁶; inoltre l'IFPI è fondamentale nella lotta all'elevato tasso di disoccupazione giovanile in Europa. Visto poi che il tradizionale ciclo di vita "formazione-lavoro-pensione" subirà dei cambiamenti (sempre più persone si devono preparare a cambiamenti a

1. COM(2010) 2020.
2. Il termine "competenze" comprende le conoscenze, le capacità e le competenze definite nel Quadro europeo delle qualifiche.
3. In base alle previsioni sui futuri fabbisogni di competenze entro il 2020, elaborate dal Cedefop nel febbraio 2010, nell'UE vi saranno 15,6 milioni di nuovi posti di lavoro per diplomati di livello terziario and 3,7 milioni di nuovi posti di lavoro per diplomati di livello secondario. Per contro, vi sarà una flessione di 12 milioni di posti di lavoro per chi ha qualifiche basse o nessuna qualifica.
4. COM(2007)496 "Competenze informatiche (e-skills) per il XXI secolo". Si prevede che entro cinque anni per il 90% dei posti di lavoro saranno richieste competenze in materia di TIC (IDC, 2009).
5. GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.
6. COM(2010) 245 "Un'agenda digitale europea".

livello della carriera e dell'occupazione verso la metà della propria vita), gli adulti devono essere in grado di aggiornare le proprie cognizioni e competenze tramite la **formazione professionale continua (FPC)**. La recente relazione di esperti “Nuove competenze per nuovi lavori”⁷ contiene una serie di raccomandazioni per entrambe le componenti dei sistemi di IFP.

Inoltre sull'IFP ricade la responsabilità di rispondere a più vaste sfide sociali, segnatamente per quanto riguarda la promozione dell'inserimento sociale. È infatti fondamentale offrire a tutte le persone in età lavorativa la possibilità di partecipare alla vita economica e sociale attraverso opportunità di formazione accessibili ed eque.

Un'evoluzione in senso ambientale della nostra economia creerà nuovi posti di lavoro, i quali a loro volta richiederanno nuove competenze. I sistemi IFP devono essere adattati per assicurare che la forza lavoro possa adeguare le proprie competenze alle esigenze professionali di un'economia ecologicamente sostenibile orientata su modelli formativi basati sulle competenze.

In Europa l'IFP comprende diversi sistemi nazionali, radicati nei rispettivi specifici contesti economici e sociali. Di norma l'IFP rientra nel quadro dell'istruzione secondaria superiore⁸, ma comprende anche il livello terziario (scuole denominate “Fachhochschulen”, “Universities of Applied Sciences” (scuole universitarie professionali) o “Vocational Colleges” (scuole professionali) in molti paesi⁹. La FPC comprende una serie di programmi di formazione professionale offerti da vari soggetti. L'IFP viene attuata nel quadro di contesti relativamente regolamentati, mentre l'FPC spesso non è regolamentata. Tutti questi tipi di formazione hanno in comune le sfide che si trovano di fronte e la necessità di essere modernizzati.

In base all'articolo 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *“l'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri ...”*. Il processo di Copenhagen¹⁰, lanciato nel 2002, ha sostenuto gli Stati membri nella modernizzazione dei sistemi IFP. Esso ha stimolato lo sviluppo di un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nonché la prospettiva dell'apprendimento permanente ed ha sostenuto lo sviluppo di strumenti di riferimento comuni (Europass; Quadro europeo delle qualifiche – QEF; Sistema europeo di crediti per l'IFP – SECIFP; Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali – AQEIFP).

Le priorità del processo di Copenhagen verranno riesaminate nel dicembre 2010 dai ministri europei competenti per l'IFP, dalle parti sociali europee e dalla Commissione europea. La presente comunicazione mira a proporre una visione per il futuro dell'IFP. Essa si basa sulla strategia Europa 2020 e sul quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020¹¹, contribuendo ad entrambe. Inoltre tiene conto della nuova agenda sociale dell'UE¹² e della strategia dell'Unione europea per investire nei giovani¹³.

7. COM(2008) 868 e relazione del gruppo di esperti “Nuove competenze per nuovi lavori” (2010).

8. La quota media di studenti iscritti all'IFP a livello di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED livello 3) nell'UE era pari al 51,5%, con grandi scarti tra paesi (Cipro 13%, Austria 77%).

9. In base allo studio della Commissione sui percorsi IFP, in tutta l'UE circa il 13% degli studenti sono iscritti all'IFP a livello terziario, e circa il 10% della popolazione attiva è in possesso di un diploma di istruzione postsecondaria non universitaria.

10. http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc1143_en.htm

11. GU C 119/2 del 28.5.2009.

12. COM(2008) 412.

13. COM(2009) 200.

Un nuovo slancio per l'IFP

L'obiettivo è fare in modo che entro il 2020 l'istruzione e la formazione professionale in Europa contribuiscano all'eccellenza e all'equità dei sistemi di formazione continua dell'UE, e di conseguenza agli obiettivi di Europa 2020 di una crescita intelligente e solidale, garantendo:

- *L'IFPI come attraente opzione di apprendimento, altamente pertinente con il fabbisogno del mercato del lavoro e dotata di collegamenti con l'istruzione superiore,*
- *una FPC facilmente accessibile per i cittadini nelle più varie situazioni di vita, che agevoli lo sviluppo delle competenze e l'evoluzione delle carriere,*
- *sistemi flessibili basati sul riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, compresi i diplomi, e sul sostegno a percorsi di apprendimento individuali,*
- *un adeguato sostegno alle persone svantaggiate, nonché*
- *la mobilità transfrontaliera come parte integrante delle pratiche in materia di IFP.*

Il presente capitolo descrive gli elementi chiave di cui tenere conto per il rilancio del processo di Copenhagen. Esso si fonda sulle quattro priorità del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020 – formazione permanente e mobilità, qualità ed efficienza, equità e cittadinanza attiva nonché innovazione, creatività e imprenditorialità. Inoltre contiene un paragrafo dedicato alla cooperazione internazionale nel campo dell'IFP.

Un ruolo chiave per l'IFP nell'istruzione permanente e nella mobilità

Di fronte ai cambiamenti nella struttura demografica in Europa e ai sempre più frequenti cambiamenti professionali a metà della carriera, la necessità di aggiornare costantemente le competenze si fa più pressante, e con essa cresce anche l'importanza relativa della FPC. È dunque necessario massimizzare l'accesso alle opportunità di formazione a tutti i livelli. Questo potrebbe implicare importanti cambiamenti a livello di modalità, tempistica e personale addetto alla fornitura dell'IFP, nonché dell'organizzazione, fornitura e finanziamento.

Accesso flessibile alla formazione e alle qualifiche

Appare evidente la necessità di una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'acquisizione e la valutazione dei risultati dell'apprendimento nonché il modo in cui essi portano al conseguimento delle qualifiche.

Il ruolo dei datori di lavoro nella fornitura della FPC è sempre più importante: visto il crescente ritmo dei cambiamenti in atto, essi devono infatti fornire ai propri lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di periodi di formazione intensivi. I tradizionali prestatori di formazione iniziale, come le scuole IFP, dovrebbero forse introdurre approcci FPC flessibili, "à la carte" per gruppi eterogenei di discenti. Probabilmente anche gli istituti di istruzione superiore dovranno aprirsi alla fornitura di FPC, offrendo formazioni orientate sui profili degli utenti e adattate alle necessità dei lavoratori e dei datori di lavoro, segnatamente delle microimprese e delle piccole imprese. Un accesso flessibile alla formazione dovrà essere combinato con un'organizzazione flessibile del lavoro e delle modalità del mercato del lavoro. Una delle sfide da vincere è la riconciliazione di lavoro, studio e famiglia, con l'obiettivo di rafforzare la partecipazione delle donne.

La convalida dell'apprendimento non formale e informale¹⁴ costituisce un'opportunità per aggiornare le competenze e reintegrare le persone nel mercato del lavoro. L'adozione, per le qualifiche professionali, di un approccio basato sui risultati, come quello promosso dall'IFP e dal SECIFP, è la chiave per raggiungere questo traguardo: è necessario che diventi parte integrante di tutte le componenti del sistema di I&F (istruzione e formazione).

La tendenza generale verso l'aggiornamento delle competenze ("up-skilling") influisce sul rapporto tra IFP e istruzione superiore (IS). Visto il loro contributo all'obiettivo principe della strategia Europa 2020, quello di portare la quota di diplomati di livello terziario al 40%, è necessario garantire un'autentica apertura dei passaggi tra IFP e IS, sostenendo con forza l'IFP a livello terziario. Per rafforzare la permeabilità tra IFP ed ISC è opportuna l'introduzione di schemi nazionali delle qualifiche completi, ispirati al QEF: i livelli più elevati dei quadri delle qualifiche dovrebbero contemplare entrambi i settori, con una forte convergenza tra i sistemi ECTS (European Credits Transfer System - sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti) ed ECVET (European Credits Transfer System for IFP - sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti per l'IFP).

Le opportunità in materia di formazione permanente sia nella IFP iniziale che nella IFP continua devono essere affiancate da servizi di orientamento e di consulenza volti ad agevolare la transizione dalla formazione alla vita lavorativa e da un lavoro a un altro. Le attività di orientamento assicurate dai servizi pubblici dell'occupazione devono cooperare strettamente con quelle fornite dai sistemi di I&F. È necessario fornire sia ai giovani che agli adulti i mezzi necessari per gestire le transizioni tramite l'acquisizione di competenze in materia di gestione della carriera¹⁵. Tale orientamento dovrebbe adottare un approccio meno incentrato sul "testing" (esame) e più sul "tasting" (assaggio), offrendo ai giovani l'opportunità di sperimentare vari tipi di categorie professionali e opportunità di carriera. Inoltre è opportuno prestare un'attenzione particolare alla questione della parità tra i sessi, per incoraggiare i giovani ad interessarsi a professioni di norma riservate al sesso opposto.

Un approccio strategico alla mobilità nell'IFP

Vi è l'urgente necessità di intensificare la mobilità transnazionale a fini di formazione nel settore dell'IFP, in particolare nel quadro della formazione professionale iniziale (ad esempio da parte degli apprendisti). La mobilità può aiutare a superare gli ostacoli linguistici ed a migliorare la fiducia in se stessi, la capacità d'adattamento, il senso di responsabilità, l'occupabilità e le competenze interculturali. La strategia Europa 2020 e la relativa iniziativa "Gioventù in movimento" sottolineano l'utilità della mobilità nell'istruzione e nella formazione e propongono di renderne i benefici accessibili a tutti i giovani. In linea con tale obiettivo è necessario sperimentare approcci nuovi e innovativi per intensificare la mobilità nell'IFP, in particolare da parte degli apprendisti.

Bisogna fare in modo che i periodi di studio o di formazione trascorsi in altri paesi diventino parte integrante dei percorsi di formazione professionale, sia per gli studenti che per i professionisti del settore dell'IFP. In questo contesto, lo studio di lingue straniere nel quadro dei programmi IFP riveste un'importanza particolare. Il riconoscimento delle esperienze di

¹⁴ Gli orientamenti europei per la convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale (Cedefop 2009) sono un risultato diretto del processo di Copenhagen.

¹⁵ GU C 319 del 13.12.2008, pagg. 4-7.

mobilità nel quadro della formazione devono essere riconosciuti tramite il sistema ECVET. I tirocini presso imprese comportano la sfida di coinvolgere nel processo le imprese (in linea generale le PMI). A tal scopo è opportuno creare, sulla base dei risultati del progetto pilota in materia di mobilità degli apprendisti, adeguate strutture di sostegno alla mobilità, gestite da reti di soggetti competenti in materia di IFP. A complemento della mobilità fisica è inoltre necessario favorire la “mobilità virtuale” attraverso l’uso delle TIC (e-learning). Alla luce delle sfide particolari nell’ambito dell’IFP, il benchmark proposto in materia di mobilità nel contesto del metodo aperto di coordinamento in materia di I&F dovrebbe fissare un obiettivo ambizioso specificatamente attinente all’IFP.

La modernizzazione dei sistemi di IFP ai fini dell’istruzione e formazione e della mobilità permanente richiederà un ampio coinvolgimento e impegno da parte di tutti i principali soggetti del settore. Le autorità pubbliche di tutti i livelli svolgono ruoli differenziati ma parimenti essenziali. È necessario incoraggiare le parti sociali a svolgere il proprio ruolo nell’organizzazione, nella fornitura e nel finanziamento della formazione nonché a partecipare attivamente alla promozione e all’agevolazione della mobilità. È necessario incoraggiare i singoli a impegnarsi nelle iniziative di mobilità e nella formazione permanente attraverso strumenti e programmi di finanziamento efficaci e durevoli (sovvenzioni pedagogiche, conti individuali d’apprendimento, fondi di formazione e altri strumenti).

Le azioni chiave in materia di IFP per sostenere la formazione e la mobilità permanente dovrebbero concentrarsi su:

- *concetti flessibili “à la carte” per massimizzare l’accesso all’IFP continua fornita dai datori di lavoro, dai tradizionali erogatori di formazione e dalle istituzioni dell’insegnamento superiore, uniti ad adeguati incentivi finanziari;*
- *un’autentica apertura dei passaggi tra IFP e IS, e lo sviluppo di programmi IFP a livello terziario;*
- *un’elevato livello di convalida dell’apprendimento non formale e informale;*
- *servizi integrati di orientamento e consulenza per agevolare le transizioni e le scelte in materia di formazione e carriera;*
- *entro il 2020, uso sistematico del QEF, del sistema ECVET e di Europass, mirando alla trasparenza delle qualifiche e alla portabilità dei risultati dell’apprendimento;*
- *strategie di mobilità transnazionale a livello dei prestatori di IFP, agevolate da opportune strutture di sostegno della mobilità.*

Aumentare l’attrattiva e l’eccellenza dell’IFP tramite qualità ed efficienza

L’attrattiva e l’eccellenza dell’IFP dipendono da molteplici fattori. Per i singoli l’attrattiva dipende dai risultati a breve e a lungo termine in termini di agevolezza della transizione dalla scuola al lavoro, di richiesta di professioni specifiche¹⁶, di livelli salariali e di prospettive di carriera. Da un punto di vista generale, l’attrattiva dell’IFP dipende dalla sua qualità ed efficienza, dagli elevati livelli dei docenti e dei discenti, dalla pertinenza ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e dall’apertura verso ulteriori percorsi di formazione senza vicoli ciechi, anche a livello di istruzione di livello terziario.

¹⁶ Secondo l’analisi Manpower “Hot jobs 2009”, le attuali carenze in materia di competenze vengono segnalate soprattutto nei tradizionali settori artigianali (falegnami, saldatori, idraulici).

Attuazione della garanzia di qualità nell'IFP

Benché l'importanza della garanzia di qualità sia generalmente riconosciuta, nel quadro dell'IFP non si è ancora affermata una strategia generale di assicurazione della qualità né una "cultura della qualità". Il quadro di riferimento europeo di garanzia della qualità per l'IFP (QERAQ), recentemente adottato, contiene un programma per la "qualità" nell'IFPI e nella FPC. Inoltre prevede miglioramenti a livello della trasparenza e contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca tra sistemi di IFP nazionali. A livello europeo, la cooperazione tra i punti di riferimento nazionali per l'assicurazione della qualità (PRNAQ) verrà assicurata nel quadro della rete QERAQ. A livello nazionale si dovrà provvedere ad introdurre un quadro per l'assicurazione della qualità, organizzando attività di accompagnamento per i prestatori di formazione al fine di garantire l'attuazione e l'impegno a tutti i livelli.

Evoluzione del ruolo di insegnanti e formatori

Gli insegnanti e i formatori svolgono un ruolo essenziale per la modernizzazione dell'IFP: le modalità di assunzione, lo sviluppo professionale e il loro status sociale meritano dunque un'attenzione particolare. Come emerge dalla presente comunicazione, un futuro foriero di cambiamenti come quello che ci attende comporta sfide per gli insegnanti e formatori attivi nell'IFP¹⁷: si tratta di sfide attinenti alle nuove pedagogie, alla messa a punto dei programmi di studio, alla garanzia della qualità nonché ai compiti di gestione e amministrativi.

I ruoli degli insegnanti e dei formatori hanno molto in comune: il formatore attivo nel mondo del lavoro deve acquisire maggiori competenze pedagogiche e svolgere un ruolo di sostegno e guida, mentre l'insegnante in ambito scolastico deve possedere una buona comprensione delle prassi di lavoro, analoghe a quelle adottate dai formatori. Tale convergenza dovrebbe trovare un riscontro nelle strategie di reclutamento e in un costante perfezionamento delle attitudini e competenze, le quali devono poi essere convalidate e rispecchiate nel loro status professionale.

Eccellenza professionale unita a competenze chiave ben sviluppate

La concentrazione sulle competenze chiave sta diventando un'urgente priorità anche nell'ambito dell'insegnamento e della formazione professionale¹⁸. Le competenze chiave rappresentano la base dell'istruzione continua e del successo nella carriera e nella vita professionale delle persone. È quindi necessario proseguire nello sviluppo delle competenze chiave anche al di là della scolarità obbligatoria, sia nel quadro della IFP iniziale che della IFP continua. Al contempo, la rapidità dell'evoluzione tecnologica impone un costante miglioramento delle competenze professionali "tecniche"¹⁹. La sfida consiste nel raggiungere la migliore combinazione possibile di competenze professionali e di competenze chiave, entrambe a un livello elevato.

Per massimizzare la pertinenza della fornitura di IFP ai fini dei fabbisogni del mercato del lavoro è opportuno rafforzare il ricorso a forme diversificate di apprendimento basato sul lavoro. Le ricerche svolte in materia dimostrano che l'apprendimento basato sul lavoro tende

17. Cedefop, Consiglio nazionale finlandese dell'istruzione (2009): Quadro delle competenze per le professioni IFP.

18. Conclusioni del Consiglio dell'11.05.2010 sulle competenze che favoriscono l'apprendimento permanente e sull'iniziativa "Nuove competenze per nuovi lavori" – GU C 135 del 26.5.2010, pagg. 8-11.

19. L'economia dell'UE soffre della carenza di personale competente nel settore delle TIC, a causa della mancanza di personale qualificato, entro il 2015 in Europa potrebbero mancare le competenze necessarie per coprire 700 000 posti di lavoro nel settore informatico[– COM(2010) 245 "Un'agenda digitale europea", par. 2.6.

ad aumentare le prospettive di occupazione all'inizio della vita attiva. L'apprendimento basato sul lavoro favorisce inoltre lo sviluppo del metodo basato sui risultati dell'apprendimento nell'ambito dell'IFP, con il passaggio a un approccio che basa l'apprendimento, le qualifiche e le valutazioni sulle competenze (dimostrazioni di competenza). Bisogna dunque incoraggiare i datori di lavoro a massimizzare l'offerta di apprendistati o tirocini.

Partenariati per l'efficienza e per la pertinenza ai fini dei fabbisogni del mercato del lavoro

Come sottolinea la strategia Europa 2020, la conclusione di partenariati tra i principali soggetti nel settore dell'IFP, e segnatamente il coinvolgimento delle parti sociali nella messa a punto, nell'organizzazione, nella fornitura e nel finanziamento dell'IFP rappresentano un presupposto per l'**efficienza** e la pertinenza ai fini dei fabbisogni del mercato del lavoro. In molti paesi tali partenariati assumono la forma di consigli per le competenze²⁰, i quali si impegnano nel monitoraggio dei mercati del lavoro, nello sviluppo di profili di competenze e programmi di studio, nel rilascio di certificazioni e in altre attività. I consigli settoriali pilota europei sull'occupazione e sulle competenze, il cui lancio è previsto per il 2011, punteranno a diffondere informazioni e le migliori pratiche in materia²¹.

La pertinenza ai fini dei fabbisogni del mercato del lavoro dell'IFP può essere incentivata tramite lo sviluppo di strumenti di pianificazione preventiva volti ad adeguare le competenze alle esigenze del mercato del lavoro²². Puntando a tale adeguamento, i prestatori di IFP, in cooperazione con i rappresentanti locali del mercato del lavoro, dovrebbero essere in grado di adeguare i programmi di studio in maniera da reagire alle lacune o carenze di competenze, alle ridondanze e ai casi di obsolescenza. Sono necessari miglioramenti metodologici ai fini della coerenza e comparabilità di tali strumenti preventivi; ad esempio si potrebbe prevedere la creazione di un sistema comune di classificazione delle attitudini, delle competenze e delle professioni, basato sui risultati dell'apprendimento.

Le azioni chiave volte a migliorare la qualità e l'efficienza dell'IFP iniziale e permanente devono puntare a:

- *attuare sistemi di garanzia di qualità a livello nazionale, come raccomanda il quadro AQEIFP;*
- *sviluppare un quadro di competenze per i gli insegnanti e i formatori nell'ambito dell'IFP iniziale e continua;*
- *fornire alla forza lavoro competenze professionali di elevata qualità e pertinenti ai fini dei fabbisogni del mercato del lavoro ricorrendo maggiormente a forme diversificate di apprendimento basato sul lavoro;*
- *rafforzare lo sviluppo di competenze chiave per assicurare l'adattabilità e la flessibilità dei discenti e dei lavoratori;*
- *rendere l'offerta di IFP più reattiva all'evoluzione nei fabbisogni del mercato del lavoro tramite strumenti di pianificazione preventiva in cooperazione con le parti sociali ed i servizi pubblici dell'occupazione.*

20. Studio della Commissione sui consigli settoriali sull'occupazione e sulle competenze a livello UE.

21. Al fine di accertare le esigenze delle PMI, la Commissione sta lanciando uno studio sulle future necessità in termini di competenze delle microimprese e delle imprese (di tipo) artigianale fino al 2020.

22. Relazione del gruppo di esperti "Nuove competenze per nuovi lavori" (2010).

Equità e cittadinanza attiva

L'istruzione e la formazione svolgono un ruolo fondamentale per la promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva. L'emarginazione sociale dei cittadini scarsamente qualificati, degli studenti provenienti da un contesto migratorio, dei disoccupati e delle persone con bisogni speciali in materia di istruzione è spesso il risultato di un cumulo di elementi, come la mancanza di titoli di formazione e la carenza di competenze di base e di competenze trasversali. L'istruzione e la formazione possono rappresentare fattori importanti nella lotta contro l'emarginazione sociale; in questo contesto è particolarmente importante il ruolo svolto dai sistemi IFP²³.

Una IFP inclusiva per una crescita inclusiva

La riduzione del tasso di abbandono scolastico al 10% sia nell'istruzione generale che nell'IFP rappresenta uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020. Come dimostra l'esempio di alcuni paesi dotati di offerte di formazione di elevata qualità, tra cui i regimi di tirocinio, l'IFP possiede le potenzialità per fornire alle persone emarginate la possibilità di ritornare all'istruzione. Il ricorso a una formazione di tipo non scolastico, orientata sul mondo del lavoro e dotata di stretti legami con il mercato del lavoro locale, che integra l'istruzione formale e quella non formale, può rappresentare un'alternativa credibile per i discenti meno orientati verso il mondo accademico.

Una IFP adattata alle necessità individuali dei discenti è importante per rafforzare l'inserimento sociale. L'offerta di formazione dovrebbe essere resa più flessibile e modularizzata, offrendo percorsi di formazione individualizzati. Un simile approccio può risultare più efficace se la formazione rientra nel quadro di una IFP "generalista", e non strutturata in corsi specifici per gruppi target. Tuttavia l'integrazione di alcuni gruppi, come le persone disabili o le persone provenienti da un contesto migratorio, potrebbe imporre determinate misure di supporto, come ad esempio la convalida dell'apprendimento non formale e informale e corsi di lingue specificatamente rivolti ai migranti.

Più si riesce ad integrare pienamente l'IFP nel sistema generale dell'I&F, più essa può svolgere un ruolo significativo per l'equità sociale. Sviluppare il livello di eccellenza nell'IFP, aprire percorsi dall'IFP verso l'istruzione superiore e rafforzare i programmi in materia di IFP a livello terziario può elevare le aspettative da parte dei discenti nel settore IFP e aprire nuove possibilità di mobilità sociale ascendente.

A tal fine è necessario il supporto di servizi di orientamento accessibili e mirati, che nei principali momenti di transizione offrano un sostegno supplementare ai discenti a rendimento scolastico insufficiente. Inoltre è necessario sorvegliare costantemente i tassi di occupazione dei discenti IFP, segnatamente di quelli appartenenti ai gruppi a rischio, compresi i dati relativi al profilo socio-economico dei discenti e i tassi di abbandono nell'ambito dell'IFP²⁴.

Più l'istruzione e la formazione professionali sapranno andare al di là dell'aspetto più propriamente legato al mercato del lavoro, più promuoveranno l'equità. L'IFP può sostenere sia lo sviluppo dell'identità professionale e sociale dei cittadini che il loro senso di appartenenza alle comunità di pratica. Ciò contribuisce alla solidità del capitale sociale, della fiducia e

23. Conclusioni del Consiglio dell'11.05.2010 sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione – GU C 135 del 26.5.2010, pagg. 2-7.

24. Cfr. descrizione di cui agli indicatori 5 e 6 della Raccomandazione EQAVET.

dell'integrazione sociale. Le competenze chiave per una cittadinanza attiva possono essere sviluppate tramite i programmi di studio, metodi lavorativi partecipativi, la partecipazione dei discenti al processo decisionale e i partenariati tra i prestatori di IFP, le comunità locali e le organizzazioni della società civile.

L'IFP iniziale può contribuire in maniera significativa a combattere gli abbandoni, a migliorare l'equità nell'istruzione e a promuovere la mobilità sociale ascendente dei gruppi a rischio tramite:

- *la fornitura di istruzione di elevata qualità basata sull'apprendimento orientato sul mondo del lavoro e adattato alle necessità individuali;*
- *percorsi che colleghino l'IFP all'istruzione superiore, rendendola accessibile per i gruppi a rischio;*
- *appropriati "sistemi di tracciatura" volti a monitorare i tassi di occupazione degli studenti IFP, segnatamente di quelli appartenenti ai gruppi a rischio;*

L'IFP continua è particolarmente adatta ad accrescere la partecipazione del mercato del lavoro da parte dei gruppi a rischio, tramite:

- *percorsi di apprendimento individuali flessibili e modularizzati;*
- *un apprendimento basato sul lavoro e orientato sull'acquisizione di competenze chiave;*
- *servizi di orientamento e di convalida dell'apprendimento precedente, segnatamente per i migranti, al fine di agevolarne l'inserimento sociale.*

Al fine di sviluppare le competenze chiave per la cittadinanza attiva è opportuno:

- *rafforzare i partenariati tra fornitori di IFP, comunità locale, organizzazioni della società civile, genitori e studenti.*

Innovazione, creatività e imprenditorialità

Come sottolineato nella strategia Europa 2020, i sistemi di I&F dovrebbero concentrare i propri programmi sull'innovazione, sulla creatività e sull'imprenditorialità. Per poter svolgere al meglio il proprio ruolo il settore dell'istruzione e formazione professionale deve prendere atto dei cambiamenti intervenuti nell'economia e nella società.

Bisogna abbracciare una visione mirante ad incoraggiare la **creatività** e l'**innovazione** nel quadro di sistemi IFP di comprovata eccellenza ed elevata qualità, mettendo l'accento sui singoli individui. I prestatori di IFP, in cooperazione con le autorità e le imprese, devono stimolare la creatività e un quadro favorevole all'innovazione, che incoraggi l'assunzione di rischi e le sperimentazioni.

I prestatori di IFP dovrebbero ricorrere all'apprendimento basato sull'esperienza, esponendo i discenti ad attività non routinarie ed a situazioni non tipiche. Vi è un'evidente necessità di promuovere l'apprendimento attivo sia nell'IFP incentrata sul mondo del lavoro che nell'IFP a livello scolastico, offrendo alle persone l'opportunità di controllare e sviluppare il proprio apprendimento, anche tramite il ricorso a strumenti TCI innovativi, creativi ed elaborati ad hoc, compreso l'e-learning, per migliorare l'accessibilità e la flessibilità della formazione.

Al contempo si dovrebbe incoraggiare e rendere accessibile a tutti gli studenti IFP - indipendentemente dal loro programma e settore di studio²⁵ - la formazione all'**imprenditorialità**, intesa come spirito d'iniziativa, capacità di attuare le idee nella pratica, creatività

25. Relazione del gruppo di esperti sull'imprenditorialità nell'IFP (2009).

e autofiducia. Tale formazione dovrebbe rendere gli studenti coscienti della possibilità di intraprendere una carriera imprenditoriale, insegnando come si fonda un'impresa. L'imprenditorialità deve diventare una normale componente del quadro di competenze richiesto agli insegnanti ed istruttori. A livello europeo si dovrebbero sostenere e sviluppare ulteriormente diverse iniziative, come la creazione di reti, il progetto pilota Erasmus Giovani Imprenditori e gli scambi tra docenti ed imprenditori, al fine di promuovere l'imprenditorialità e le buone pratiche in materia di formazione all'imprenditorialità.

L'IFP può sostenere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità dei discenti attraverso:

- *la fornitura di formazione attiva e basata sull'esperienza al fine di promuovere l'acquisizione di competenze digitali (e-skills), una cultura improntata all'assunzione di rischi, all'iniziativa, alla curiosità, alle motivazioni intrinseche e alle capacità critiche dei singoli;*
- *l'inclusione dell'imprenditorialità nel quadro di competenze richiesto agli insegnanti e ai formatori IFP.*

Cooperazione internazionale nel campo dell'IFP

La politica dell'Unione europea in materia di IFP dovrebbe essere oggetto di ulteriori dibattiti politici e di apprendimento reciproco a livello della comunità internazionale, compresi i paesi terzi e le organizzazioni internazionali interessate.

Una nuova cooperazione strutturata potrebbe essere lanciata con i paesi del “nuovo vicinato”, mentre la cooperazione con i paesi candidati – già in atto - potrebbe essere ulteriormente approfondita, anche con il sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), che ha già dimostrato il proprio valore aggiunto per quanto riguarda lo sviluppo di programmi di studio IFP e di tecnologie didattiche di qualità nei paesi in questione. Gli strumenti e approcci di riferimento comuni europei rappresentano un'importante piattaforma sulla quale basare la modernizzazione dei sistemi IFP dei paesi partner dell'Unione, compresi quelli impegnati nel processo di adesione. Tale cooperazione possiede le potenzialità per contribuire allo sviluppo regionale, al miglioramento della gestione della mobilità legale ed alla lotta contro l'immigrazione clandestina.

Sarebbe inoltre opportuno intensificare la cooperazione con l'OCSE, con l'UNESCO (segnatamente con UNEVOC) e con l'OIL per quanto riguarda le attività di ricerca e l'elaborazione di strategie sulla base di elementi fattuali nel campo dell'IFP (cooperazione riguardo all'indagine dell'OCSE sulle competenze della popolazione adulta (PIAAC)).

Una nuova agenda per la cooperazione europea in materia di IFP

Il rilancio della cooperazione europea in materia di IFP alla fine del 2010 deve scaturire da uno stretto partenariato tra gli Stati membri, la Commissione e le parti sociali. In tale contesto è necessario definire le priorità per i dieci prossimi anni, prevedendo anche obiettivi a breve termine da sottoporre a scadenze regolari alla valutazione da parte dei principali soggetti del settore. La presente comunicazione rappresenta il contributo della Commissione alla strategia di modernizzazione dell'IFP nell'Unione europea e contiene una serie di risposte strategiche a sostegno della strategia Europa 2020.

Fino ad oggi la cooperazione europea in materia di IFP è stata coronata da successo, segnatamente rendendo possibile la creazione di una serie di strumenti comuni UE per migliorare la trasparenza e la trasferibilità delle qualifiche. Tuttavia la strategia definita nel quadro di Europa 2020 richiede con urgenza un approccio molto più risoluto riguardo alle riforme dei sistemi di IFP. La Commissione invita quindi i ministri europei responsabili in materia di IFP e le parti sociali europee a:

- sostenere un ambizioso programma di modernizzazione dell'IFP,
- definire obiettivi concreti per i prossimi dieci anni,
- impegnarsi con fermezza ad attuare tali obiettivi nel quadro dei programmi di riforma nazionali lanciati nel quadro di Europa 2020.

I prossimi dieci anni dovranno portare risultati concreti, a cominciare da una rapida attuazione dei punti di riferimento comuni quali il QEQ, il SECIFP, Europass e l'AQEIFP. In questo contesto il ruolo più importante spetterà agli Stati membri, in associazione con le parti sociali e coinvolgendo gli enti regionali e locali, i prestatori di formazione, gli insegnanti e i formatori IFP nonché gli studenti di tutti i livelli. A livello europeo le azioni concordate verranno elaborate e realizzate con il concorso dei gruppi di esperti esistenti, come il gruppo dei Direttori generali responsabili della formazione professionale (DGFP) o il Comitato consultivo per la formazione professionale (CCFP), nonché nel quadro dei programmi UE pertinenti. Inoltre, conformemente alla strategia Europa 2020, le parti sociali europee dovrebbero organizzare iniziative proprie per contribuire all'attrattiva dell'IFP.

Gli strumenti UE svolgono un ruolo essenziale a sostegno della strategia di modernizzazione e della mobilità nell'IFP: si pensi ad esempio che nei suoi quindici anni d'esistenza il programma Leonardo da Vinci ha finanziato oltre 600 000 corsi di formazione per giovani, 110 000 scambi di insegnanti e di formatori IFP e 2 000 progetti innovativi. Inoltre esso rappresenta un importante contributo all'attuazione degli strumenti di trasparenza. Il programma Leonardo da Vinci dovrebbe continuare a sostenere con forza l'accessibilità, la mobilità e l'innovazione nella IFP nel quadro del programma sull'apprendimento permanente. Si dovrebbe inoltre fare un uso ottimale dei fondi strutturali per sostenere la modernizzazione dei sistemi IFP e, in particolare, la partecipazione dei singoli alla FP continua.

La gestione del rinnovato processo di Copenaghen dovrà rimanere coerente con il quadro del metodo di coordinamento aperto nel campo dell'istruzione e della formazione ed essere collegata alla strategia Europa 2020, tenendo conto del profilo dell'Unione europea quale soggetto globale. L'elaborazione di politiche basata su dati comprovati continuerà a contare sulle attività di ricerca, sulla competenza e sul lavoro d'analisi del CEDEFOP e dell'ETF nonché sui dati statistici forniti da Eurostat.

4.3 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/C 111/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,
 - vista la proposta della Commissione,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni², deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³, considerando quanto segue:
1. Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competitività, l'occupazione e la coesione sociale della Comunità. Essi dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell'offerta e della domanda sul mercato europeo del lavoro. A tal fine, è opportuno promuovere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, l'accesso e la partecipazione all'apprendimento permanente per tutti, compresi i gruppi svantaggiati, e l'uso delle qualifiche.
 2. Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior trasparenza delle qualifiche dovrebbe essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto una più stretta cooperazione nel settore universitario ed un miglioramento della trasparenza e dei metodi di riconoscimento nel campo dell'istruzione e formazione professionale.
 3. La risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 2002, sull'apprendimento permanente⁴ invitava la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e gli Stati membri, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione e formazione, partendo dai risultati del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.
 4. I rapporti congiunti del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», adottati nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di sviluppare un Quadro europeo delle qualifiche.
 5. Nell'ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2004, sulle future priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, hanno dato priorità allo sviluppo di un Quadro

1. GU C 175 del 27.7.2007, pag.74.

2. GU C 146 del 30.6.2007, pag.77.

3. Parere del Parlamento europeo, del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2008.

4. (4) GU C 163 del 9.7.2002, pag.1.

europeo delle qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l'istruzione che per la formazione.

6. È opportuno promuovere la convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.
7. I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato l'importanza di adottare un Quadro europeo delle qualifiche.
8. La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)⁵, e della raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente⁶.
9. La presente raccomandazione è compatibile con il Quadro per lo spazio europeo dell'istruzione superiore e i descrittori dei cicli concordati dai ministri responsabili per l'istruzione superiore di 45 paesi europei, riuniti a Bergen il 19 e 20 maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna.
10. Le conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale del 23 e 24 maggio 2004, la raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore⁷, e le norme e gli orientamenti per la certificazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore nella riunione di Bergen contengono principi comuni in materia di garanzia della qualità su cui dovrebbe basarsi l'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche.
11. La presente raccomandazione lascia impregiudicata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁸, che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il riferimento ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull'accesso al mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.
12. L'obiettivo della presente raccomandazione è di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Ciascun livello di qualifica dovrebbe, in linea di principio, essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzione e di carriera. Il Quadro europeo delle

5. GU L 390 del 31.12.2004, pag.6.

6. GU L 394 del 30.12.2006, pag.10.

7. GU L 64 del 4.3.2006, pag.60.

8. GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

qualifiche dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune europeo, mostrando così il rapporto tra le qualifiche settoriali internazionali e i sistemi nazionali delle qualifiche. La presente raccomandazione contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di promuovere l'apprendimento permanente e di aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. L'applicazione di principi trasparenti di garanzia della qualità e lo scambio di informazioni forniranno un sostegno alla sua attuazione contribuendo a sviluppare la fiducia reciproca.

13. La presente raccomandazione dovrebbe contribuire ad ammodernare i sistemi dell'istruzione e della formazione, a collegare istruzione, formazione e occupazione e a gettare un ponte fra l'apprendimento formale, non formale e informale, conducendo anche alla convalida di risultati dell'apprendimento ottenuti grazie all'esperienza.
14. La presente raccomandazione non sostituisce né definisce sistemi nazionali delle qualifiche e/o qualifiche nazionali.
Il Quadro europeo delle qualifiche non descrive titoli specifici o competenze individuali ed una particolare qualifica dovrebbe essere rapportata al livello corrispondente del Quadro europeo delle qualifiche tramite i sistemi nazionali delle qualifiche.
15. Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà sostenendo e completando le attività degli Stati membri e facilitando un'ulteriore cooperazione tra di essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. Essa dovrebbe essere attuata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
16. Poiché l'obiettivo della presente raccomandazione, vale a dire la creazione di un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche ed i rispettivi livelli non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in esame, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1. di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali;
2. di riportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, in particolare collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all'allegato II e, ove opportuno, sviluppando quadri nazionali delle qualifiche conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;
3. di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano

un chiaro riferimento – in base ai sistemi nazionali delle qualifiche – all’appropriato livello del Quadro europeo delle qualifiche;

4. di adottare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche e di promuovere la convalida dell’apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente e l’accesso al mercato del lavoro;
5. di promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione di cui all’allegato III al momento di correlare le qualifiche relative all’istruzione superiore e all’istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche;
6. di designare punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra sistemi nazionali delle qualifiche e il Quadro europeo delle qualifiche, per promuovere la qualità e la trasparenza di tale correlazione. I punti nazionali di coordinamento dovrebbero svolgere le seguenti funzioni:
 - a. correlare i livelli delle qualifiche previsti dai sistemi nazionali a quelli del Quadro europeo delle qualifiche descritti nell’allegato II;
 - b. assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualifiche nazionali al Quadro europeo delle qualifiche sia trasparente, onde facilitare i raffronti, da un lato, e assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate, dall’altro;
 - c. fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le qualifiche nazionali e il Quadro europeo delle qualifiche attraverso i sistemi nazionali delle qualifiche;
 - d. promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e uso delle qualifiche a livello europeo.

APPROVANO L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1. Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell’applicazione dei livelli di correlazione e dei principi del Quadro europeo delle qualifiche stabiliti nella presente raccomandazione, soprattutto agevolando la cooperazione, scambiando buona prassi e sperimentazione, anche tramite controllo reciproco volontario e progetti pilota nell’ambito dei programmi comunitari, avviando azioni di informazione e consultazione dei comitati di dialogo sociale e sviluppando materiale di supporto e di orientamento.
2. Istituire, entro 23 aprile 2009, un gruppo consultivo per il Quadro europeo delle qualifiche, composto da rappresentanti degli Stati membri e che associ le parti sociali europee e, se del caso, altre parti interessate, incaricato di garantire la coerenza complessiva e promuovere la trasparenza del processo volto a correlare i sistemi di qualifica e il Quadro europeo delle qualifiche.

3. Esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione, compresi il mandato e la durata del gruppo consultivo, e riferire entro 23 aprile 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni future, compresi l'eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione.
4. Promuovere stretti collegamenti tra il Quadro europeo delle qualifiche e sistemi europei esistenti e futuri per il trasferimento e il cumulo delle unità di credito nel contesto dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, onde migliorare la mobilità dei cittadini ed agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento.

Allegato I

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:

- a. «qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;
- b. «sistema nazionale di qualifiche»: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che ricollegano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
- c. «quadro nazionale di qualifiche»: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
- d. «settore»: raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;
- e. «organizzazione settoriale internazionale»: associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;
- f. «risultati dell'apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- g. «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- h. «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per

portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

- i. «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Allegato II

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.

	CONOSCENZE	ABILITÀ	COMPETENZE
	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Livello 1 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono:	Conoscenze generale di base	Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici	Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello 2 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono:	Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia
Livello 3 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono:	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi

	CONOSCENZE	ABILITÀ	COMPETENZE
Livello 4 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono:	Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Livello 5 (*) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono:	Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6 (**) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono:	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello 7 (***) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono:	Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8 (****) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono:	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

1. Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore

Il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore fornisce descrittori per cicli.

Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

- * Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche.
- ** Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche.
- *** Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche.
- **** Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche.

Allegato III

Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche

Nell'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche, il livello di qualità necessaria a garantire l'affidabilità e il miglioramento dell'istruzione e della formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi:

- le politiche e procedure a garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livelli dei sistemi del Quadro europeo delle qualifiche,
- la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di istruzione e di formazione,
- la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne,
- gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità andranno esaminate regolarmente,
- la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell'apprendimento,
- i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:
 - obiettivi e norme chiari e misurabili,
 - orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate,
 - risorse adeguate,
 - metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna,
 - sistemi e procedure per la rilevazione del «feedback», per introdurre miglioramenti,
 - risultati delle valutazioni ampiamente accessibili,
- le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l'analisi dell'intero sistema,
- la garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati membri e nell'intera Comunità,
- orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari.

4.4 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,
considerando quanto segue:

1. Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l'apprendimento permanente, e dovrebbe essere un'iniziativa chiave nell'ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le persone costituiscono la risorsa più importante dell'Europa. Da allora tali conclusioni sono state regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 2005.
2. I Consigli europei di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) e di Barcellona (15 e 16 marzo 2002) hanno sottoscritto gli obiettivi futuri concreti dei sistemi di istruzione e formazione europei nonché un programma di lavoro (il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010») per poterli raggiungere entro il 2010. Tali obiettivi comprendono lo sviluppo di abilità per la società della conoscenza nonché obiettivi specifici per promuovere l'apprendimento delle lingue, sviluppare l'imprenditorialità e rispondere all'esigenza generalizzata di accrescere la dimensione europea nell'istruzione.
3. La comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente» e la successiva risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente⁴ hanno identificato nel fornire nuove competenze di base una priorità e hanno ribadito che l'apprendimento permanente deve riguardare l'apprendimento da prima della scuola a dopo la pensione.
4. Nell'ambito degli sforzi volti a migliorare le prestazioni comunitarie in materia di occupazione i Consigli europei di Bruxelles (marzo 2003 e dicembre 2003) hanno fatto presente la necessità di sviluppare l'apprendimento permanente con un'attenzione particolare per misure attive e preventive rivolte ai disoccupati e alle persone non attive. Ciò prendeva le mosse dal rapporto della Task force per l'occupazione in cui si ribadiva la necessità di mettere le persone in grado di adattarsi al cambiamento, l'importanza di integrare le persone nel mercato del lavoro e il ruolo chiave dell'apprendimento permanente.

1. GU C 195 del 18.8.2006, pag. 109.

2. GU C 229 del 22.9.2006, pag.21.

3. Parere del Parlamento europeo del 26 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

4. GU C 163 del 9.7.2002, pag.1.

5. Nel maggio 2003 il Consiglio ha adottato i livelli di riferimento europei («parametri di riferimento») a riprova di un impegno volto a realizzare un miglioramento misurabile rispetto ai risultati registrati mediamente in Europa. Tali livelli di riferimento comprendono la capacità di lettura, la dispersione scolastica, il completamento dell'istruzione secondaria superiore e la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente e sono strettamente correlati con lo sviluppo di competenze chiave.
6. La relazione del Consiglio sul più ampio ruolo dell'istruzione, adottata nel novembre 2004, sottolineava il contributo dell'istruzione alla conservazione e al rinnovo del contesto culturale comune nella società nonché all'apprendimento di valori sociali e civici essenziali quali la cittadinanza, l'uguaglianza, la tolleranza e il rispetto, e la sua particolare importanza in un momento in cui tutti gli Stati membri si trovano innanzi al problema di come affrontare la crescente diversità socioculturale. Inoltre, il fatto di consentire alle persone di accedere al mondo del lavoro e di rimanervi è un elemento importante del ruolo dell'istruzione ai fini del rafforzamento della coesione sociale.
7. La relazione adottata dalla Commissione nel 2005 in merito ai progressi compiuti sulla via degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione ha indicato che non si sono registrati progressi nella riduzione della percentuale di giovani scarsamente preparati nella lettura all'età di 15 anni né nell'innalzamento del tasso di completamento dell'istruzione secondaria superiore. Alcuni progressi sono percepibili per quanto concerne la riduzione della dispersione scolastica, ma con le percentuali attuali non sarà possibile raggiungere i livelli di riferimento europei per il 2010 stabiliti dal Consiglio nel maggio 2003. La partecipazione degli adulti all'apprendimento non cresce a un ritmo sufficientemente celere per raggiungere il livello di riferimento del 2010 e dai dati raccolti emerge che le persone scarsamente qualificate hanno minori probabilità di partecipare al perfezionamento professionale.
8. Il quadro di azioni per lo sviluppo permanente delle competenze e delle qualifiche adottato dalle parti sociali europee nel marzo 2002 ribadisce la necessità che le imprese adattino le loro strutture più rapidamente per poter rimanere competitive. L'accresciuto lavoro di squadra, l'appiattimento delle gerarchie, la maggiore responsabilizzazione e una crescente necessità di mansioni polivalenti portano allo sviluppo di istituzioni formative. In tale contesto la capacità delle organizzazioni di identificare competenze, di mobilitarle e riconoscerle e di incoraggiarne lo sviluppo tra tutti i lavoratori rappresenta la base per nuove strategie competitive.
9. Lo studio di Maastricht sull'istruzione e sulla formazione professionale del 2004 indica un notevole divario tra i livelli di istruzione richiesti dai nuovi posti di lavoro e i livelli di istruzione raggiunti dalla forza lavoro europea. Tale studio dimostra che più di un terzo della forza lavoro europea (80 milioni di persone) è scarsamente qualificata mentre si è stimato che entro il 2010 quasi il 50 % dei nuovi posti di lavoro richiederà qualifiche di livello terziario, poco meno del 40 % richiederà un diploma di scuola secondaria superiore e solo circa il 15 % sarà adatto a persone in possesso soltanto di una scolarizzazione di base.
10. La relazione comune del Consiglio e della Commissione sul programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», adottata nel 2004, ha sostenuto la necessità di

dotare tutti i cittadini delle competenze di cui hanno bisogno contestualmente alle strategie di apprendimento permanente portate avanti dagli Stati membri. Per incoraggiare e facilitare la riforma la relazione suggerisce lo sviluppo di riferimenti e principi comuni europei e dà la priorità al quadro delle competenze chiave.

11. Il patto europeo per la gioventù che è allegato alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles (22 e 23 marzo 2005) ha sottolineato la necessità di incoraggiare lo sviluppo di una base comune di competenze.
12. La necessità di dotare i giovani delle necessarie competenze chiave e di migliorare i livelli di completamento degli studi è parte integrante degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2005-2008 approvati dal Consiglio europeo nel giugno 2005. In particolare, gli orientamenti per l'occupazione sollecitano l'adattamento dei sistemi di istruzione e formazione in risposta alle nuove esigenze di competenze mediante una migliore identificazione dei bisogni occupazionali e delle competenze chiave contestualmente ai programmi di riforma degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti per l'occupazione sollecitano l'integrazione della dimensione uomo-donna e dell'uguaglianza di genere in tutte le azioni e il raggiungimento di una media occupazionale nell'Unione europea pari al 70 % in totale e ad almeno il 60 % per le donne.
13. La presente raccomandazione dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione di qualità, orientate al futuro e specificamente concepite in funzione delle esigenze della società europea, coadiuvando e integrando le azioni degli Stati membri oltre ad assicurare che i loro sistemi di istruzione e formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale che li prepari per la vita adulta e che costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento come anche per la vita lavorativa e a far sì che gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave mediante un'offerta coerente e completa di possibilità di apprendimento permanente. La presente raccomandazione dovrebbe fornire del pari un quadro comune europeo di riferimento sulle competenze chiave ai decisori politici, ai fornitori di istruzione e formazione, alle parti sociali e ai discenti stessi, al fine di facilitare le riforme nazionali e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», allo scopo di raggiungere i livelli di riferimento europei concordati. La presente raccomandazione dovrebbe sostenere inoltre altre politiche correlate, come ad esempio le politiche occupazionali e sociali o altre politiche che interessano la gioventù.
14. Poiché gli obiettivi della presente raccomandazione, vale a dire coadiuvare e integrare l'azione degli Stati membri stabilendo un punto comune di riferimento che incoraggi e promuova le riforme nazionali e l'ulteriore cooperazione tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono da soli e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, nella misura in cui lascia l'attuazione della presente raccomandazione agli Stati membri.

RACCOMANDANO:

che gli Stati membri sviluppino l'offerta di competenze chiave per tutti nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per l'alfabetizzazione universale, e utilizzino le «Competenze chiave per l'apprendimento permanente - Un quadro di riferimento europeo», in seguito denominato «il quadro di riferimento», riportate in allegato quale strumento di riferimento per assicurare che:

1. l'istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa;
2. si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative;
3. gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto l'arco della loro vita con un'attenzione particolare per gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale, come le persone che necessitano di un aggiornamento delle loro competenze;
4. vi sia un'infrastruttura adeguata per l'istruzione e la formazione permanente degli adulti che, tenendo conto dei diversi bisogni e competenze degli adulti, preveda la disponibilità di insegnanti e formatori, procedure di convalida e valutazione, misure volte ad assicurare la parità di accesso sia all'apprendimento permanente sia al mercato del lavoro, e il sostegno per i discenti;
5. la coerenza dell'offerta di istruzione e formazione per gli adulti rivolta ai singoli cittadini sia raggiunta mediante forti nessi con la politica dell'occupazione e la politica sociale, la politica culturale, la politica dell'innovazione e con altre politiche che interessano i giovani nonché mediante la collaborazione con le parti sociali e altri interessati;

PRENDONO ATTO DELL'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1. contribuire agli sforzi degli Stati membri per sviluppare i loro sistemi di istruzione e formazione e per attuare e diffondere la presente raccomandazione, anche mediante l'uso del quadro di riferimento quale riferimento per agevolare l'apprendimento tra pari e lo scambio di buone pratiche, e seguire gli sviluppi e riferire sui progressi attraverso le relazioni intermedie biennali relative al programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;
2. utilizzare il quadro di riferimento quale riferimento per l'attuazione dei programmi comunitari in materia di istruzione e formazione e assicurare che tali programmi promuovano l'acquisizione delle competenze chiave;
3. incoraggiare un ampio uso del quadro di riferimento nelle politiche comunitarie correlate e, in particolare, al momento di attuare le politiche dell'occupazione, della gioventù e della cultura nonché la politica sociale e sviluppare ulteriormente i contatti con le parti sociali e altre organizzazioni attive in questi ambiti;
4. riesaminare l'impatto del quadro di riferimento contestualmente al programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» e riferire entro 18 dicembre 2010, al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite e sulle implicazioni per il futuro.

Allegato

Competenze chiave per l'apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo

Contesto ed obiettivi

Dato che la globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione.

L'istruzione nel suo duplice ruolo - sociale ed economico - è un elemento determinante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti.

In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse esigenze dei discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le persone disabili.

In questo contesto i principali scopi del quadro di riferimento sono:

1. identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza;
2. coadiuvare l'operato degli Stati membri per assicurare che al completamento dell'istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli adulti siano in grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l'arco della loro vita;
3. fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livello nazionale ed europeo verso il perseguimento di obiettivi concordati congiuntamente;
4. costituire un quadro per un'azione ulteriore a livello comunitario sia nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione.

Competenze chiave

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;

6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8. consapevolezza ed espressione culturale.

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave.

1. Comunicazione nella madrelingua⁵

Definizione:

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La competenza comunicativa risulta dall'acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa con lo sviluppo della capacità cognitiva dell'individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri. La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta una conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio nonché della variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi.

Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione. Questa competenza comprende anche l'abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto.

Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguirle nonché un interesse a interagire con gli altri. Ciò comporta la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.

5 Nel contesto delle società multiculturali e multilinguistiche europee si dà atto che la madrelingua può non essere sempre una lingua ufficiale dello Stato membro e che la capacità di comunicare in una lingua ufficiale è condizione essenziale per assicurare la piena partecipazione dell'individuo nella società. In alcuni Stati membri la lingua madre può essere una delle varie lingue ufficiali. Provvedimenti per affrontare simili casi e per applicare la definizione di conseguenza rientrano nella responsabilità dei singoli Stati membri conformemente alle loro esigenze e circostanze specifiche.

2. Comunicazione in lingue straniere⁶

Definizione:

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta - comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta - in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali - istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero - a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La competenza in lingue straniere richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del linguaggio. È importante anche la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi.

Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue straniere consistono nella capacità di comprendere messaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali. Le persone dovrebbero essere anche in grado di usare adeguatamente i sussidi e di imparare le lingue anche in modo informale nel contesto dell'apprendimento permanente.

Un atteggiamento positivo comporta l'apprezzamento della diversità culturale nonché l'interesse e la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale.

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico

Definizione:

A. La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).

B. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri

6. È importante riconoscere che molti europei vivono in famiglie o comunità bilingui o multilingui e che la lingua ufficiale del paese in cui vivono può non essere la loro lingua madre. Per questi gruppi tale competenza può riferirsi a una lingua ufficiale piuttosto che a una lingua straniera. Le loro necessità, motivazioni e ragioni sociali e/o economiche per sviluppare tale competenza a sostegno della loro integrazione differiranno, ad esempio, da quelle delle persone che imparano una lingua straniera per viaggiare o lavorare. Spetta ai singoli Stati membri adottare misure per tener conto di siffatti casi e applicare la definizione di conseguenza, secondo le loro specifiche esigenze e circostanze.

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

A. La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta.

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati.

Un'attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità.

B. Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell'impatto della scienza e della tecnologia sull'ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie e delle applicazioni scientifiche e della tecnologia nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisioni, ai valori, alle questioni morali, alla cultura, ecc.).

Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti.

Questa competenza comprende un'attitudine di valutazione critica e curiosità, un interesse per questioni etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale.

4. Competenza digitale

Definizione:

la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consape-

volezza delle opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, l'apprendimento e la ricerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI possono coadiuvare la creatività e l'innovazione e rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell'uso interattivo delle TSI.

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell'innovazione.

L'uso delle TSI comporta un'attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fini culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale competenza.

5. Imparare a imparare

Definizione:

Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

Laddove l'apprendimento è finalizzato a particolari obiettivi lavorativi o di carriera, una persona dovrebbe essere a conoscenza delle competenze, conoscenze, abilità e qualifiche richieste. In tutti i casi imparare a imparare comporta che una persona conosca e comprenda le proprie strategie di apprendimento preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

Le abilità per imparare a imparare richiedono anzitutto l'acquisizione delle abilità di base come la lettura, la scrittura e il calcolo e l'uso delle competenze TIC necessarie per un apprendimento ulteriore. A partire da tali competenze una persona dovrebbe essere in grado di acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una gestione efficace del proprio apprendimento, della propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di perseverare nell'apprendimento, di concentrarsi per

periodi prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e le finalità dell'apprendimento. Una persona dovrebbe essere in grado di consacrare del tempo per apprendere autonomamente e con autodisciplina, ma anche per lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, di cogliere i vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che ha appreso. Le persone dovrebbero inoltre essere in grado di organizzare il proprio apprendimento, di valutare il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e sostegno, ove necessario.

Un'attitudine positiva comprende la motivazione e la fiducia per perseverare e riuscire nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Un'attitudine ad affrontare i problemi per risolverli serve sia per il processo di apprendimento stesso sia per poter gestire gli ostacoli e il cambiamento. Il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere e di applicare l'apprendimento in una gamma di contesti della vita sono elementi essenziali di un'attitudine positiva.

6. Competenze sociali e civiche

Definizione:

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

A. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Per un'efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l'identità culturale nazionale interagisce con l'identità europea.

La base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera personale e quella professionale.

La competenza si basa sull'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione

interculturale, e dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi.

B. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa.

Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto.

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all'UE e all'Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri.

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità

Definizione:

Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La conoscenza necessaria a tal fine comprende l'abilità di identificare le opportunità disponibili per attività personali, professionali e/o economiche, comprese questioni più ampie che fanno da contesto al modo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio

una conoscenza generale del funzionamento dell'economia, delle opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i datori di lavoro o un'organizzazione. Le persone dovrebbero essere anche consapevoli della posizione etica delle imprese e del modo in cui esse possono avere un effetto benefico, ad esempio mediante il commercio equo e solidale o costituendo un'impresa sociale.

Le abilità concernono una gestione progettuale proattiva (che comprende ad esempio la capacità di pianificazione, di organizzazione, di gestione, di leadership e di delega, di analisi, di comunicazione, di rendicontazione, di valutazione e di registrazione), la capacità di rappresentanza e negoziazione efficaci e la capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all'interno di gruppi. Occorre anche la capacità di discernimento e di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e assumersi rischi all'occorrenza.

Un'attitudine imprenditoriale è caratterizzata da spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, indipendenza e innovazione nella vita privata e sociale come anche sul lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi personali, o comuni con altri, anche sul lavoro.

8. Consapevolezza ed espressione culturali

Definizione:

Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle della cultura popolare contemporanea. È essenziale cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla e l'importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con l'espressione: la valutazione e l'apprezzamento delle opere d'arte e delle esibizioni artistiche nonché l'autoespressione mediante un'ampia gamma di mezzi di comunicazione facendo uso delle capacità innate degli individui. Tra le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri e di identificare e realizzare opportunità sociali ed economiche nel contesto dell'attività culturale. L'espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità creative, che possono essere trasferite in molti contesti professionali.

Una solida comprensione della propria cultura e un senso di identità possono costituire la base di un atteggiamento aperto verso la diversità dell'espressione culturale e del rispetto della stessa. Un atteggiamento positivo è legato anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità estetica tramite l'autoespressione artistica e la partecipazione alla vita culturale.

i Quaderni

ER Educazione Ricerca

01. Report sul sistema educativo in Emilia-Romagna
giugno 2011
02. Il mercato del lavoro - Rapporto 2011
ottobre 2011
03. Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale in Emilia-Romagna
novembre 2011



ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE
UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO